



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 1 SETTEMBRE 2003

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

A) CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE 31 LUGLIO 2003 - N. 1251 (1.8.0)
Nomina di un membro nel Consiglio di Amministrazione della «Fondazione delle Stel-
line» di Milano, in sostituzione del sig. Stefano Maullu, rinunciatario 3395

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/I4012 (4.3.0)
Modifica alla d.g.r. n. 7/6970 del 23 novembre 2001 – Reg. CE n. 1493/99 Piano regiona-
le di riconversione e di ristrutturazione di vigneti 3395

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/I4013 (4.3.0)
Convezione tra Regione Lombardia e Unioncamere a supporto dell'attività per l'istitu-
zione e la tenuta degli albi dei vigneti a denominazione di origine e degli elenchi delle
vigne IGT 3396

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/I4017 (4.3.0)
 Rettifica del punto 4) della d.g.r. n. 13557 del 4 luglio 2003 «P.S.R. 2000-2006 – misura
u (3.21) «Prevenzione e lotta alla flavescenza dorata della vite» approvazione dei criteri
di riparto delle risorse finanziarie relative alle azioni 2 e 3 delle domande ammesse per
gli anni 2000 e 2001» 3399

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/I4019 (5.3.4)
L.r. 7 febbraio 2000, n. 7, art. 4, comma 1, lett. e) approvazione dei criteri riguardanti
«Sostegno per l'attuazione di programmi intesi a produrre energia da fonti rinnovabili» 3399

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/I4039 (3.2.0)
Primo provvedimento attuativo della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003: Definizione del
sistema tariffario della residenza sanitario-assistenziale per disabili 3401

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/I4041 (3.1.0)
Programma di finanziamento dei progetti di interesse regionale relativi a strutture resi-
denziali innovative per favorire la vita autonoma di soggetti disabili privi dell'assistenza
dei familiari ai sensi dell'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 3403

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/I4086 (5.3.4)
Secondo bando per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a fondo perduto a privati
ed enti pubblici per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici
di potenza da 1 a 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione sul territorio della
Regione Lombardia in attuazione del Programma «Tetti fotovoltaici» 3404

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/I4126 (2.2.1)
Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle Am-
ministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal
Sindaco di Lonate Pozzolo (VA) finalizzato al recupero dell'area ex Tessitura Solbiati.
(Rif. obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Istruttoria e monitoraggio dei programmi integrati
di intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico») 3419

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/I4127 (2.2.1)
Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle Am-
ministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal
Sindaco di Abbiategrasso (MI) finalizzato alla riqualificazione urbanistica dell'area «ex
Nestlé». (Obiettivo gestionale 10.2.2.9: «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Inte-
grati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico») 3419

1.8.0 ASSETTO ISTITUZIONALE / Nomine
4.3.0 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura
5.3.4 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Tutela dell'inquinamento
3.2.0 SERVIZI SOCIALI / Sanità
3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza
2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

Anno XXXIII - N. 202 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 8 AGOSTO 2003 - N. 7/14128	(2.2.1)	
Modalità di partecipazione della Regione alla conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco del comune di Milano per l'approvazione, ai sensi della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla riqualificazione funzionale delle aree situate nella zona denominata «Garibaldi-Repubblica». (Rif. obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico»).		3420
DECRETO ASSESSORE REGIONALE 31 LUGLIO 2003 - N. 12866	(3.2.0)	
Direzione Generale Sanità – Approvazione – ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e della l.r. n. 2/2003 – dell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 6 luglio 2003, tra Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano, Istituto Nazionale Neurologico «C. Besta» e Università degli Studi Milano-Bicocca, per l'insediamento di nuove strutture dell'Istituto Nazionale Neurologico «C. Besta» e dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, nella Zona speciale Z4 «Bicocca»		3422
D) ATTI DIRIGENZIALI		
GIUNTA REGIONALE		
D.G. Presidenza		
COMUNICATO REGIONALE 20 AGOSTO 2003 - N. 120		
Comunicato della Direzione Generale Presidenza – Segreteria di Giunta – Riepilogo fascicoli BURL del mese di luglio 2003		3431
D.G. Agricoltura		
DECRETO DIRETTORE GENERALE 18 AGOSTO 2003 - N. 13494	(4.3.0)	
Approvazione circolare esplicativa del Regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 attuazione della l.r. 30 luglio 2001, n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Lombardia»		3431
D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo		
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 AGOSTO 2003 - N. 13218	(4.0.0)	
Documento dell'autorità di pagamento: «Interreg III A Italia-Svizzera 2000-2006. Dichiarazione e certificazione della spesa: manuale»		3433
D.G. Territorio e urbanistica		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 8 AGOSTO 2003 - N. 13413	(5.1.1)	
Progetto relativo a «Ampliamento della produzione di idrogeno da realizzarsi presso lo stabilimento Crion Produzioni Sapio s.r.l.» sito in comune di Mantova. Committente: Crion Produzioni Sapio s.r.l. – Monza. Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 d.P.R. 12 aprile 1996)		3456
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 8 AGOSTO 2003 - N. 13414	(5.1.1)	
Proposta di Programma Integrato di Intervento ex l.r. 9/99 ambito «ex Ercole Marelli» in comune di Sesto San Giovanni (MI). Committente: Centro Edilmarelli s.r.l. – Gruppo Pasini. Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99		3457
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 8 AGOSTO 2003 - N. 13417	(5.1.1)	
Proposta di Programma Integrato di Intervento ex l.r. 9/99 ambito «Cascina San Giuseppe» in comune di Milano. Committente: Centro Edilmarelli s.r.l. – Gruppo Pasini. Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99		3458
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA II AGOSTO 2003 - N. 13420	(5.1.1)	
Proposta di Programma Integrato di Intervento ex l.r. 9/99 ambito «Marelli-Adriano» in comune di Milano. Committente: Rubattino 87 s.r.l. – Milano. Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99		3460
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 14 AGOSTO 2003 - N. 13475	(5.1.1)	
Progetto relativo a «Aumento della produzione dell'impianto agroindustriale di trasformazione del pomodoro» sito nei comuni di Maccastorna e Castelnuovo Bocca d'Adda (LO). Committente: Solana s.p.a. via Rocca, 2 – Maccastorna (LO). Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996)		3461

A) CONSIGLIO REGIONALE

(BUR2003011)

(1.8.0)

D.p.c.r. 31 luglio 2003 - n. 1251**Nomina di un membro nel Consiglio di Amministrazione della «Fondazione delle Stelline» di Milano, in sostituzione del sig. Stefano Maullu, rinunciatario**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 24 maggio 1985, n. 51 «Partecipazione della Regione Lombardia alla Fondazione delle Stelline»;

Vista la legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 «Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione»;

Visto lo Statuto della Fondazione e, in particolare, l'art. 6;

Richiamato il decreto del presidente del Consiglio regionale n. 578 del 10 aprile 2003, con il quale venivano nominati quattro membri nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione delle Stelline di Milano, tra cui, il sig. Stefano Maullu;

Preso atto della nota pervenuta in data 24 giugno 2003 (prot. 6792) con la quale il sig. Stefano Maullu, rinuncia alla nomina;

Considerato che il Consiglio regionale deve procedere alla sostituzione del rinunciatario nel predetto Consiglio di Amministrazione, mediante la nomina di un nuovo membro;

Preso atto delle candidature già acquisite e tenuto conto del parere del Comitato Tecnico di Valutazione previsto dall'art. 8 della citata legge regionale n. 14/1995, espresso nella seduta del 24 luglio 2002;

Verificato che la nomina di quattro membri nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione delle Stelline spetta al Consiglio regionale e che essa è inserita nell'elenco di cui alla Tabella B allegata alla legge regionale n. 14/95;

Richiamato in particolare quanto previsto dagli artt. 10 e 20 della legge regionale n. 14/95;

Dato atto che il Consiglio regionale non ha provveduto né potrà provvedere alla nomina nei termini previsti dall'art. 20 della citata l.r. n. 14/95, in quanto non sono programmate sedute del Consiglio regionale nel prossimo mese di agosto;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina, al fine di garantire la piena funzionalità dell'organo;

Avvalendosi del potere sostitutivo di cui all'art. 13 della l.r. 14/95, come sostituito dall'art. 5 comma 11 della l.r. 12 agosto 1999, n. 15,

Decreta

di nominare quale membro nel Consiglio di Amministrazione della «Fondazione delle Stelline» di Milano la signora Goren Monti Micaela, nata a Milano il 20 aprile 1949 ed ivi residente in via Cerva, 19, in sostituzione del sig. Stefano Maullu, rinunciatario.

Attilio Fontana

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2003012)

(4.3.0)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14012**Modifica alla d.g.r. n. 7/6970 del 23 novembre 2001 - Reg. CE n. 1493/99 Piano regionale di riconversione e di ristrutturazione di vigneti**

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento CE del Consiglio n. 1493 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e in particolare il capo III del Titolo II «Ristrutturazione e riconversione», che prevede l'istituzione di un regime di aiuti per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti al fine di adeguare la produzione alla domanda di mercato;

Considerato che lo stesso Regolamento agli artt. 12 e 13 stabilisce che gli Stati membri sono responsabili dei piani di ristrutturazione e riconversione;

Richiamato il Regolamento CE della Commissione n. 1227 del 31 maggio 2000 che stabilisce le modalità applicative del Regolamento CE n. 1493/1999 ed in particolare il capo IV «Ristrutturazione e riconversione» che individua negli Stati membri le autorità competenti a disciplinare le tipologie e le modalità operative in relazione all'applicazione del Piano;

Vista la propria d.g.r. n. 7/6970 del 23 novembre 2001 - Reg. CE n. 1493/99 Piano regionale di riconversione e di ristrutturazione di vigneti di approvazione dei progetti presentati da:

1) «Centro Vitivinicolo provinciale di Brescia» con sede in via della Bornata, 110 - Brescia;

2) «Consorzio Tutela Oltrepò Pavese» e «CO.PRO.VI. (Cooperativa Provinciale Viticoltori)», con sede, rispettivamente, in piazza Vittorio Veneto, 24 - Broni (PV) e in piazza Vittorio Veneto, 1 - Casteggio (PV);

3) «Consorzio Provinciale Tutela Vini Mantovani» con sede in via Calvi, 28 - Mantova;

4) «Consorzio Tutela Valcalepio» con sede in via P. Rovelli, 21 - Bergamo;

5) «Consorzio Volontario vini DOC S. Colombano al Lambro» con sede in via Ricetto, 3 - S. Colombano al Lambro (MI);

6) «Consorzio Tutela vini di Valtellina» con sede in via Piazzini, 23 - Sondrio;

Vista la d.g.r. n. 7/10061 del 6 agosto 2002 «Modifica alla d.g.r. n. 7/6970 del 23 novembre 2001 - Reg. CE n. 1493/99 - Piano regionale di riconversione e di ristrutturazione di vigneti»;

Considerato che i progetti di cui sopra, contenuti negli allegati n. 1: «Progetto speciale Valtellina», formato da n. 15 pagine e n. 2, relativo agli altri progetti, costituito da n. 56 pagine, parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 7/6970 del 23 novembre 2001 contengono le norme tecniche di applicazione necessarie alla realizzazione del Piano regionale;

Considerato che il d.d.g. n. 15515 del 26 agosto 2002 prevede nell'allegato 1, paragrafo 1 - *Modalità di redazione e presentazione dei progetti*, punto 1.2 - Presentazione dei progetti, la possibilità da parte degli Enti di presentare nuovi progetti e/o richieste di modifiche;

Viste le integrazioni e le modifiche presentate al «Progetto speciale Valtellina» dall'ente «Consorzio Tutela vini di Valtellina» con sede in via Piazzini, 23 - Sondrio;

Ritenuto necessario sulla base delle valutazioni tecniche delle strutture della Direzione Generale Agricoltura apportare alla d.g.r. n. 7/6970 del 23 novembre 2001 le integrazioni e le modificazioni richieste dall'ente, concernenti in particolare:

- integrazione del Progetto speciale Valtellina con gli interventi contenuti nel «Progetto di riconversione e ristrutturazione delle aree non terrazzate della Valtellina in zona DOC» costituito da 2 pagine allegato quale parte integrante del presente atto;

- nel Progetto speciale Valtellina - «Progetto di riconversione e ristrutturazione vigneti di montagna della Valtellina» al capitolo «Contenuti degli interventi proposti»:

- estendere gli interventi di riconversione e ristrutturazione all'impiego dei vitigni che compongono le Denominazioni di Origine e I.G.T. Valtellina secondo le proporzioni previste dai disciplinari di produzione;
- ammettere la trasformazione dei vigneti dal sistema tradizionale a ritocchino Nord-Sud (linee di massima pendenza) a trasversale Est-Ovest. Nel caso di impianti trasversali, la superficie minima dell'investimento dovrà essere almeno di 0.1 ettari in corpo unico;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Delibera

Recepisce le premesse che formano parte integrante del provvedimento:

1) di integrare e modificare l'allegato 1 - Progetto speciale Valtellina presentato da Consorzio Tutela vini di Valtellina parte integrante della propria deliberazione n. 7/6970 del 23 novembre 2001 come segue:

- integrazione del Progetto speciale Valtellina con gli interventi contenuti nel «Progetto di riconversione e ristrutturazione delle aree non terrazzate della Valtellina in zona DOC» costituito da 2 pagine allegato quale parte integrante del presente atto;

- modifica del «Progetto speciale Valtellina - Progetto di riconversione e ristrutturazione vigneti terrazzati di montagna della Valtellina» al capitolo «Contenuti degli interventi proposti» nel seguente modo:

la frase: «Gli interventi di riconversione e ristrutturazio-

ne sono limitati all'impiego della varietà Nebbiolo» è modificata come segue:

«Gli interventi di riconversione e ristrutturazione sono limitati all'impiego dei vitigni che compongono le Denominazioni di Origine e I.G.T. Valtellina secondo le proporzioni previste dai disciplinari di produzione».

La frase «È ammessa la trasformazione dei vigneti dal sistema tradizionale a ritocchino Nord-Sud (linee di massima pendenza) a trasversale Est-Ovest. Nel caso di impianti trasversali, la superficie minima dell'investimento dovrà essere almeno di 0,5 ettari in corpo unico» è modificata come segue:

«È ammessa la trasformazione dei vigneti dal sistema tradizionale a ritocchino Nord-Sud (linee di massima pendenza) a trasversale Est-Ovest. Nel caso di impianti trasversali, la superficie minima dell'investimento dovrà essere almeno di 0,1 ettari in corpo unico»;

2) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO

•

**PROGETTO DI RICONVERSIONE
E DI RISTRUTTURAZIONE VIGNETI
NELLE AREE NON TERRAZZATE
DELLA VALTELLINA IN ZONA D.O.C.
CAMPAGNA 2003/06**

Sebbene l'elemento caratterizzante della viticoltura valtellinese sia senza dubbio la presenza di un esteso sistema di terrazzamenti vitati sostenuti da migliaia di chilometri di muretti a secco, entro i limiti delle aree a D.O. si trovano anche alcune centinaia di ettari di superfici agricole non terrazzate adatte alla viticoltura che costituiscono una realtà assolutamente peculiare dal punto di vista paesaggistico ma anche socio-economico. In effetti, in un passato non molto lontano tali aree erano in buona parte destinate alla produzione viticola. In particolare erano vitati i conoidi di deiezione delle valli laterali (conoidi di Ponte, Postalesio, Villa di Tirano, Trevisio, Albosaggia, ...), successivamente destinati alla produzione di mele.

Recentemente alcuni segnali paiono confermare un rinnovato interesse verso lo sfruttamento viticolo di queste aree: alla stagnazione del mercato melicolo e alla progressiva riduzione delle superfici a meleto si accompagnano alcuni episodi di impianto di vigneti, ancora limitati ma probabilmente in crescita nell'immediato futuro: nei prossimi cinque anni, ad esempio, appare verosimile prevedere l'impianto di circa 50 ettari di vigneto.

Tale interesse è chiaramente giustificato, oltre che dall'interesse dei consumatori per i vini di qualità valtellinesi, anche dalla maggiore accessibilità dei terreni e dalle minori difficoltà tecniche per le lavorazioni che porta, in ultima analisi alla riduzione dei costi di produzione e alla (parziale) meccanizzabilità. D'altro canto permangono comunque molti tratti caratteristici della viticoltura valtellinese, *in primis* l'ambiente climatico di montagna (estremo per la produzione viticola, in particolare del nebbiolo) e, dal punto di vista sociale, l'elevatissima frammentazione della proprietà e della conduzione. Quindi, sebbene sotto l'aspetto dei costi di produzione appaia certamente meno «eroica», la viticoltura dei conoidi di deiezione (e più in generale di tutte le aree non terrazzate) non deve essere considerata come parallela o alternativa alla viticoltura delle aree terrazzate classiche (a cui si deve comunque attribuire l'eccellenza qualitativa), ma complementare, in quanto la riduzione dei costi di produzione in una parte anche limitata del sistema può rivelarsi essenziale per la sopravvivenza del sistema stesso nella sua interezza.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene ragionevole estendere il PRRV anche alle aree a D.O. Valtellina non terrazzate. Naturalmente tale estensione non deve assolutamente limitare il sostegno alle aree terrazzate classiche, per cui il finanziamento agli interventi sui conoidi di deiezione, o comunque su aree non terrazzate, potrà avere luogo esclusivamente nel caso in cui gli interventi nelle aree terrazzate non abbiano esaurito le risorse disponibili per la Valtellina. Inoltre, considerando che i costi di impianto sono decisamente ridotti rispetto a quelli in aree terrazzate (avvicinandosi piuttosto ai costi di impianto delle aree collinari della Regione) si ritiene equo un finanziamento pari a quello previsto negli altri piani della Regione.

Contenuti degli interventi proposti

Azione 1: Estirpazione e reimpianto completo del vigneto

Si tratta dell'intervento più radicale e come tale anche più efficace, per rinnovare gli impianti rendendoli omogenei per età, livello produttivo e qualitativo delle piante, razionali quanto a migliore sfruttamento del terreno, dell'esposizione e della meccanizzazione.

Azione 2: Reimpianto (con diritti acquisiti o in portafoglio)

L'intervento è analogo a quanto previsto per l'azione 1, ma vengono utilizzati diritti in portafoglio. Il contributo è inoltre ridotto del 5% in caso siano utilizzati per la ristrutturazione e/o la riconversione diritti in portafoglio provenienti dall'estirpazione effettuata nella stessa azienda, del 10% nel caso di diritti acquistati.

Azione 3: Sovrainnesto

Consente di procedere a costi contenuti ad un rinnovo del vigneto che introduca standard qualitativi elevati grazie all'impiego di cloni selezionati e ad una maggiore omogeneità produttiva. In caso di sovrainnesto il contributo massimo concedibile è decurtato del 50%.

In considerazione al fatto che la viticoltura dalle aree non terrazzate è parte integrante del sistema viticolo Valtellinese e si pone come complementare alla tradizionale viticoltura praticata sui terrazzamenti, si ritiene che le caratteristiche del vigneto, ed i limiti di superficie per gli interventi debbano essere analoghi a quanto previsto nel Piano per le aree terrazzate, in particolare:

1. *superficie minima di intervento:* 1000 mq. Considerate le estreme condizioni di frammentazione degli appezzamenti anche nelle aree non terrazzate si considera necessario mantenere lo stesso limite previsto per le aree terrazzate. Peraltro, considerato che le disponibilità finanziarie per interventi su aree non terrazzate saranno prevedibilmente basse (in quanto ultima priorità rispetto agli interventi sui terrazzamenti) un limite maggiore probabilmente limiterebbe eccessivamente il numero di interventi possibili;

2. *densità d'impianto minima:* 4000 ceppi per ettaro;

3. *forma d'allevamento:* guyot modificato;

4. *vitigni utilizzabili:* i vitigni che compongono le Denominazioni di Origine e le I.G.T. Valtellina secondo le proporzioni previste dai disciplinari.

Un maggior dettaglio relativamente al quadro tecnico, agronomico ed enologico, della viticoltura Valtellinese nelle aree non terrazzate è riportato nell'analogo capitolo del «Progetto di riconversione e ristrutturazione vigneti terrazzati di montagna della Valtellina» contenuto nel «Piano speciale Valtellina».

(BUR2003013)

(4.3.0)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14013

Convezione tra Regione Lombardia e Unioncamere a supporto dell'attività per l'istituzione e la tenuta degli albi dei vigneti a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne IGT

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Reg. CE 1493/99 relativo alla nuova organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo ed in particolare l'art. 16 relativo all'istituzione dell'inventario delle superfici vitate;

Visto il Reg. CE 1227/00 che stabilisce le modalità di applicazione del Reg. 1493/99 ed in particolare l'art. 19 relativo all'istituzione dell'inventario delle superfici vitate;

Vista la legge nazionale 164/92 «Nuova disciplina della denominazione d'origine dei vini» ed in particolare l'art. 15 «Albo dei vigneti e inventario delle vigne»;

Visto il decreto del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali del 26 luglio 2000 relativo ai termini e modalità per l'iscrizione all'inventario delle superfici vitate;

Visto il d.m. 27 marzo 2001 «Modalità per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG, DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive» ed in particolare:

– art. 3 «*Dichiarazioni*» in cui è previsto che le dichiarazioni delle superfici vitate e i successivi aggiornamenti sono finalizzati all'iscrizione e all'aggiornamento delle superfici iscritte agli albi delle DOCG, DOC e delle vigne IGT;

– art. 5 «*Gestione degli albi e dei vigneti DO e degli elenchi*»

delle Vigne IGT» che prevede il passaggio di competenza per la tenuta degli albi dalle Camere di Commercio alle Regioni;

Visto l'accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la determinazione dei criteri per l'aggiornamento degli albi dei vini a denominazione d'origine e degli elenchi delle vigne IGT in attuazione dell'art. 5 del d.m. del 27 marzo 2001;

Considerato il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia in materia di Agricoltura approvato con d.g.r. 6777 del 9 novembre 2001 e in particolare l'art. 1 lettera H relativa all'elaborazione e all'attuazione di comune accordo di politiche e azioni relative alla tenuta e all'aggiornamento degli albi dei vini a denominazione di origine e dell'elenco delle vigne IGT;

Tenuto conto dei risultati dell'attività svolta dal gruppo di lavoro costituito da Regione Lombardia, Unioncamere, Province, Camere di commercio, Infocamere al fine di individuare le linee operative per la tenuta dei nuovi albi delle denominazioni d'origine e degli elenchi delle vigne IGT;

Considerata l'esperienza maturata dalle Camere di Commercio negli scorsi anni in qualità di unico responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli Albi;

Considerato che le Camere di Commercio mantengono la responsabilità relativamente alla denuncia di produzione delle uve come previsto dalla legge n. 164/92 - Capo V «Rivendicazione delle denominazioni di origine e dell'indicazione geografica tipica» art. 16;

Ritenuto che l'esperienza positiva maturata dalle camere di commercio debba essere riconosciuta e valorizzata anche all'interno del nuovo quadro normativo, nell'interesse dell'utenza e al fine di non creare discontinuità con l'operatività consolidata;

Ritenuto pertanto che, per rendere efficace il subentro delle competenze in carico alla Regione Lombardia, sia necessario stipulare idonei rapporti di collaborazione operativa con i sistemi camerali;

Visto lo schema di convenzione da stipularsi in proposito con Unioncamere (All. 1) composta da 5 pagine parte integrante del presente atto;

Preso atto che lo schema della convenzione tra la Regione Lombardia e Unioncamere per l'istituzione e la tenuta degli albi a denominazione d'origine e degli elenchi delle vigne IGT (All. 1) è stata approvata dal Comitato Direttivo di Unioncamere in data 15 luglio 2003;

Considerando che le procedure di lavoro proposte dal gruppo di lavoro sono state sottoposte all'esame del tavolo istituzionale in data 2 luglio 2003;

Preso atto che le attività previste dallo schema di convenzione tra la Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia sono in linea con le finalità del Programma Interregionale Agricoltura e Qualità, di cui alla d.g.r. 46618/99, in particolare rientrano nell'obiettivo di «adeguamento organizzativo e gestionale per l'attuazione di competenze regionali in materia di coordinamento, controllo e vigilanza sulle produzioni di qualità»;

Preso atto che la spesa prevista per l'avvio del sistema pari a € 22.920 (ventiduemilanovecentoventi euro) IVA compresa troverà disponibilità nel cap. n. 4613 UPB 2.3.4.3.2.33 del bilancio delle Regione Lombardia esercizio 2003;

Dato atto che per la tenuta dell'albo le Camere di Commercio provvedono alla riscossione dei diritti camerali che sono determinati con le modalità e nella misura di cui all'art. 18 comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 così come già in uso in vigore delle precedente normativa;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

A voti unanimi espressi nelle forma di legge

Delibera

Recepite le premesse che formano parte integrante del presente atto

1) di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Lombardia e Unioncamere per l'istituzione e la tenuta degli albi dei vigneti a denominazione d'origine e degli albi delle vigne a indicazione geografica tipica (All. 1) costituito da 5 pagine parte integrante del presente atto;

2) di conferire delega di firma del suddetto schema di convenzione al Direttore Generale della Direzione generale Agricoltura dr. Paolo Baccolo;

3) di disporre le spese pari a € 22.920 (ventiduemilanovecentoventi euro) di cui all'art. 5 dello schema di convenzione tra la Regione Lombardia e Unioncamere per l'istituzione e la tenuta degli albi dei vigneti a denominazione d'origine e degli albi delle vigne a indicazione geografica tipica (All. 1) al cap. n. 4613 UPB 2.3.4.3.2.33 del bilancio della Regione Lombardia esercizio 2003;

4) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

_____ • _____

ALLEGATO

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra la Regione Lombardia e Unioncamere per l'istituzione e la tenuta degli albi dei vigneti a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne a indicazione geografica tipica

TRA

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (di seguito denominata Regione) con sede a Milano, nella persona del Direttore Generale dr. Paolo Baccolo

E

L'Unione regionale delle Camere di Commercio della Lombardia (di seguito denominata Unioncamere Lombardia) con sede a Milano, nella persona del Direttore f.f. dr.ssa Gisella Introzzi

Premesso che:

- il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con d.m. 27 marzo 2001 all'art. 5 par. 1 dispone che le Regioni istituiscono ed aggiornano gli albi dei vigneti a DO e gli elenchi delle vigne a IGT (di seguito denominati Albi), secondo modalità definite dalle stesse sulla base di criteri, adottati con apposito accordo in sede di conferenza Stato-Regioni;

- la tenuta e l'aggiornamento degli albi è stata, fino dall'emanazione del d.m. 27 marzo 2001, di competenza delle Camere di commercio che in merito hanno acquisito negli scorsi anni notevole esperienza operativa;

- gli adempimenti annuali relativi alle denunce di produzione e alla certificazione dei vini a DOCG, DOC e IGT sono, ai sensi della legge n. 164/92, di competenza delle Camere di Commercio;

- le Regioni e le Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2 del d.m. 27 marzo 2001, definiscono i tempi e le modalità per il passaggio delle competenze in relazione all'istituzione, all'aggiornamento degli albi dei vigneti a DO e degli elenchi delle vigne a IGT.

- il Ministero delle politiche agricole e forestali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno siglato un accordo per la determinazione dei criteri, per l'istituzione e l'aggiornamento degli albi dei vigneti DO e degli elenchi delle vigne IGT che è stato approvato il 25 luglio 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2002, n. 212;

- la Regione Lombardia con l.r. 11/98 «Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura» ha delegato alle Amministrazioni provinciali le funzioni amministrative relative a quanto previsto dal Reg. CE 1493/99 relativo all'organizzazione comune di mercato per il settore vitivinicolo, nonché la gestione del potenziale viticolo della Lombardia e l'aggiornamento dell'inventario delle superfici vitate regionali;

Ritenuto che:

- la Regione Lombardia è l'ente competente per la tenuta e l'aggiornamento degli Albi;

- l'esperienza positiva maturata dalle Camere di Commercio debba essere valorizzata anche in considerazione che:

1. è opportuno non creare discontinuità con gli adempimenti svolti nel passato, e agevolare in tal modo gli operatori del settore;

2. le Camere di Commercio gestiscono il Registro delle Imprese all'interno del quale, nel repertorio REA, sono iscritte le imprese agricole per le quali le Camere svolgono funzioni amministrative anche avvalendosi di un sistema informativo a rete tra le Camere di Commercio medesime;

- la Regione intende continuare ad avvalersi delle Camere di Commercio;

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

La Regione affida alle Camere di Commercio della Lombardia, rappresentate da Unioncamere Lombardia, l'impianto, la gestione ordinaria e l'aggiornamento dei nuovi Albi regionali di cui al d.m. 27 marzo 2001, con le modalità previste dalla presente convenzione.

I nuovi Albi di cui al d.m. 27 marzo 2001 devono essere conformi ai dati dichiarati dai produttori contenuti nell'inventario delle superfici vitate.

Art. 2 - Modalità organizzative**A. Fase di impianto**

Al fine di attivare i nuovi Albi le Camere di Commercio si impegnano a:

1. effettuare controlli di congruenza tra i dati dei vecchi Albi camerale, i dati derivati dalle denunce delle uve e i dati derivati dall'inventario delle superfici vitate messi a disposizione dalla Regione Lombardia segnalando alla Regione stessa le posizioni discordanti per lo svolgimento dei controlli necessari, entro dicembre 2003;

2. mettere a disposizione della Regione i dati delle denunce delle uve relative all'anno 2002 quale base informativa per l'elenco delle vigne IGT, entro dicembre 2003;

3. mettere a punto l'archivio dati dei Nuovi Albi regionali, il relativo software di gestione e la sua installazione e attivazione presso i propri uffici entro dicembre 2003.

Gli Archivi relativi ai Nuovi Albi sono di proprietà della Regione Lombardia; il software gestionale è di proprietà del sistema camerale.

B. Fase di gestione e aggiornamento

Al fine di mantenere aggiornati i nuovi Albi, le Camere di Commercio si impegnano a:

1. ricevere dagli operatori le domande di variazione e di nuova iscrizione;

2. effettuare i controlli di competenza dell'Albo relativi all'anagrafica del conduttore e il riscontro di congruità con l'inventario delle superfici vitate attraverso la consultazione dell'archivio AGEA, con le modalità di cui al successivo art. 4, comma 1, punto 1;

3. registrare provvisoriamente la superficie all'Albo, o agli Albi richiesti;

4. segnalare alla Regione i controlli tecnici di sua competenza che devono essere effettuati;

5. iscrivere definitivamente, sulla base degli esiti degli accertamenti svolti dalla Regione come previsto al precedente punto 4, una superficie all'Albo o agli Albi richiesti;

6. gestire i cambi di intestazione aziendale relativamente all'aggiornamento dell'anagrafica degli Albi e trasmettere i relativi dati alla Regione Lombardia per l'aggiornamento dell'inventario delle superfici vitate;

7. trasmettere alla Regione, su supporto cartaceo e informatico, i dati statistici necessari alla pubblicazione degli Albi sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia;

8. rendere disponibili alla Regione i dati relativi alle denunce delle uve raccolti sulla base della legge n. 164/92 art. 16, utili per la gestione delle procedure amministrative relative alla organizzazione comune di mercato per il settore vitivinicolo ai sensi del Reg. CE 1493/99;

9. comunicare alla Regione la cancellazione della superficie dall'Albo delle DOC a seguito della mancata rivendicazione della produzione da parte del produttore per tre annate consecutive;

10. provvedere alla cancellazione dagli Albi delle unità vitate estirpate, a seguito di comunicazione da parte della Provincia, mantenendo costante l'aggiornamento degli albi stessi con l'inventario delle superfici vitate;

11. provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, dovuta a mutamenti della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, del software di gestione, per mantenerne nel tempo la funzionalità in relazione ai fini della presente convenzione.

Art. 3 - Decorrenza e durata

La presente convenzione ha validità dall'1 settembre 2003 per 5 anni e potrà essere successivamente prorogata per espressa volontà delle parti.

Art. 4 - Obblighi tra le parti

La Regione Lombardia si impegna a:

- richiedere all'AGEA l'accesso informatico alle dichiara-

zioni delle superfici vitate presentate dai produttori e validate dall'AGEA medesima e l'effettiva attivazione delle postazioni per la visione di tali dichiarazioni, presso le Camere di Commercio entro dicembre 2003;

- effettuare i controlli amministrativi e tecnici di competenza per l'iscrizione definitiva delle superfici agli Albi (anche per il tramite delle Province), come previsto al precedente art. 2 lettera B punto 2, entro il mese di luglio, a partire dal luglio 2004.

Le Camere di Commercio si impegnano:

- ad inviare alla Regione gli archivi degli Albi aggiornati per la vendemmia entro il mese di settembre di ciascun anno, anche per via telematica, a partire dal settembre 2004, fornendo alla Regione tutte le specifiche tecniche utili per l'integrazione di tali archivi nel Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL);

- a dotarsi di un sistema informatico comune a tutte le Camere che preveda l'accesso in via telematica da parte della Regione;

- ad attuare annualmente la revisione degli albi procedendo alla cancellazione delle ditte iscritte e delle relative unità vitate non produttive da almeno un triennio, come previsto dalla legge nazionale n. 164/1992, art. 9 e delle unità vitate estirpate (come risulta dall'inventario delle superfici vitate oppure dagli atti presenti presso le amministrazioni provinciali);

- ad effettuare le modifiche relative alle posizioni iscritte su istanza dei conduttori interessati.

Art. 5 - Finanziamento attività previste**A. Fase di impianto**

La Regione Lombardia riconosce alle camere di commercio i costi relativi all'impianto e attivazione degli archivi e della procedura informatica degli Albi (pari ad una tantum di € 22.920 IVA compresa); il 40% di tale somma viene erogato in qualità di anticipo alla firma della presente convenzione; il saldo pari al 60% della somma viene erogato all'avvenuta installazione e attivazione presso le Camere di Commercio del sistema informatico di gestione dell'Albo comune a tutte le Camere.

Le Camere di Commercio si fanno carico delle spese relative al personale.

B. Finanziamento gestione ordinaria

In base al seguente atto per le attività di certificazione e di iscrizione all'Albo le Camere di Commercio provvedono alla riscossione dei diritti camerale con le modalità e nella misura prevista dall'art. 18 comma 2 della legge 29 dicembre 1993 n. 580.

La Regione potrà altresì autorizzare modalità alternative alla riscossione dei diritti di segreteria che potranno essere concordate direttamente tra le Camere di Commercio, i diretti interessati o i loro rappresentanti.

Eventuali aggiornamenti del software gestionale dovuti a variazioni della normativa regionale di riferimento saranno effettuati dal sistema camerale con modalità e costi da convenire con la Regione.

Art. 6 - Definizione delle controversie

Regione e Unioncamere si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nella presente convenzione ma necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi e dei risultati individuati.

Si impegnano altresì a risolvere in via transattiva eventuali controversie che dovessero insorgere per l'attuazione della presente convenzione. In caso contrario si affidano al giudizio di un Arbitro Unico da nominarsi in conformità al Regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

Art. 7 - Raccordo operativo Unioncamere Lombardia Regione Lombardia

La Regione e Unioncamere Lombardia attivano un tavolo tecnico di consultazione permanente per:

- l'analisi e la verifica dello stato di attuazione delle attività previste dalla presente convenzione,

- l'analisi e la verifica dell'efficacia delle modalità tecniche e amministrative adottate da Regione e Camere di Commercio per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione,

- la definizione di azioni per il superamento di eventuali problemi procedurali che si dovessero riscontrare.

Il tavolo tecnico è composto da un rappresentante di ciascun ente e da un rappresentante delle Province.

La segreteria del tavolo tecnico è assicurata dalla Regione Lombardia.

Art. 8 - Registrazione del contratto ed oneri finanziari

Viene convenuto tra le parti che la presente convenzione sarà oggetto di registrazione in caso d'uso, con spese a carico dell'Unioncamere.

La presente convenzione, dattiloscritta in numero di 5 (cinque) fogli e composta di numero 8 articoli, redatta in triplice copia, viene letta, confermata e sottoscritta.

Unioncamere Lombardia
Regione Lombardia

(BUR2003014)

(4.3.0)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14017

Rettifica del punto 4) della d.g.r. n. 13557 del 4 luglio 2003 «P.S.R. 2000-2006 - misura u (3.21) «Prevenzione e lotta alla flavescenza dorata della vite» approvazione dei criteri di riparto delle risorse finanziarie relative alle azioni 2 e 3 delle domande ammesse per gli anni 2000 e 2001»

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la deliberazione n. 13557 del 4 luglio 2003 «P.S.R. 2000-2006 - misura u (3.21) «Prevenzione e lotta alla flavescenza dorata della vite» approvazione dei criteri di riparto delle risorse finanziarie relative alle azioni 2 e 3 delle domande ammesse per gli anni 2000 e 2001»;

Visto il punto 4) del deliberato che dispone che alla liquidazione dei contributi provvederà l'Organismo pagatore regionale sulla base degli elenchi che saranno trasmessi periodicamente dalle Amministrazioni provinciali secondo le modalità previste dal manuale delle procedure;

Preso atto dal Dirigente proponente che, a seguito della decisione assunta il 7 novembre 2002 dal Tavolo Istituzionale per le politiche agricole regionali che l'Organismo pagatore regionale provvederà all'erogazione anche dei contributi aggiuntivi degli aiuti di stato previsti dal Piano Sviluppo Rurale, le Amministrazioni provinciali hanno ritenuto opportuno di attivare tale procedura limitatamente alle misure A e B rimanendo invariate le modalità di erogazione per le restanti misure così come disposta dalla convenzione in essere tra l'Organismo pagatore regionale e le Amministrazioni provinciali;

Ritenuto pertanto di rettificare il disposto del sopraccitato punto 4) della deliberazione n. 13557/2003 demandando al Dirigente dell'U.O. proponente di provvedere, con proprio atto, all'erogazione delle risorse a favore delle Province di cui all'allegato 1 della sopraccitata deliberazione;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni e valutazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente recepite:

1. il punto 4) della deliberazione n. 13557/2003 è rettificato e sostituito dal seguente: «di dare atto che all'erogazione delle risorse a favore delle province di cui all'allegato 1 provvederà con proprio atto il Dirigente dell'U.O. proponente»;

2. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia in quanto atto programmatico di particolare rilievo.

Il segretario: Sala

(BUR2003015)

(5.3.4)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14019

L.r. 7 febbraio 2000, n. 7, art. 4, comma 1, lett. e) approvazione dei criteri riguardanti «Sostegno per l'attuazione di programmi intesi a produrre energia da fonti rinnovabili»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 18 giugno 2002, n. 118 «Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 aprile 2002, n. 68, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi», art. 1 commi 4 e 5;

Visto il regime di aiuto n. 307/B/98, approvato con decisione della Commissione Europea SG (99) D/981, del 9 novembre 1999, in attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173;

Vista la l.r. 7 febbraio 2000 n. 7 «Norme per gli interventi regionali in agricoltura», che, in conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02), ha tra l'altro come obiettivo quello di contribuire all'incremento di nuove tecnologie e di investimenti di carattere innovativo e di protezione dell'ambiente;

Valutato in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e) della citata legge regionale che disciplina gli adeguamenti tesi a ridurre i costi di produzione, a realizzare recuperi e/o risparmi di energia e alla riproduzione di energia da fonti rinnovabili;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente riferisce che:

- è opportuno approvare i criteri riguardanti «Sostegno per l'attuazione di programmi intesi a produrre energia da fonti rinnovabili», intesi ad incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale, come indicato nell'art. n. 1 comma 3 e 4 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173;

- provvederà con proprio decreto a:

- definire, le modalità tecnico-procedurali di applicazione delle azioni oggetto del presente provvedimento;
- stabilire annualmente, i termini entro cui presentare le domande ed alla formazione del riparto tra le Province lombarde, sulla base della disponibilità finanziaria;

- nel bilancio regionale sono iscritti i capitoli 2.3.4.1.3.30-1769/5405;

Ritenuto da parte del Dirigente dell'Unità Organizzativa proponente di proporre l'approvazione dei criteri riguardanti «Sostegno per l'attuazione di programmi intesi a produrre energia da fonti rinnovabili» ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e) della l.r. n. 7/00, allegato 1 composto da n. 4 fogli che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che la concessione dei sopra citati aiuti potrà aver luogo dal giorno in cui è acquisito il parere di compatibilità della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del trattato UE;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

Recepisce le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare i criteri riguardanti «Sostegno per l'attuazione di programmi intesi a produrre energia da fonti rinnovabili» ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. e) della l.r. n. 7/00, allegato 1 composto da n. 4 fogli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di notificare il presente atto alla Commissione Europea ai sensi degli artt. 87 e 88 del trattato, in quanto aiuto di Stato, in seguito all'approvazione da parte della Giunta regionale;

3. di subordinare l'applicazione del presente atto all'espressione del parere di compatibilità da parte della Commissione dell'Unione Europea, ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato UE e delle disponibilità di bilancio;

4. di incaricare il Dirigente dell'Unità Organizzativa Politiche agro-ambientali e servizi per le imprese a predisporre le procedure tecnico-amministrative per l'applicazione degli aiuti sopra citati e stabilire annualmente i termini entro cui presentare le domande ed alla formazione del riparto, sulla base delle disponibilità finanziarie;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

ALLEGATO N. 1
**SOSTEGNO PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI
INTESI A PRODURRE ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI**
Art. 4, comma 1, lett. e)
L.r. 7 febbraio 2000, n. 7

PREMESSA

La Regione Lombardia, in esecuzione della competenza attribuita alle Regioni dallo Stato, conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02) intende dare attuazione ai sensi della l.r. 7 febbraio 2000, art. 4, comma 1, lett. e) che disciplina gli interven-

ti riguardanti gli adeguamenti tesi a ridurre i costi di produzione, a realizzare recuperi e/o risparmi di energia e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

La presente iniziativa si pone inoltre l'obiettivo come già autorizzato con il regime aiuto di Stato n. N 307/B/98 di incentivare le aziende agricole e di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli per favorire il contenimento dei costi di produzione energetici e l'incentivazione dell'utilizzo a fini energetici delle produzioni agricole, esclusi i rifiuti, nonché ad attivare sistemi idonei a limitare l'inquinamento e l'impatto ambientale o comunque a ridurre i consumi energetici.

Art. 1 - Finalità

Con il presente provvedimento, in attuazione della citata legge regionale al fine di consentire alle imprese agricole la realizzazione degli interventi strutturali e di innovazione tecnologica in campo energetico vengono disposte le iniziative specifiche di seguito indicate.

Sono ammissibili a finanziamento i progetti che garantiscono i risultati di cui sopra ed in particolare:

- impianti termici alimentati a biomasse;
- interventi di contenimento dei consumi energetici negli allevamenti zootecnici;
- interventi di contenimento dei consumi d'energia nella climatizzazione delle serre;
- impianti di produzione ed utilizzo di biogas nell'azienda agricola;
- impianti di incenerimento o coincenerimento prioritariamente di carattere consortile dichiarati tecnicamente idonei dalla regione e impiegati ai fini energetici di cui agli artt. 1 e 7 del d.l. 11 gennaio 2001, n. 1, convertiti, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

Relativamente ai progetti prioritariamente di carattere consortile si precisa che gli stessi devono essere costituiti da una o più iniziative tra loro collegate che sviluppano le attività con la partecipazione diretta dei produttori di base.

Il progetto è pertanto considerato di carattere consortile solo se supportato da un formale accordo sottoscritto tra il proponente e direttamente da tutti i produttori di base partecipanti nonché da altri soggetti cointeressati al progetto.

In presenza di finanziamento regionale tale accordo preliminare deve trasformarsi in contratto definitivo tra le parti.

Nell'accordo deve essere puntualmente esplicitata:

- la quantità e le tipologie dei prodotti coinvolti;
- i vantaggi per i produttori di base;
- la natura, il costo e i tempi di realizzazione degli interventi previsti in progetto da parte di ciascun soggetto che sottoscrive l'accordo;
- l'impegno di ciascun soggetto a realizzare le iniziative di competenza con le modalità dettagliate nel progetto consortile.

Per le attività ove l'accordo ed il contratto non può intervenire tra le parti per situazioni oggettive indipendenti dalla volontà del richiedente, ciò deve essere analiticamente specificato e motivato in progetto.

Nel caso di imprese costituite e gestite direttamente dai produttori agricoli l'accordo può essere approvato con le modalità stabilite nello statuto della società.

Art. 2 - Beneficiari

2.1. Le imprese agricole singole e associate, e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle imprese - Sezione speciale imprenditori agricoli o Sezione coltivatori diretti - e le cooperative agricole iscritte alla Sezione III dell'Albo prefettizio.

2.2. Per gli interventi di incenerimento o coincenerimento:

- a) l'organizzazione interprofessionale di settore, di cui all'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228;
- b) i consorzi con personalità giuridica di diritto privato, aventi lo scopo anche di valorizzazione energetica.

2.3. Per gli interventi energetici di filiera imprese di produzione e trasformazione nel settore energetico, che aderiscono a progetti di filiera con i soggetti di cui ai punti 2.1 e 2.2.

Art. 3 - Tipologie di intervento

Gli aiuti vengono concessi per le seguenti tipologie di intervento:

3.1. Impianti termici alimentati a biomasse vegetale
È ammissibile a contributo l'insieme delle opere necessarie per la messa in opera ed il corretto funzionamento di generatori termici alimentati a biomassa.

3.2. Interventi di contenimento dei consumi energetici nelle aziende agricole

È ammesso a contributo l'utilizzo delle fonti rinnovabili per la razionalizzazione dei consumi energetici delle aziende agricole, quali:

- pompa di calore;
- cogenerazione a combustione;
- coibentazione.

3.3. Interventi di contenimento dei consumi d'energia nella climatizzazione delle serre

È ammesso a contributo l'intervento di coibentazione e riduzione delle perdite di calore e l'applicazione di tecnologie tendenti alla produzione di energia con fonti rinnovabili.

3.4. Impianti di sfruttamento biogas nelle aziende agricole

È ammesso l'intervento finalizzato al recupero del biogas su impianti nuovi od esistenti anche di tipo semplificato, comprensivo della vasca del digestore.

3.5. Impianti di incenerimento e coincenerimento

Sono ammessi gli impianti previsti dalla legge n. 49 del 9 marzo 2001 e successive modificazioni.

Sono escluse dal finanziamento le spese per l'acquisto di:

- terreni;
- animali vivi;
- diritti di produzione;
- apparecchiature e strumentazioni informatiche usate;
- macchine di natura non agricola (furgoncini o altro) non iscrivibili all'UMA.

Sono inoltre esclusi dal finanziamento:

- opere di manutenzione ordinaria;
- investimenti di sostituzione che non migliorano in alcun modo la situazione della produzione agricola.

Altri limiti e divieti specifici per settore sono indicati nel successivo punto 5.

Art. 4 - Entità del contributo

4.1. Il valore dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa è pari al 30% per le opere.

Per le domande presentate da giovani imprenditori agricoli, che si sono insediati in agricoltura in qualità di titolari da meno di cinque anni e di età compresa tra 18 e 40 anni, il valore dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa è pari al 45% per le opere.

4.2. Per le domande presentate da beneficiari di cui all'art. 2, punto 2.2, lettera a) e b) limitatamente al punto 3.5 il valore dell'aiuto espresso in percentuale della spesa ammessa è previsto fino al 50% per le opere.

Art. 5 - Forme di aiuto

L'aiuto è concesso secondo le seguenti modalità:

a) contributo in conto capitale: consiste nell'erogazione di contributo concorrente alla copertura delle spese di investimento;

b) concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui decennali: consiste nel concorso del pagamento degli interessi sui mutui decennali.

I criteri di applicazione verranno definiti con successivo provvedimento.

Art. 6 - Condizioni di ammissibilità al sostegno

Il sostegno agli investimenti è concesso ai beneficiari di cui all'art. 2 che, al momento della domanda, garantiscono le seguenti condizioni:

6.1. Capacità professionale dell'imprenditore

L'impresa agricola che effettua l'investimento deve essere diretta o rappresentata legalmente da soggetti che abbiano adeguata capacità professionale.

Tale capacità è presunta per i soggetti che:

- abbiano esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;

oppure

- siano in possesso di un titolo di studio di livello universi-

tario, di scuola media superiore, di istituto professionale o di centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. In questo caso la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

6.2. Rispetto delle normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali

Devono essere rispettate le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, comprovandone l'osservanza tramite autocertificazione.

6.3. Giovani imprenditori agricoli

I giovani imprenditori (età compresa 18 anni compiuti ed i 40 anni non compiuti) che presentano domanda possono raggiungere il requisito di cui al precedente punto 6.1 entro 3 anni a decorrere dal primo insediamento.

Art. 7 - Limiti, divieti, ammissibilità

7.1. L'intervento è ammesso solo per i beneficiari di cui all'art. 2 e finalizzato a ridurre i costi di produzione dei loro prodotti e a proteggere l'ambiente.

7.2. L'attività di produzione energetica deve essere connessa rispetto all'attività agricola od agroindustriale principale. È fatto divieto di iniziare i lavori prima che la domanda di aiuto sia stata presentata all'autorità competente.

7.3. Non sono ammessi a finanziamento lavori condotti in economia.

7.4. Gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre il termine di 24 mesi dalla data di concessione dei contributi, pena la revoca del contributo.

Art. 8 - Zonizzazione

La misura è applicabile in tutto il territorio regionale.

(BUR2003016)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14039

(3.2.0)

Primo provvedimento attuativo della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003: Definizione del sistema tariffario della residenza sanitario-assistenziale per disabili

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371, con il quale il Presidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11699 «Disposizioni a carattere organizzativo (IV provvedimento 2002)»;

Tenuto conto del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

Vista la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»;

Stimata la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;

Considerati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie»;

- 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» sanitari e socio-sanitari integrati;

Vista la d.c.r. 13 marzo 2002, n. 462, di approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004;

Viste le seguenti leggi regionali:

- 17 dicembre 2001, n. 26 «Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale» recante all'art. 4 disposizioni in materia sanitaria;

- 23 dicembre 2002, n. 34 «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 a legislazione vigente e programmatico»;

Richiamate:

- la d.g.r. del 1° luglio 1997, n. 29538 «Accreditamento

provvisorio dei presidi sanitari di riabilitazione extraospedaliera, già convenzionati ex art. 26, legge 833/78»;

- la d.g.r. 8 agosto 1997, n. 30713 «Accreditamento provvisorio delle residenze e centri diurni per handicappati appartenenti al sistema socio-sanitario. Finanziamenti a carico del Fondo Sanitario per l'anno 1997»;

- la d.g.r. 29 dicembre 1997, n. 33925 «Requisiti per l'accreditamento di nuove strutture residenziali e diurne appartenenti al sistema socio-sanitario. Finanziamenti a carico del Fondo Sanitario per l'anno 1997»;

- la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 3130 «Proroga per l'anno 2001 delle disposizioni in merito all'accreditamento delle strutture socio-sanitarie per anziani e disabili, e degli istituti di riabilitazione extraospedaliera, ex art. 26 della legge 833/78. Disposizioni in merito agli incrementi tariffari»;

- la d.g.r. 8 novembre 2002, n. 11007 «Conferma dell'accreditamento dei servizi socio-sanitari per handicappati e contestuale variazione del numero dei posti. Finanziamento a carico del Fondo Sanitario per l'anno 2002»;

Richiamata altresì la d.g.r. 7 aprile 2003 n. 7/12622, avente ad oggetto «Assegnazioni per l'anno 2003 alle ASL e, per la parte di competenza, al comune di Milano, dei finanziamenti per i servizi socio-sanitari integrati e per i servizi e gli interventi sociali. Modifiche di tariffe a carico del Fondo Sanitario Regionale» con la quale si è provveduto oltre che all'assegnazione delle risorse dei Fondi Sociale e Sanitario-Regionali, anche alla definizione degli incrementi tariffari da riconoscere alle strutture socio-sanitarie accreditate;

Dato atto che con d.g.r. 7 aprile 2003 n. 12620 «Definizione della nuova unità di offerta *Residenza Sanitario-Assistenziale per persone con disabilità* (RSD). Attuazione dell'art. 12, comma 2, della l.r. 11 luglio 1997, n. 31» sono stati stabiliti i criteri generali per la remunerazione delle prestazioni rese in funzione della classificazione degli ospiti per classi di fragilità, rinviando ad un successivo provvedimento della Giunta regionale la quantificazione delle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale, nonché la definizione delle modalità per la transizione dal vecchio al nuovo sistema;

Constatato che nell'Allegato C, della medesima deliberazione, si afferma che la struttura deve dimostrare, in sede di rendiconto, di avere assicurato agli ospiti il totale dei minuti settimanali previsti dalla somma delle classi di appartenenza degli ospiti, come definito dall'Allegato D, in base all'effettiva presenza degli stessi;

Dato atto altresì, che nello stesso allegato C viene stabilito in 1600 minuti settimanali per ospite lo standard medio di personale, valido ai fini sia dell'autorizzazione sia dell'accreditamento, e che tale standard deve essere raggiunto rispettando i rapporti tra le diverse figure professionali secondo i pesi percentuali stabiliti;

Assunto che con l'attuazione della sperimentazione, prevista dall'Allegato B della d.g.r. n. 12620/2003, si è rilevato che per alcuni ospiti le variabili età e durata di permanenza nella residenza comportano una diversa adattabilità (compliance) al modello assistenziale proprio della struttura con conseguente contenimento del carico assistenziale che può essere inferiore a 1.600 minuti settimanali per ospite;

Dato atto che in relazione a quanto sopra osservato nella sperimentazione sul campo dello strumento SIDI, si rende necessario autorizzare ed accreditare le strutture già funzionanti con uno standard anche diverso da 1.600 minuti settimanali per ospite, se il tempo di assistenza risulta adeguato a ben precise caratteristiche degli ospiti, e confermare la responsabilità della verifica in capo all'ASL territorialmente competente;

Stabilito di riconfermare lo standard medio di assistenza pari a 1.600 minuti settimanali per ospite, così come disposto nell'Allegato C, della d.g.r. n. 12620/2003, quale requisito di autorizzazione ed accreditamento per le residenze sanitario-assistenziali per disabili che entreranno ex novo nel sistema di residenzialità di lungoassistenza;

Richiamato l'Allegato E, parte integrante della deliberazione sopra citata, attraverso il quale si stabilisce che la Giunta regionale deve determinare con successivo provvedimento:

- l'entità della remunerazione di tutte le cinque classi, a carico del Fondo Sanitario, per le strutture accreditate;

- la remunerazione di ingresso per le strutture di nuovo accreditamento;

- l'entità del premio di qualità aggiunta per le strutture che

realizzeranno anticipatamente il piano delle opere e realizzeranno progetti educativi dedicati agli ospiti con maggior impegno socio-riabilitativo;

Preso atto che con il sistema di rilevazione SIDI, sia l'ente gestore sia le AA.SS.LL. sono risultate in grado di classificare immediatamente i livelli di fragilità dell'ospite e che pertanto si ritiene non necessario applicare una remunerazione di ingresso, così come disposto nell'Allegato E della d.g.r. n. 12620 del 7 aprile 2003, ma di riconoscere e remunerare secondo le tariffe corrispondenti;

Stabilito che la remunerazione per classi entrerà in vigore a seguito di stipula del contratto tra l'ente gestore e l'ASL di ubicazione della struttura che acquisterà le prestazioni a favore non solo dei propri residenti, ma anche di persone disabili provenienti e residenti in altre AA.SS.LL. lombarde;

Preso atto nell'ordine seguente:

- di quanto disposto con atto normativo nazionale, d.p.c.m. 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» che stabilisce nella misura del 70% la quota di Fondo Sanitario destinata complessivamente alle prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in regime residenziale per disabili gravi e del 30% l'onere a carico dei comuni e/o degli utenti;

- dei parametri stabiliti nell'Allegato E della d.g.r. n. 12620/2003 per la definizione della remunerazione tariffaria per tutte le cinque classi di fragilità degli ospiti;

- del calcolo del costo per classe sulla base del costo medio orario degli operatori presenti nel sistema, incrementato della quota di spese generali corrispondente alla media ponderata della percentuale delle spese generali relative ad ogni singola classe;

Precisato che la sopra richiamata d.g.r. n. 12620/2003, Allegato E, determinando i criteri per la remunerazione, resi applicativi dal presente provvedimento, ribadisce che la stessa è fissata dalle cinque classi definite dal sistema di valutazione SIDI e dai conseguenti e correlati parametri, e che la retribuzione complessiva all'ente gestore è composta da remunerazioni differenziate secondo le classi;

Preso atto che la remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale, applicando le tariffe stabilite dal presente provvedimento, interviene sui costi globali rilevati per il sistema delle strutture residenziali, in misura del 70%, coerentemente con quanto disposto dal d.p.c.m. 29 novembre 2001;

Ritenuto che per la compartecipazione degli utenti e/o dei comuni, fissata dal richiamato d.p.c.m. 29 novembre 2001 nella misura del 30%, venga definita una retta unica esposta da parte dell'ente gestore, sulla base del *case mix*, derivante dalle tariffe corrispondenti alla classificazione degli ospiti, che dovrà essere chiaramente quantificata, specificata nelle sue prestazioni costitutive e riportata quale debito informativo obbligatorio per l'accreditamento nella Carta dei Servizi;

Ritenuto di confermare che per gli ospiti degli IDR che rientrano nel sistema delle RSD:

- se accolti dal 23 aprile 2003 viene applicato il nuovo sistema di remunerazione definito con il presente atto;

- se già presenti al 22 aprile 2003, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della d.g.r. n. 12620/2003, verrà garantita una remunerazione giornaliera pari a quella stabilita dalla d.g.r. 12622/03, rispettivamente per i trattamenti base e differenziati, composta da rette a carico dell'utenza pari all'ammontare dell'assegno di accompagnamento e di quota a parte dei redditi personali dell'ospite nonché da finanziamenti a carico del Fondo Sanitario per la parte restante;

Ritenuto di confermare che il non possesso di tutti i requisiti ed in particolare di quelli gestionali, valutati in sede di conferma di accreditamento, darà luogo alla sospensione o alla revoca del provvedimento di accreditamento;

Dato atto che le RSD dovranno dotarsi della Carta dei Servizi, così come stabilisce la deliberazione 12620/03, e che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale darà le indicazioni necessarie, si ritiene indispensabile indicare che nella stessa l'ente gestore dovrà, tra l'altro, esplicitare:

1. i servizi che sono assicurati in ottemperanza all'accreditamento della struttura;

2. i servizi aggiuntivi che costituiscono un costo addizionale, rispetto alla retta praticata, a carico dell'utente e/o dei comuni;

3. la retta unica praticata agli utenti e/o ai comuni;

4. il sistema di valutazione, almeno annuale, della soddisfazione degli ospiti e/o delle famiglie e/o degli operatori e socializzazione dei risultati;

Assunto che la remunerazione regionale potrà essere determinata ed aggiornata periodicamente con successivi provvedimenti della Giunta regionale;

Stabilito di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ai fini della diffusione del provvedimento;

Valutate e fatte proprie le predette considerazioni;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge,

Delibera

Per quanto in parte motiva:

1. di stabilire per le strutture che otterranno l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento come RSD, le seguenti remunerazioni sanitarie giornaliere collegate alla classificazione dell'ospite, come determinata dall'applicazione della scheda SIDI e rappresentate nella tabella di seguito:

CLASSE	1	2	3	4	5
Minuti assistenza settimanali per ospite	2500	2000	1600	1200	900
Tariffa sanitaria giornaliera pro capite (quota fondo sanitario)	€ 108,00	€ 83,00	€ 65,00	€ 51,00	€ 41,00

2. di stabilire altresì, che le suddette remunerazioni verranno riconosciute, per ex CRH, ex IEAH e nuove strutture, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto tra ente gestore ed ASL di ubicazione della struttura che acquisterà le prestazioni a favore non solo dei propri residenti, ma anche di persone disabili provenienti e residenti in altre ASL lombarde;

3. di assumere l'avvenuta rilevazione sperimentale per tutti gli ospiti presenti nelle attuali strutture residenziali per disabili e di precisare che per alcuni ospiti le variabili età e durata di permanenza nella residenza comportano una diversa adattabilità (compliance) al modello assistenziale proprio della struttura, con conseguente contenimento del carico assistenziale necessario, evidenziando un grado di fragilità che può essere inferiore a 1.600 minuti di assistenza media settimanale per ospite, e quindi di assumere uno standard anche diverso da questo, in quanto più rispondente alle caratteristiche degli ospiti e di confermare la responsabilità della verifica in capo all'ASL territorialmente competente;

4. di fissare il requisito gestionale per l'autorizzazione e l'accreditamento in 1.600 minuti settimanali per ospite per le strutture nuove che presentano domanda di autorizzazione e di accreditamento dopo il 22 aprile 2003;

5. di confermare quanto indicato nell'allegato C della d.g.r. n. 12620/2003 che lo standard medio di assistenza deve rispettare i rapporti tra le diverse figure professionali secondo i pesi percentuali definiti nella deliberazione stessa;

6. di confermare che per gli ospiti dell'IDR che rientrano nel sistema delle RSD:

- se accolti dal 23 aprile 2003 viene applicato il nuovo sistema di remunerazione definito con il presente atto;

- se già presenti al 22 aprile 2003, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della d.g.r. n. 12620/2003, verrà garantita una remunerazione giornaliera pari a quella stabilita dalla d.g.r. 12622/03, rispettivamente per i trattamenti base e differenziati, composta da rette a carico dell'utenza pari all'ammontare dell'assegno di accompagnamento e di quota a parte dei redditi personali dell'ospite nonché da finanziamenti a carico del Fondo Sanitario per la parte restante;

7. di stabilire che le strutture che non possiederanno tutti i requisiti, valutati in sede di conferma di accreditamento, potranno essere passibili di sospensione o di revoca del provvedimento di accreditamento;

8. di ritenere necessario prevedere che, qualora una struttura, accreditata come CRH, IEAH e IDR e non possieda ne lo standard medio di assistenza di 1.600 minuti settimanali per ospite, ne lo standard medio di assistenza derivante dalla classificazione con la scheda SIDI, l'ente gestore è tenuto a presentare un piano di acquisizione del personale che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2004, da allegare all'istanza di autorizzazione ed accreditamento come RSD, alla ASL territorialmente competente;

9. di ritenere altresì necessario che quelle strutture che possiedono lo standard medio di assistenza di 1.600 minuti settimanali per ospiti ma non lo standard medio di assistenza derivante dalla classificazione con la scheda SIDI, l'ente gestore è tenuto a presentare un piano di acquisizione di personale che dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2004, da allegare all'istanza di autorizzazione ed accreditamento come RSD, alla ASL territorialmente competente;

10. di precisare che una struttura che non intenda accreditarsi, deve in ogni caso essere in possesso dei requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento, ai sensi del d.P.R. 14 gennaio 1997 e di quanto stabilito negli allegati A e C della d.g.r. n. 12620/2003;

11. di disporre che la compartecipazione degli utenti e/o dei comuni, è definita dagli enti gestori con una retta unica, sulla base del *case mix*, coerente con la classificazione degli ospiti, che dovrà essere chiaramente quantificata e specificata nelle sue prestazioni costitutive e riportata quale debito informativo obbligatorio per l'accreditamento nella Carta dei Servizi;

12. di stabilire che le RSD dovranno dotarsi della Carta dei Servizi, come disposto con la d.g.r. n. 12620/2003, nella quale l'ente gestore dovrà, tra l'altro, esplicitare:

- i servizi che sono assicurati in ottemperanza all'accreditamento della struttura;

- i servizi aggiuntivi che costituiscono un costo addizionale, rispetto alla retta praticata, a carico dell'utente e/o dei comuni;

- la retta unica praticata agli utenti e/o ai comuni;

- il sistema di valutazione almeno annuale della soddisfazione degli ospiti e/o delle famiglie e/o degli operatori e socializzazione dei risultati;

13. di precisare che la remunerazione regionale potrà essere determinata ed aggiornata periodicamente con successivi provvedimenti della Giunta regionale;

14. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

Il segretario: Sala

(BUR2003017)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14041

Programma di finanziamento dei progetti di interesse regionale relativi a strutture residenziali innovative per favorire la vita autonoma di soggetti disabili privi dell'assistenza dei familiari ai sensi dell'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamato l'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) che prevede, negli interventi in materia di solidarietà sociale, l'attivazione di un programma di interventi realizzati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza alle persone disabili gravi di cui all'art. della legge 5 febbraio 1992 n. 104, per la cura e l'assistenza di dette persone prive del sostegno familiare;

Richiamato altresì il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 dicembre 2001 n. 470 recante «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 in materia di interventi a favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei familiari» che ha disciplinato i requisiti dei soggetti abilitati alla presentazione delle domande di finanziamento, le caratteristiche dei progetti finanziabili, i criteri per la individuazione dei progetti da finanziarie nonché le modalità per la concessione ed erogazione dei finanziamenti assegnati alle Regioni sulla base di appositi indicatori demografici attribuendo altresì alle Regioni il compito di valutazione dei progetti, di erogazione dei finanziamenti nonché di monitoraggio e di validazione dei progetti secondo proprie autonome determinazioni;

Preso atto che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con decreti 8 febbraio 2002 e 16 aprile 2002 ha ripartito alle Regioni e Province autonome le risorse di cui all'art. 81 assegnando alla Regione Lombardia la somma complessiva di € 10.500.032,63 relativa agli anni 2001 e 2002;

Rilevato che la Giunta regionale con propria deliberazione

del 24 ottobre 2002, n. 10803 ha ripartito le risorse di cui sopra alle ASL e al comune di Milano per il finanziamento delle iniziative territoriali determinando, all'allegato 3, scheda g della citata d.g.r., i requisiti dei soggetti beneficiari, gli obiettivi e gli ambiti di intervento, i criteri di definizione dei progetti, le modalità operative con relativi criteri per la concessione e revoca dei contributi;

Evidenziato che con la stessa delibera la Giunta regionale ha determinato di riservare in capo alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale una quota del 5% pari a € 525.000,00 per la realizzazione di interventi di interesse regionale;

Individuati due progetti di particolare interesse regionale promossi rispettivamente da:

- Fondazione «I care, ancora-onlus» di Milano in qualità di capofila di associazione temporanea di scopo composta da «Associazione Comunità e Famiglia», «La cordata Coop. Sociale» e «Fondazione Idea Vita onlus» per la realizzazione del progetto di «Residenza integrata territoriale S. Maria alla Fontana» con un costo complessivo pari a € 515.019,00 di cui € 260.396,00 quale quota di intervento a favore di persone disabili;

- Coop. Soc. Geode di Rho per la realizzazione del progetto «Autonomia - dalla famiglia alla propria casa - un progetto nella territorialità autonoma delle persone disabili» con un costo complessivo pari a € 1.290.000,00;

Considerato che:

a) il progetto della Fondazione «I care, ancora-onlus» è finalizzato alla realizzazione di una residenza integrata territoriale S. Maria alla Fontana, per dare ospitalità a n. 5 persone disabili gravi in spazi abitativi completamente ristrutturati offrendo un contesto in grado di rispondere alle esigenze di vita adulta dei disabili, sia intellettivi che fisici valorizzando la possibilità di creare collaborazioni con studenti universitari, con giovani coppie e con famiglie normali nella forma di condominio solidale;

b) il progetto della Coop. Soc. Geode di Rho è finalizzato alla realizzazione di nuclei abitativi di due, quattro appartamenti destinati a:

- persone disabili con specifiche esigenze legate alla composizione del nucleo familiare, con diverse età e diverso grado di complessità e di bisogno accuditivi,

- giovani coppie disponibili a vivere per un periodo limitato nel tempo l'esperienza del vicinato solidale, con nucleo centrale del progetto costituito da cinque disabili più nucleo aggiuntivo di tre disabili;

Valutato da parte della Direzione proponente che i progetti presentati dagli enti rispondono in maniera diversificata alle esigenze delle persone disabili privi dell'assistenza dei familiari favorendo una vita il più possibile autonoma da parte di queste persone;

Accertato che i soggetti proponenti sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal regolamento attuativo ovvero rientrano nelle categorie: Onlus, Cooperative, Volontariato, Associazioni ed Enti di Promozione Sociale, Fondazioni ed altri organismi senza scopo di lucro, con diretta e comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e della tutela di persone con grave handicap, dimostrata da:

- l'iscrizione ai relativi albi o registri,

- lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza alle persone disabili da almeno due anni comprovata da convenzioni stipulate con gli enti locali o con le ASL;

Ritenuto pertanto opportuno articolare il programma complessivo presentato dalla Regione Lombardia, volto a dare risposta in termini innovativi ai bisogni delle persone disabili privi dell'assistenza dei familiari, prevedendo l'assegnazione ai soggetti proponenti di cui sopra di un contributo con gli stessi criteri fissati per le medesime tipologie progettuali con d.g.r. n. 10803/2002 (allegato 3, scheda g) ossia nel limite massimo del 70% del costo del progetto e con un massimale di € 200.000,00 per unità abitativa di non meno di due persone;

Dato atto che alla spesa di € 525.000,00 si farà fronte con le risorse disponibili sull'U.P.B. 3.6.5.1.2.97 capitolo 5922 del bilancio regionale 2003;

Ritenuto di dover pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale;

Visto il d.p.g.r. 24 maggio 2000, n. 13371 con il quale il Pre-

sidente della Giunta regionale ha conferito a Gian Carlo Abelli l'incarico di Assessore alla Famiglia e Solidarietà Sociale;

Vista la d.g.r. 23 dicembre 2002, n. 11699, inerente l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Tutto quanto sopra richiamato e considerato;

A voti unanimi espressi nella forme di legge

Delibera

1. di approvare il seguente programma regionale di finanziamento dei progetti, di cui alle schede allegate, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con l'assegnazione ai soggetti beneficiari indicati nella seguente tabella del contributo a fianco di ciascuno indicato:

Soggetti beneficiari	Titolo del progetto	Costo progetto	Contributo assegnato
Fondazione «I care, ancora-onlus» - Milano	Residenza integrata territoriale S. Maria alla Fontana in Milano	€ 515.019,00 di cui € 260.396,00 per quota disabili	€ 200.000,00
Coop. Soc. «Geode» - Rho	Progetto «Autonomia»	€ 1.290.000,00	€ 325.000,00
TOTALE		€ 1.805.000,00	€ 525.000,00

2. che alla spesa di € 525.000,00 si farà fronte con le risorse disponibili sull'U.P.B. 3.6.5.1.2.97 capitolo 5922 del bilancio regionale 2003;

3. di stabilire che per l'attuazione dei progetti restano valide le disposizioni riportate alla scheda g) dell'allegato 3 della d.g.r. 24 ottobre 2002, n. 10803 e che entro 18 mesi, dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo, le strutture di accoglienza devono essere attive ed operanti;

4. dare mandato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - U.O. Interventi Socio Sanitari e Socio Assistenziali - di espletare tutti gli adempimenti per la puntuale attuazione dei singoli progetti di intervento, secondo le disposizioni di cui alla scheda g) dell'allegato 3 alla d.g.r. 24 ottobre 2002, n. 10803;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

•

**INTERVENTO DI INTERESSE REGIONALE
EX ART. 81 LEGGE 388/2000
SCHEDA DI PROGETTO N. 1**

SOGGETTO PROPONENTE	Fondazione «I care, ancora-onlus» in qualità di capofila di Associazione Temporanea di Scopo (ATS) composta da: <ul style="list-style-type: none"> «Associazione Comunità e Famiglia», «La Cordata Coop. Sociale», «Fondazione Idea Vita-onlus».
REQUISITI	Onlus di comprovata esperienza certificata: <ul style="list-style-type: none"> l'iscrizione ai relativi albi o registri, lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza alle persone disabili da almeno due anni comprovata da convenzioni stipulate con gli enti locali o con le ASL.
TITOLO DEL PROGETTO	Residenza Integrata Territoriale (RIT) S. Maria alla Fontana - Milano.
CONTENUTI DEL PROGETTO	Il progetto vuole dare una risposta innovativa e di qualità alla esigenza di vita adulta autonoma dalla famiglia che le persone disabili, anche gravi, prive dell'assistenza dei familiari esprimono con crescente consapevolezza e determinazione. L'idea centrale è la volontà di creare e favorire collaborazioni tra giovani con esigenze diverse che trovano, nell'esperienza della vita comunitaria, un elemento di crescita e di testimonianza civile e culturale. Il modello prevede la realizzazione di una struttura abitativa che possa ospitare, oltre alle persone disabili, giovani studenti universitari, studenti lavoratori e giovani coppie così da rendere l'intera struttura di accoglienza ricettiva e diverse tipologie di bisogni. Si realizza in sintesi l'idea del «condominio solidale» autonomo anche dal punto di vista gestionale. Il progetto prevede la realizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> 4 nuclei per n. 5 persone disabili, anche gravi, sia intellettivi che fisici; 5 nuclei per n. 10 studenti universitari; n. 2 nuclei per n. 2 giovani coppie; spazi comuni per pranzo ed attività varie. La residenza si trova in Milano nella ex casa parrocchiale della Chiesa di Santa Maria alla Fontana. La ristrutturazione prevede l'adeguamento della struttura per l'abbattimento delle barriere architettoniche con inserimento di ascensore.

N. NUCLEI E DISABILI OSPITATI	4 nuclei per cinque disabili privi dell'assistenza dei familiari.
COSTO DEL PROGETTO	€ 515.019,00 di cui € 260.396,00 quale quota di intervento a favore di persone disabili.
NOTE	Tutta la documentazione progettuale è disponibile presso la Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.

•

**INTERVENTO DI INTERESSE REGIONALE
EX ART. 81 LEGGE 388/2000
SCHEDA DI PROGETTO N. 2**

SOGGETTO PROPONENTE	Cooperativa Sociale Geode di Rho in convenzione con il comune di Arluno.
REQUISITI	Cooperativa Sociale di comprovata esperienza certificata da: <ul style="list-style-type: none"> l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di tipo A al n. 92, lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza alle persone disabili da almeno due anni comprovata da gestione di una RSD per disabili gravi con convenzioni stipulate con gli enti locali o con le ASL.
TITOLO PROGETTO	Progetto «Autonomia - dalla famiglia alla propria casa - un progetto per la residenzialità autonoma delle persone disabili».
CONTENUTI DEL PROGETTO	Il progetto vuole offrire l'opportunità a disabili gravi privi dell'assistenza dei familiari di un luogo in cui vivere e soprattutto realizzare quel progetto di vita autonoma e conseguentemente di indipendenza dalle figure genitoriali. Lo sviluppo del progetto e la modularietà delle soluzioni abitative consentono di assicurare alle persone disabili una possibilità di residenzialità che rispetti le loro esigenze. Il progetto permetterà: <ul style="list-style-type: none"> a persone disabili «attive socialmente di realizzare l'obiettivo di una propria casa consentendo loro quel livello di servizi e quel grado di aiuto che spesso impedisce tale scelta; a giovani coppie di avere una casa a prezzo calmierato; a utenze fragili di scegliere una dimensione di vita sociale capace di superare la dimensione della solitudine. Il progetto prevede la realizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> una zona aperta alle cittadinanze ed attrezzata con una piscina accessibile prioritariamente alle utenze sociali, anziani, disabili; una serie di nuclei abitativi di due, quattro appartamenti destinati a: <ul style="list-style-type: none"> persone disabili con specifiche esigenze legate alla composizione del nucleo familiare, con diverse età e diverso grado di complessità e di bisogno accuditivi; giovani coppie disponibili a vivere per un periodo limitato nel tempo l'esperienza del vicinato solidale; con nucleo centrale del progetto costituito da cinque disabili più nucleo aggiuntivo di tre disabili. Il progetto prevede la realizzazione di 16 nuclei abitativi. Il progetto completa il complesso edilizio della RSD «Ca' Luigi» di Arluno e propone una soluzione innovativa ed autosufficiente dal punto di vista gestionale.
NUCLEI E DISABILI OSPITATI	5 nuclei per 8 disabili privi dell'assistenza dei familiari.
COSTO PROG.	€ 1.290.000,00
NOTE	Tutta la documentazione progettuale è disponibile presso la Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale.

(BUR2003018)

(5.3.4)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14086

Secondo bando per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a fondo perduto a privati ed enti pubblici per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione sul territorio della Regione Lombardia in attuazione del Programma «Tetti fotovoltaici»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione CIPE del 19 novembre 1998 «linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra», con la quale vengono stabiliti gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra al 2008-2012;

Visto il libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE il 6 agosto 1999, con il quale si indica, per la tecnologia fotovoltaica, l'obiettivo nazionale da conseguire al 2008-2012 pari a una potenza installata di circa 300 MW;

Vista altresì la deliberazione n. 39 del 10 ottobre 2000 con la quale è stato approvato dal Consiglio Regionale il «Programma Regionale di Sviluppo della VII legislatura» che

comprende, all'interno dell'obiettivo programmatico 9.1 «Politica energetica regionale», l'obiettivo gestionale 9.1.1.4 «Diffusione di impianti solari termici e fotovoltaici»;

Visto il d.d. n. 106/2001/SIAR/DEC del Ministero dell'Ambiente che definisce e avvia il Programma «Tetti fotovoltaici» e, in particolare, il sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici e privati attraverso le Regioni e le Province autonome che aderiscono al sottoprogramma stesso;

Vista la legge 27 dicembre 2002 n. 289 con particolare riferimento all'art. 72;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112»;

Vista la d.g.r. 23 novembre 2001 n. 7/7041 con la quale è stato approvato il bando per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi per l'attuazione, ai sensi del d.m. n. 106/2001/SIAR/DEC del Ministero dell'Ambiente, del 1° sottoprogramma rivolto ai soggetti pubblici e privati attraverso le Regioni e le Province autonome e con la quale, in merito alle funzioni delegate alle Province ai sensi della suddetta legge regionale n. 1/2000 in materia di programmi di interventi per la promozione delle fonti rinnovabili e della conseguente istruttoria delle istanze presentate, è stata delegata alle stesse la gestione dell'iniziativa a partire dalla fase di ricezione delle domande di contributo fino alla liquidazione finale dei contributi stessi;

Visto il d.d. n. 973/2001/SIAR/DEC del Ministero dell'Ambiente di rifinanziamento del Programma «Tetti fotovoltaici» che, all'art. 3, prevede che le regioni concorrano alla realizzazione dello stesso con un cofinanziamento del 50%;

Visto il d.d. n. 466/2002/SIAR/DEC del 24 luglio 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, pubblicato sulla G.U. n. 199 del 26 agosto 2002, con il quale, nell'ambito della ripartizione delle risorse tra le regioni, sono assegnate alla Regione Lombardia risorse pari a € 2.167.188,00;

Visto il d.d. n. 606/2003/IAR/DEC dell'11 aprile 2003 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con il quale, in aggiunta alle risorse già impegnate con il d.d. 21 dicembre 2001 DEC/SIAR//2001/973 e ripartite con il d.d. 24 luglio 2002, sono assegnate alla Regione Lombardia ulteriori risorse pari a € 1.612.405,00;

Visto in particolare l'art. 2 del suddetto d.d. 606/2003/SIAR/DEC dell'11 aprile 2003 con il quale è confermata la validità dei precedenti provvedimenti d.d. 973/2001/SIAR/DEC del 21 dicembre 2001 e d.d. n. 466/2002/SIAR/DEC del 24 luglio 2002 ad eccezione dell'art. 2 che stabilisce che:

- una prima quota pari al 50% delle risorse assegnate sarà trasferita alle regioni a seguito della pubblicazione del bando sui bollettini ufficiali delle Regioni;
- una quota pari al 45% delle risorse assegnate sarà trasferita al ricevimento, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie degli ammessi al finanziamento;
- la restante quota del 5% sarà trasferita sulla base di specifica rendicontazione di spesa che attesti l'avvenuta utilizzazione dei fondi trasferiti;

Visto il regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore «*de minimis*»;

Considerato che, per l'attuazione della seconda iniziativa relativa alla diffusione degli impianti fotovoltaici, la Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità ha confermato il coinvolgimento delle Province, in merito alle funzioni delegate dalla legge regionale n. 1/2000 in materia di programmi di intervento per la promozione delle fonti rinnovabili delegando alle stesse la gestione dell'iniziativa a partire dalla fase di ricezione delle domande di contributo fino alla liquidazione finale dei contributi;

Visto il documento «Secondo bando per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a privati ed enti pubblici per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione sul territorio della Regione Lombardia in attuazione del Programma «Tetti fotovoltaici» e i relativi Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

Dato atto che le Province hanno aderito formalmente all'iniziativa e che il documento di cui al comma precedente è la

risultanza di una approfondita discussione attraverso la partecipazione dei rappresentanti delle Province nell'ambito dei lavori della Commissione tecnica con le Amministrazioni provinciali costituita, ai sensi del d.P.R. 551/99 e della legge regionale 5 gennaio 2001 n. 1, con decreto n. 1585 del 25 gennaio 2001 del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità;

Dato atto del supporto tecnico fornito, ai sensi della Convenzione approvata con d.g.r. 23 novembre 2001 n. 7/7041 e stipulata in data 27 dicembre 2001, dal Dipartimento di Energetica del Politecnico di Milano in merito ai criteri da adottare per la valutazione delle domande di contributo;

Ritenuto di provvedere alla copertura della quota regionale di cofinanziamento al 50% della spesa per l'incentivazione degli impianti fotovoltaici pari a € 3.779.593,00, utilizzando le somme disponibili sulla UPB 4.9.1.1.3.138 capitolo 5792/2003;

Ritenuto di riconoscere alle Province, per l'espletamento delle attività di gestione dell'iniziativa a partire dalla fase di ricezione delle domande di contributo fino alla liquidazione finale dei contributi stessi, la quota del 5% delle risorse complessive di cofinanziamento Ministero-Regione, da attribuire in percentuale alle risorse attribuite alle Province stesse per l'incentivazione delle iniziative, pari a € 377.953,30, utilizzando le somme disponibili sulla UPB 4.9.1.1.3.138 capitolo 5788/2003;

Visto il documento «Linee di indirizzo per l'applicazione dell'art. 72 della legge 289/2002 (finanziaria statale 2003), relativo ai contributi a fondo perduto destinati alle imprese» approvato dal CO.DI.GE. nella seduta del 17 luglio 2003;

Ritenuto di stabilire che, per i soggetti che ricadono nel campo di applicazione dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la quota soggetta a rimborso è pari al 50% dell'importo contributivo e il tasso di interesse da applicare è pari allo 0,50% annuo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di incentivare, richiamate le motivazioni e le conseguenti proposte e valutazioni di cui alle premesse che qui si intendono integralmente recepite e approvate, la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici al fine di perseguire gli obiettivi previsti dal Libro Bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal CIPE il 6 agosto 1999 e in accordo con il Programma Regionale di Sviluppo;

2. di approvare il documento «Secondo bando per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a privati ed enti pubblici per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione sul territorio della Regione Lombardia in attuazione del Programma «Tetti fotovoltaici» e i relativi Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;

3. di destinare per il finanziamento degli interventi d'installazione di impianti fotovoltaici la somma complessiva di € 7.559.186,00 derivante:

- a) da risorse assegnate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con i decreti direttoriali n. 466/2002/SIAR/DEC del 24 luglio 2002 e n. 606/2003/IAR/DEC dell'11 aprile 2003 pari a € 3.779.593,00;
- b) da risorse autonome regionali pari a € 3.779.593,00 attingendo alla UPB 4.9.1.1.3.138 capitolo 5792 del bilancio 2003;

4. di stabilire che, per i soggetti ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, la quota soggetta a rimborso è pari al 50% dell'importo del contributo concesso e il tasso di interesse da applicare è pari allo 0,50% annuo;

5. di rimandare a un successivo provvedimento la definizione delle modalità di rientro, alla Regione Lombardia, della quota di contributo soggetta a rimborso di cui al precedente punto 4;

6. di avvalersi delle Province per quanto riguarda la gestione dell'iniziativa secondo le modalità contenute nel documento di cui al precedente punto 2, a partire dalla fase di ricezione e di valutazione delle domande di contributo fino alla liquidazione finale dei contributi stessi, dando atto che eventuali domande di contributo, relative ad impianti da installare su strutture edilizie di proprietà delle Province, saranno valutate congiuntamente da funzionari regionali e provinciali;

7. di stabilire che per le attività di delega di cui al precedente punto 6 viene riconosciuta alle Province, sulla base delle risorse per la realizzazione degli impianti attribuite alle Province stesse, una somma complessiva pari a € 377.953,30, attingendo alla UPB 4.9.1.1.3.138 capitolo 5788 del bilancio 2003;

8. di stabilire il trasferimento alle Province, da effettuarsi con decreti del dirigente regionale competente, delle risorse complessive destinate agli interventi di installazione degli impianti fotovoltaici di cui precedente punto 3 pari a € 7.559.186,00 e alle attività di delega relativa all'attuazione del bando regionale pari a € 377.953,30, secondo le seguenti modalità:

- il 50% delle risorse complessive pari a € 3.779.593,00 ad avvenuta approvazione, da parte della Regione Lombardia, delle graduatorie di pre - assegnazione dei contributi;
- il 45% delle risorse complessive pari a € 3.590.613,35 ad avvenuta totale assegnazione definitiva dei contributi da parte delle Province e a seguito delle relative comunicazioni provinciali agli uffici regionali;
- il rimanente 15% sulla base di specifica rendicontazione di spesa che attestati l'avvenuta erogazione delle risorse di cui alle precedenti lettere a) e b);
- l'importo relativo alle attività di delega per la gestione del bando pari a € 377.953,30 ad avvenuta approvazione del presente provvedimento;

9. di subordinare il finanziamento dell'iniziativa, per quanto riguarda la quota di cofinanziamento ministeriale del 50%, ad avvenuto trasferimento dei fondi statali alla Regione Lombardia;

10. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della presente deliberazione comprensiva degli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7;

11. contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima.

Il segretario: Sala

Secondo bando per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a fondo perduto a privati ed enti pubblici per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione sul territorio della Regione Lombardia in attuazione del Programma «Tetti fotovoltaici»

Premessa

Per raggiungere le finalità dello sviluppo e della diffusione delle fonti rinnovabili che permettono il contenimento dei fenomeni di inquinamento ambientale nel territorio regionale con particolare riferimento agli obiettivi stabiliti dal protocollo di Kyoto a livello globale e dai provvedimenti dell'Unione Europea, la realizzazione di politiche di sviluppo socio-economico delle aree interessate dagli interventi, con particolare riflesso sui livelli occupazionali, la crescita e la competitività dell'industria del settore, con ampie possibilità in termini di indotto e di valorizzazione delle risorse locali, la Regione Lombardia ha aderito al sottoprogramma rivolto alle Regioni e Province autonome del Programma «Tetti fotovoltaici».

La diffusione delle fonti rinnovabili e della tecnologia fotovoltaica in particolare, attraverso l'attuazione del Programma «Tetti fotovoltaici», si basa anche su alcuni provvedimenti normativi, quali:

- la legge n. 133/99 che, all'articolo 10, comma 7, primo periodo, prevede che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e che l'energia consumata, sia autoprodotta sia ricevuta in conto scambio, non è soggetta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica;
- la deliberazione n. 224/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che concerne la disciplina delle condizioni tecniche-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici di

potenza nominale non superiore a 20 kW situati sul territorio nazionale.

Art. 1 - (Finalità)

- Il presente bando, disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo pubblico a fondo perduto per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa tensione.

Per le imprese e qualsiasi altro soggetto riconducibile alla definizione di cui al punto 3.7, la quota pari al 50% del contributo concesso è soggetta a rimborso.

- Non rientrano tra gli interventi finanziabili gli interventi di ampliamento, di ristrutturazione o di sostituzione di parti di impianti fotovoltaici già esistenti.

Art. 2 - (Disponibilità finanziarie e relative ripartizioni)

- Per l'incentivazione degli interventi di cui al presente bando sono poste a disposizione risorse economiche pari a € 7.559.186,00 derivanti da:

- € 3.779.593,00 risorse provenienti dal bilancio della Regione Lombardia;
- € 3.779.593,00 risorse statali attribuite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.

- Le risorse economiche di cui al comma precedente sono suddivise, nella percentuale del 50%, tra le categorie «soggetti pubblici» e «soggetti privati» e sono ripartite tra le Amministrazioni provinciali della Lombardia (nel seguito indicate come Province) nel modo seguente:

- risorse pari a € 2.200.000,00 equamente suddivise tra le Province con un importo, per ognuna, pari a € 200.000,00;

- le rimanenti risorse a disposizione, pari a € 5.359.186,00, ripartite tra le Province in proporzione alla popolazione residente (fonte ISTAT 1999).

- Si considerano appartenenti alla categoria «soggetti privati» anche tutti i soggetti riconducibili alla definizione di cui al successivo punto 3.7.

RIPARTIZIONE COMPLESSIVA DELLE RISORSE

Provincia	Quota fissa (euro)	% popolazione	Quota percentuale (euro)	Quota totale (euro)
Bergamo	200.000,00	10,59%	567.537,80	767.537,80
Brescia	200.000,00	12,05%	645.781,91	845.781,91
Como	200.000,00	5,95%	318.871,57	518.871,57
Cremona	200.000,00	3,69%	197.753,96	397.753,96
Lecco	200.000,00	3,41%	182.748,24	382.748,24
Lodi	200.000,00	2,15%	115.222,50	315.222,50
Mantova	200.000,00	4,12%	220.798,46	420.798,46
Milano	200.000,00	41,57%	2.227.813,62	2.427.813,62
Pavia	200.000,00	5,50%	294.755,23	494.755,23
Sondrio	200.000,00	1,97%	105.575,96	305.575,96
Varese	200.000,00	9,00%	482.326,74	682.326,74
TOTALE	2.200.000,00	100,00%	5.359.186,00	7.559.186,00

Art. 3 - (Requisiti soggettivi e obblighi del beneficiario)

- Possono presentare domanda di contributo a fondo perduto tutti i soggetti pubblici e privati che, alla data di presentazione della domanda stessa, siano proprietari (esclusi, quindi, tutti i soggetti titolari di contratto di locazione) o esercitino un diritto reale di godimento di durata non inferiore a dodici anni sulla struttura edilizia cui si riferisce l'intervento.

- Ogni soggetto pubblico o privato può presentare un numero di domande di contributo non superiore a tre.

- È fatto espresso divieto al soggetto beneficiario di alienare e/o dismettere l'impianto fotovoltaico prima che siano trascorsi almeno 12 (dodici) anni a partire dalla data del collegamento dell'impianto stesso alla rete di distribuzione.

- Nel caso di alienazione o di estinzione di diritti reali di godimento sulla struttura sede dell'installazione dell'impianto oggetto del contributo, l'avente causa deve

impegnarsi con atto scritto a mantenere l'impianto per la durata prevista di cui al comma precedente. Il beneficiario del contributo deve, entro due mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina l'alienazione o la cessazione del diritto reale di godimento, pena la revoca del contributo erogato e la restituzione del contributo stesso maggiorato del pagamento degli interessi legali, trasmettere al competente ufficio provinciale l'atto da cui risulti il suddetto impegno.

3.5 È obbligatorio che la titolarità del contratto di fornitura di energia elettrica, alla data di presentazione della domanda di contributo, sia in capo al soggetto richiedente. È altresì obbligatorio che il contratto di fornitura di energia elettrica sia in bassa tensione.

3.6 Per quanto riguarda le domande presentate dalle imprese e da qualsiasi altro soggetto riconducibile alla definizione di cui al successivo punto 3.7, l'eventuale contributo erogato è soggetto alle seguenti due condizioni.

- La disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di stato d'importanza minore «de minimis» (Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001) stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti accordati allo stesso beneficiario, nell'arco degli ultimi tre anni, non deve eccedere il massimale di € 100.000,00. Il contributo o quota parte di esso verrà concesso solo se il nuovo aiuto «de minimis» non comporterà il superamento del suddetto massimale nel triennio di riferimento. A tal fine, all'atto della presentazione della domanda di contributo, le imprese devono obbligatoriamente, all'interno del modulo di domanda (Allegato 1), comunicare se nel triennio precedente la richiesta di contributo hanno ricevuto aiuti «de minimis» e, in caso affermativo, fornire informazioni con relazione dettagliata.

- In applicazione della disciplina introdotta dall'art. 72 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge finanziaria 2003) la quota pari al 50% dei contributi concessi alle imprese è soggetta a rimborso. La decorrenza di tale rimborso inizia dal primo quinquennio della concessione del contributo e deve terminare, secondo un piano quinquennale di rientro, nel secondo quinquennio. Il tasso di interesse da applicare alla quota soggetta è pari allo 0,50%.

3.7 Si precisa, ai fini di quanto espresso al precedente punto 3.6, che per impresa deve intendersi qualsiasi soggetto, autonomo centro di imputazione giuridica, che svolga un'attività rilevante dal punto di vista economico (industriale, commerciale, di prestazione di servizi) compreso lo sfruttamento dell'opera dell'ingegno; non è richiesto dunque il fine di lucro, ma è sufficiente che l'attività venga svolta secondo criteri di economicità e sia idonea in astratto a generare un profitto. Ne consegue che ricadono - e sono soggetti all'applicazione dell'art. 72 - non solo le imprese propriamente tali, a norma del codice civile, ma anche i soggetti che, pur non costituendo impresa in senso codicistico, svolgono attività con rilevanza economica, sia essa prevalente o non prevalente nell'ambito dell'attività da essi complessivamente esercitata.

Nel caso di soggetto non imprenditoriale in senso proprio (es. onlus), si cadrà nell'applicazione del suddetto art. 72 nel caso in cui il contributo venga concesso in relazione allo svolgimento di quelle attività dotate di rilevanza economica.

Si evidenzia, infine, che nel concetto di impresa vanno compresi - e soggetti, quindi, all'applicazione dell'art. 72 - anche i consorzi tra imprese.

Con successivo provvedimento regionale saranno definite le modalità di rientro, alla Regione Lombardia, della quota del 50% del contributo concesso soggetta a rimborso.

Art. 4 - (Requisiti oggettivi)

4.1 Alla data di presentazione della domanda di contributo la struttura edilizia deve essere completata e in possesso del certificato di abitabilità o di agibilità.

4.2 Sono ammissibili esclusivamente gli interventi la cui realizzazione risulti avviata, eseguita e fatturata a partire dalla data di ricevimento della comunicazione provinciale di assegnazione del contributo (vedasi successivo art. 8).

4.3 Possono essere ammessi al contributo pubblico esclusivamente gli interventi d'installazione di impianti fotovoltaici, di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW collegati alla rete elettrica di distribuzione a bassa tensione, i cui moduli fotovoltaici costituiscano parte degli elementi costruttivi fissi di strutture edilizie o siano saldamente installati sulle strutture edilizie stesse.

4.4 Sono ammissibili a contributo anche gli interventi d'installazione sugli elementi di arredo urbano ed i sistemi fotovoltaici installati su palo (sistemi di illuminazione, sistemi ad inseguimento «girasole», ecc.).

4.5 Non sono ammissibili al contributo le installazioni di impianti le cui strutture di supporto del generatore fotovoltaico siano appoggiate o ancorate al terreno.

4.6 Non sono ammessi gli interventi per i quali, alla data di presentazione della documentazione finale per l'erogazione del contributo, sia in corso un contratto di locazione finanziaria (leasing).

4.7 La connessione degli impianti fotovoltaici alla rete elettrica di distribuzione, attraverso la rete di utente in bassa tensione (cioè la rete elettrica della struttura edilizia o dell'elemento di arredo urbano cui si riferisce l'intervento), costituisce un ulteriore requisito obbligatorio ai fini dell'ammissione al contributo.

4.8 Gli impianti fotovoltaici dovranno essere conformi alla specifica tecnica di fornitura predisposta dall'ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (*di seguito indicato come ENEA*), di cui all'Allegato 6, relativa agli aspetti impiantistici, alle prestazioni di funzionamento attese e alla conformità alle norme CEI/IEC dei moduli fotovoltaici: in particolare, per questi ultimi, la CEI EN 61215 per i moduli al silicio cristallino e la CEI EN 61646 per i moduli a film sottile.

4.9 La data di fabbricazione dei moduli fotovoltaici non deve essere anteriore a due anni a partire dalla data di ricevimento della comunicazione provinciale di assegnazione del contributo.

4.10 Fermo restando quanto previsto dalla citata specifica tecnica, l'intero impianto e le relative prestazioni di funzionamento definite in sede di effettuazione della verifica tecnico-funzionale devono essere garantiti per un tempo non inferiore a due anni dalla data di collegamento alla rete dell'impianto stesso mentre le prestazioni relative ai moduli fotovoltaici devono essere garantite dal produttore per almeno 20 anni e, in particolare, il decadimento delle prestazioni stesse deve risultare:

- inferiore al 10% per i primi 10 anni e al 20% nell'arco di tempo che va dall'undicesimo al ventesimo anno, nel caso di celle al silicio cristallino;
- inferiore al 10% in 10 anni oppure inferiore al 20% in 20 anni, nel caso di celle a film sottile.

A tal fine deve essere rilasciato apposito certificato di garanzia a cura del produttore dei moduli fotovoltaici.

4.11 Possono essere collegati alla rete di utente anche più impianti fotovoltaici distinti e separati, purché la somma delle potenze nominali di detti impianti sia non superiore a 20 kW e facciano tutti riferimento a uno stesso contratto di fornitura di energia elettrica.

4.12 Per l'adozione del regime di scambio dell'energia elettrica con la rete elettrica di distribuzione si applica la Deliberazione n. 224/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000 «Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 20 kW».

Art. 5 - (Procedure)

5.1 Le domande, redatte sulla base del modello facsimile Allegato 1, unitamente alla documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo posta, mediante plico raccomandato AR, alle competenti strutture provinciali (*nel seguito indicate come Province*) a partire dalla data del 1° settembre ed entro e non oltre il 31 ottobre 2003 ai seguenti indirizzi:

- Provincia di BERGAMO
Settore Ambiente
Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore
via Torquato Tasso, 8
24100 Bergamo

- Provincia di BRESCIA
Area Attività Produttive
Servizio Energia
via Cefalonia, 50
25124 Brescia
- Provincia di COMO
Area Risorse e Gestioni Ambientali
Servizio Energia
via Borgovico, 148
22100 Como
- Provincia di CREMONA
Settore Ambiente
Servizio Aria, Acqua ed Energia
via Dante, 134
26100 Cremona
- Provincia di LECCO
Settore Ambiente ed Ecologia
Servizio Energia
piazza Lega Lombarda, 4
23900 Lecco
- Provincia di LODI
Settore Tutela Territoriale Ambiente
via T. Zalli, 5
26900 Lodi
- Provincia di MANTOVA
Area Gestione del Territorio e Infrastrutture
Servizio Energia
via Principe Amedeo, 30
46100 Mantova
- Provincia di MILANO
Direzione Centrale Ambiente
Settore Rifiuti ed Energia
Servizio Energia
c.so di Porta Vittoria, 27
20122 Milano
- Provincia di PAVIA
Ufficio Archivio
Bando «Tetti Fotovoltaici»
piazza Italia, 2
27100 Pavia
- Provincia di SONDRIO
Settore Risorse Ambientali
via XXV Aprile, 22
23100 Sondrio
- Provincia di VARESE
Settore Ecologia ed Energia
piazza Libertà, 1
21100 Varese

Sul plico raccomandato AR relativo alla trasmissione della domanda di contributo, così come per tutte le eventuali successive comunicazioni, deve essere apposta la dicitura «Secondo bando impianti fotovoltaici».

Non saranno prese in considerazione e saranno dichiarate non ammissibili le domande trasmesse al di fuori dei termini sopra indicati.

Per la data di trasmissione delle domande farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.

Le domande presentate dai soggetti privati dovranno essere in bollo, così come previsto dalla vigente disciplina dell'imposta di bollo.

- 5.2 Le domande dovranno, tra l'altro, indicare obbligatoriamente la percentuale del contributo pubblico richiesto, espresso in cifre con due decimali e in lettere. In caso di discordanza tra il valore in cifre e quello in lettere, sarà valida l'indicazione minore. Qualora sia richiesto un contributo maggiore del 70%, per la domanda sarà assunto comunque il valore massimo ammesso pari al 70% del costo massimo riconosciuto dal presente bando.
- 5.3 Nel caso in cui lo stesso soggetto richiedente intenda ottenere la concessione del contributo relativamente a più interventi distinti, è ammessa la domanda unica solamente nel caso in cui gli interventi medesimi facciano tutti riferimento a uno stesso contratto di fornitura di energia elettrica, fermo restando che la somma delle potenze nominali di detti impianti sia non superiore a 20 kW.
- 5.4 Alla domanda (facsimile Allegato 1) dovrà essere alle-

gata, pena la non ammissione ad istruttoria, la seguente documentazione obbligatoria:

- 5.4.1 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la titolarità del diritto di proprietà o la titolarità del diritto di godimento e la decorrenza e la durata di quest'ultimo, come da modello Allegato 2;
- 5.4.2 - autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell'intervento (*nel caso in cui il richiedente sia titolare di un diritto reale di godimento*) come da modello Allegato 3; tale autorizzazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del proprietario firmatario;
- 5.4.3 - scheda tecnica dell'impianto come da modello Allegato 4;
- 5.4.4 - sintetica relazione ed elaborato grafico che documenti l'integrazione architettonica per l'acquisizione del fattore moltiplicativo $K = 1,3$ (vedasi definizione al punto successivo 8.4) (*solo nel caso di impianto integrato*);
- 5.4.5 - preventivo, rilasciato dall'installatore o da ditta specializzata, dettagliato secondo le voci di spesa di cui al successivo art. 6 (*Costi ammissibili*);
- 5.4.6 - relazione dettagliata nel caso in cui negli ultimi tre anni siano stati ricevuti aiuti «de minimis» (*solo per le imprese*);
- 5.4.7 - autocertificazione (Allegato 5) ovvero certificato vigente attestante l'iscrizione alla CCIAA (*solo per le imprese*).
- 5.5 I soggetti pubblici e privati che hanno partecipato al primo bando regionale in attuazione del Programma «Tetti fotovoltaici», emesso con d.g.r. 23 novembre 2001 n. 7/7041, le cui domande sono state dichiarate ammissibili ma non finanziate per esaurimento dei fondi attribuiti alle Province, possono presentare la domanda di contributo ai sensi del presente bando. In tal caso:
- 5.5.1 - se il progetto definitivo e la spesa prevista per la realizzazione sono rimasti invariati rispetto alla precedente proposta, il richiedente deve produrre la documentazione obbligatoria di cui al precedente punto 5.4 ad eccezione della scheda tecnica dell'impianto (Allegato 4, punto 5.4.3) e del preventivo di spesa (punto 5.4.5);
- 5.5.2 - se il progetto è rimasto invariato ma è stata modificata la spesa prevista per la realizzazione, il richiedente deve produrre la documentazione obbligatoria di cui al precedente punto 5.4 ad eccezione della sola scheda tecnica dell'impianto (Allegato 4, punto 5.4.3);
- 5.5.3 - se il progetto definitivo è stato modificato rispetto alla precedente proposta, il richiedente deve produrre tutta la documentazione obbligatoria di cui al precedente punto 5.4.

Art. 6 - (Costi ammissibili)

- 6.1 Le spese ammissibili costituenti il costo d'investimento, in base al quale sarà calcolato il contributo pubblico nei limiti di cui al successivo articolo 7, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:
- progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti;
 - fornitura pannelli fotovoltaici;
 - fornitura convertitore;
 - fornitura degli altri materiali e componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
 - installazione e posa in opera degli impianti;
 - eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti;
 - eventuali oneri per la sicurezza.
- 6.2 Le spese dovranno essere dettagliatamente documentate, voce per voce, e dovranno riferirsi a interventi avviati, eseguiti e fatturati a partire dalla data di ricevimento della comunicazione provinciale di assegnazione del contributo di cui al successivo punto 8;
- 6.3 Non saranno riconosciute le spese relative all'acquisto di materiali usati.

Art. 7 - (Entità del contributo)

7.1 Gli interventi potranno essere finanziati con un contributo a fondo perduto in misura massima del 70% dei costi d'investimento ammissibili, IVA esclusa, le cui voci sono state elencate al precedente punto 6.1. Tale importo non potrà superare, in ogni caso, quello calcolato applicando i costi unitari massimi riconosciuti di cui al successivo punto 7.2. Per il calcolo del contributo, quindi, si applicherà la percentuale indicata dal richiedente al minore dei due valori di costo: quello relativo all'investimento ammissibile (preventivo di spesa) e quello massimo riconosciuto dal presente bando di cui al successivo punto 7.2.

Per le imprese e qualsiasi altro soggetto riconducibile alla definizione di cui al punto 3.7, vedasi quanto indicato al precedente punto 3.6.

7.2 Per la realizzazione degli impianti di potenza compresa tra 1 e 5 kW il costo unitario massimo d'investimento riconosciuto è fissato in € 8.000 (IVA esclusa) per kW installato; per gli impianti di potenza superiore, e comunque fino a 20 kW, detto costo massimo (IVA esclusa) è quello derivante dall'applicazione della seguente formula:

$$C = 7.000 + (5.000/P)$$

dove:

C è il costo unitario massimo riconosciuto espresso in euro/kW;

P è la potenza nominale dell'impianto, espressa in kW (compresa tra 5 e 20 kW).

7.3 Al soggetto richiedente che intende avvalersi, per la realizzazione dell'intervento, di altri meccanismi di incentivazione a fondo perduto, nazionali o comunitari, sarà concesso, nei limiti della percentuale e dei costi massimi ammissibili di cui al presente bando, il solo complemento alla suddetta incentivazione.

7.4 In presenza del provvedimento governativo di reiterazione dell'agevolazione fiscale di cui alla legge 27 dicembre 1997 n. 449, la quota di investimento, comprensiva di IVA, non coperta dai contributi concessi ai sensi del presente bando ed eventualmente da quelli relativi ad altri meccanismi di incentivazione di cui al precedente punto 7.3, è soggetta all'applicazione della detrazione IRPEF nella percentuale indicata nel provvedimento stesso.

Art. 8 - (Esame delle domande, procedure e modalità di assegnazione del contributo)

8.1 L'esame delle domande sarà effettuato dalle Province, che potranno avvalersi di appositi nuclei di valutazione all'uopo istituiti. Nel caso di domande di contributo per l'installazione degli impianti fotovoltaici su strutture edilizie di proprietà delle Province, l'esame delle stesse sarà effettuato congiuntamente da funzionari provinciali e regionali.

8.2 Ogni Provincia valuterà la documentazione prodotta di cui al precedente punto 5.4. Per l'ammissione in graduatoria, unitamente al soddisfacimento degli altri requisiti prescritti, dovrà essere raggiunta «la soglia tecnica di ammissibilità»: a tal proposito, sarà valutata la congruenza dei dati della scheda tecnica in riferimento alla specifica tecnica ENEA (Allegato 6) e dovranno essere soddisfatte tutte le condizioni (vincoli progettuali) contenute nella stessa.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti vincoli progettuali:

a) La potenza nominale del sistema fotovoltaico deve essere tale che la quantità di energia elettrica da esso producibile su base annua (in corrente alternata) sia inferiore a quella fornita dal Distributore di energia elettrica all'utente (mediante il contratto di fornitura di energia elettrica), calcolata sulla media degli ultimi tre anni.

La quantità di energia elettrica producibile deve essere calcolata, comunque, sulla base dei dati radiometrici di cui alla norma UNI 10349 (o dell'Atlante Europeo della Radiazione Solare) e assumendo come valore dell'efficienza operativa media annuale dell'impianto il 75% del valore dell'efficienza nominale del campo (generatore) fotovol-

taico. L'efficienza nominale del generatore fotovoltaico è numericamente data, in pratica, dal rapporto tra la potenza nominale del generatore stesso (espressa in W) e la relativa superficie (espressa in m² e intesa come somma della superficie dei moduli).

Si ha quindi il seguente vincolo progettuale:

$$W_{prod} = \bar{\eta}_{tot} \cdot A \cdot H_T \Big|_{anno} < \overline{W}_{rete}^{(3)}$$

con

$$\bar{\eta}_{tot} = 0.75 \cdot \bar{\eta}_{PV}^{(N)} = 0.75 \cdot \frac{P_{nom}}{1000 \cdot A_{PV}}$$

con la potenza nominale del campo fotovoltaico (generatore PV) espressa in Watt.

Nel caso di previsione di consumi significativamente diversi da quelli calcolati sulla base della media degli ultimi tre anni, si dovrà fare riferimento al consumo annuale presunto fornendone adeguata valutazione e giustificazione.

b) L'impianto deve essere progettato in modo tale che eventuali fenomeni di ombreggiamento non riducano più del 5% l'energia annua producibile (vedi punto a); cioè:

$$W_{prod,effettivo} \geq 0.95 \cdot W_{prod,senza\ ombreggiamenti}$$

c) Il rendimento totale nominale del sistema fotovoltaico deve essere maggiore del 75% del rendimento nominale del campo fotovoltaico (condizione derivata dal rispetto dei vincoli di cui alla successiva verifica tecnico-funzionale); cioè:

$$\eta_{tot}^{(N)} > 0,75 \cdot \eta_{PV}^{(N)} = 0,75 \cdot \eta_{mod}^{(N)}$$

con $\eta_{mod}^{(N)}$ rendimento nominale del modulo (pannello) fotovoltaico e

$$\eta_{tot}^{(N)} = \frac{P_{c.a.}^{(N)}}{P_{nom.}}$$

con $P_{nom} = N_m \cdot P_{mod}^{(N)}$ con N_m numero dei moduli (pannelli) installati; (N) indica valori nominali.

8.3 La presenza di dati tecnici inattendibili, il mancato rispetto della specifica tecnica ENEA (Allegato 6) o il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni (vincoli progettuali) contenute nella stessa specifica porterà alla non ammissibilità della domanda di contributo per mancato raggiungimento della soglia tecnica di ammissibilità.

Unitamente al raggiungimento della soglia tecnica di ammissibilità sarà verificata la completezza della domanda di contributo e della restante documentazione prodotta (punto 5.4). A tal proposito, le domande prive anche di uno solo degli Allegati obbligatori o compilate in maniera errata o incompleta saranno dichiarate non ammissibili e saranno escluse dalle graduatorie.

8.4 Ogni Provincia provvederà ad inserire le domande valutate ammissibili in due graduatorie, distinte per le due categorie «soggetti pubblici» e «soggetti privati», redatte in ordine decrescente sulla base del seguente indice di merito:

$$X = 100 K \cdot (C \cdot P) / (Y \cdot Z)$$

Avendo indicato con:

C il costo unitario massimo riconosciuto di cui al punto 7.2 (in euro/kW);

P potenza nominale dell'impianto compresa tra 1 e 20 kW (in kW);

Y costo preventivato di spesa (in migliaia di euro);

Z percentuale di contributo pubblico richiesto (in percento, con due cifre decimali);

K fattore moltiplicativo pari a 1,3 (integrazione architettonica) per la realizzazione di impianti che prevedono l'impiego di moduli, che costituiscono o vanno a sostituire elementi costruttivi fissi della struttura edilizia, realizzati dal produttore esclusivamente per l'installazione dell'impianto fotovoltaico sulla struttura edilizia oggetto della domanda di contributo.

Per tutti gli altri casi il fattore moltiplicativo K è pari a 1.

L'indice di merito (X), calcolato come sopra, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale.

Nel caso in cui due o più domande di contributo, nell'ambito della stessa graduatoria, risultassero avere lo stesso indice, ai fini della collocazione in graduatoria, varrà anche la data di spedizione delle domande. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

- 8.5 La Regione Lombardia provvederà ad approvare le graduatorie predisposte dalle province ed effettuerà, nel rispetto dell'indice di merito e fino ad esaurimento delle risorse attribuite alle Province stesse, la preassegnazione dei contributi. All'ultima domanda di ciascuna graduatoria collocata in posizione utile, sarà preassegnato il residuo della somma stanziata, indipendentemente dall'importo teoricamente preassegnabile alla stessa.

Le eventuali somme residue - derivanti da una richiesta di contributi inferiore alle risorse attribuite -, relative a una delle due graduatorie della stessa Provincia, saranno utilizzate per l'assegnazione del contributo alle domande parzialmente finanziate o non finanziate dell'altra graduatoria.

Eventuali risorse economiche non utilizzate dalle Province, per un insufficiente numero di domande pervenute rispetto alle risorse attribuite, saranno distribuite proporzionalmente tra le Province che avranno ricevuto domande valutate ammissibili ma non finanziate per insufficienti risorse attribuite.

- 8.6 L'esito dell'istruttoria e le graduatorie di merito con la relativa preassegnazione dei contributi saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.regione.lombardia.it.

- 8.7 La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia vale come formale comunicazione dell'esito dell'istruttoria, delle graduatorie di merito e della preassegnazione dei contributi. Fermo restando quanto sopra stabilito, è nella facoltà delle Province l'invio agli interessati, a mezzo fax o e-mail, della comunicazione dell'avvenuta preassegnazione del contributo.

- 8.8 I richiedenti individuati dal provvedimento regionale come preassegnatari dei contributi, devono trasmettere alle Province (agli indirizzi di cui al precedente punto 5.1), entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della deliberazione stessa, pena la revoca del contributo preassegnato, la seguente documentazione conforme alla specifica tecnica ENEA di cui all'Allegato 6:

1. relazione descrittiva dell'intervento che mostri l'approccio progettuale prescelto e il dimensionamento di ogni parte dell'impianto;
2. schema multifilare elettrico dettagliato dell'impianto proposto;
3. planimetria in scala 1:100 o 1:200 della struttura edilizia nella quale si evidenzia la posizione dell'impianto;
4. prospetto in scala 1:20 dei moduli fotovoltaici nel quale si evidenzino le modalità di ancoraggio degli stessi sulla struttura edilizia;
5. certificazione, rilasciata da laboratorio accreditato, circa la conformità alla norma CEI EN 61215, per i moduli al silicio cristallino, e alla norma CEI EN 61646, per i moduli a film sottile ovvero (*per i moduli realizzati esclusivamente per l'integrazione architettonica dell'intervento da finanziare ai sensi del presente bando*) certificazione, rilasciata da laboratorio accreditato, attestante che i moduli prodotti per ogni specifica esigenza seguono gli standard richiesti dalle norme CEI EN 61215;
6. certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità del gruppo di condizionamento e controllo della potenza alle norme vigenti e, in particolare, alle CEI 11-20 qualora venga impiegato il dispositivo di interfaccia interno al convertitore stesso;
7. documentazione fotografica (2 foto formato minimo 10 x 15) della struttura edilizia sulla quale deve essere installato l'impianto.

La suddetta documentazione, pena la revoca del contributo preassegnato, deve essere sottoscritta da un tecnico iscritto all'albo di un Ordine o Collegio professionale competente per la tipologia di intervento di cui al presente bando e deve recare l'apposizione del timbro da cui risulti la suddetta iscrizione.

- 8.9 I soggetti che hanno partecipato al primo bando regionale relativo al Programma «Tetti fotovoltaici», emesso con d.g.r. 23 novembre 2001 n. 7/7041, la cui situazione progettuale rientra nei precedenti punti 5.5.1 e 5.5.2 e che sono risultati preassegnatari del contributo ai sensi del presente bando, sono esentati dalla presentazione della documentazione progettuale di cui al precedente punto 8.8. Per i suddetti richiedenti, le Province potranno accertare tale condizione e comunicare tempestivamente l'assegnazione del contributo.
- 8.10 Le Province provvederanno alla valutazione del progetto, della sua conformità alla specifica tecnica ENEA e all'accertamento della sua corrispondenza con i dati contenuti nella scheda tecnica prodotta all'atto della presentazione della domanda di contributo.
- 8.11 Saranno tollerate, a giudizio delle Province, variazioni progettuali minime rispetto ai dati contenuti nella scheda tecnica purché non violino le caratteristiche dell'impianto così come sintetizzate nei dati della scheda tecnica già presente agli atti e non portino a variazioni significative dei valori dei parametri dell'indice di merito attribuito tale da collocare il nuovo indice al di fuori della fascia utile di preassegnazione del contributo.
- 8.12 Eventuali variazioni non potranno, in ogni caso, comportare aumenti rispetto all'importo del contributo preassegnato: in presenza, invece, di una riduzione dell'investimento si provvederà al ricalcolo e all'eventuale diminuzione del contributo erogabile.
- 8.13 La valutazione negativa della documentazione prodotta porterà alla non ammissibilità della domanda di contributo e alla conseguente revoca, da parte delle Province, del contributo preassegnato.
- 8.14 Eventuali somme che dovessero rendersi disponibili a seguito di rinunce, revoche o riduzioni di contributo saranno preassegnate, da parte delle Province, alle domande delle corrispondenti graduatorie preassegnatarie di un contributo parziale o valutate ammissibili ma non preassegnatarie del contributo per esaurimento delle risorse attribuite. In tal caso le Province comunicheranno tempestivamente agli interessati l'inserimento delle domande nella fascia utile di preassegnazione del contributo. I nuovi preassegnatari dovranno, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dalla suddetta comunicazione, trasmettere, a mezzo raccomandata AR, l'accettazione della preassegnazione del contributo ed inviare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla stessa data di ricevimento, la documentazione di cui al precedente punto 8.8.
- 8.15 Le Province potranno chiedere chiarimenti sulla documentazione di progetto presentata. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione della richiesta, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciario.
- 8.16 Le Province provvederanno, in caso di verifica positiva del progetto, a comunicare tempestivamente l'assegnazione del contributo ai soggetti richiedenti.

Art. 9 - (Tempi e modalità di realizzazione degli interventi)

- 9.1 Entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di ricevimento della comunicazione provinciale di assegnazione dei contributi di cui al precedente punto 8.16, pena la revoca del contributo assegnato, dovrà essere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'impianto.

Il soggetto richiedente dovrà trasmettere alla Provincia, a mezzo raccomandata AR, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dal termine prefissato per l'inizio dei lavori, l'avvenuto inizio dei lavori stessi, trasmettendo alla Provincia, a mezzo raccomandata AR, la seguente documentazione:

- a) copia del verbale di consegna lavori (*per i soggetti pubblici*);
ovvero
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 da parte del direttore dei lavori o dell'installatore attestante la data dell'inizio dei lavori unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità del firmatario (*per i soggetti privati*);
- b) copia dei provvedimenti autorizzativi (comunicazione, D.I.A., autorizzazione, concessione) rilasciati ai sensi della normativa vigente per l'installazione degli impianti fotovoltaici unitamente, nel caso di area soggetto a vincolo ambientale o paesaggistico, alla copia del nulla osta ai sensi dei titoli I e II del testo unico del d.lgs. 490/1999;
ovvero
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 a firma del richiedente che attesti che per l'installazione dell'impianto fotovoltaico non è richiesta alcuna autorizzazione o atto analogo.
- 9.2 L'eventuale richiesta di proroga al termine per l'inizio dei lavori di cui al comma precedente, sottoscritta e motivata, dovrà essere trasmessa, entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione del contributo, alle Province che provvederanno a comunicare al soggetto richiedente l'esito della valutazione sulla richiesta di proroga stessa.

Non sarà presa in considerazione una richiesta di proroga presentata oltre il suddetto termine.

In caso di esito positivo della richiesta, la proroga, non reiterabile, può essere concessa per un tempo non superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a partire dal termine prefissato per l'inizio dei lavori.

- 9.3 Entro e non oltre 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione provinciale, pena la revoca del contributo assegnato, le opere dovranno essere completate.

Il soggetto richiedente dovrà trasmettere alla Provincia, a mezzo raccomandata AR, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a partire dal termine prefissato per l'ultimazione dei lavori, la copia del verbale o della comunicazione di ultimazione dei lavori di realizzazione dell'intervento attestante l'avvenuta ultimazione degli stessi entro il termine prefissato.

L'eventuale richiesta di proroga al termine per l'ultimazione dei lavori dovrà essere inviata a mezzo raccomandata AR alle Province che si esprimeranno tempestivamente in maniera positiva sulla richiesta solo in presenza di cause eccezionali e indipendenti dalla volontà del soggetto richiedente.

Tale richiesta deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni prima del termine prefissato per l'ultimazione dei lavori.

Le Province si riservano, tuttavia, di valutare, in presenza di casi di particolare gravità, la richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori presentata oltre il suddetto termine dei 30 (trenta) giorni ma, in ogni caso, entro il termine prefissato per l'ultimazione dei lavori stessa.

L'eventuale ritardo dell'allacciamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica di distribuzione, da imputare al Distributore di energia elettrica, non costituisce motivazione utile per la concessione di proroga.

In caso di esito positivo della richiesta, le Province possono concedere la proroga, non reiterabile, per un tempo non superiore a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a partire dal termine prefissato per l'ultimazione dei lavori.

- 9.4 Eventuali richieste di proroga per l'inizio o l'ultimazione dei lavori relativi all'installazione di impianti fotovoltaici su strutture edilizie di proprietà delle Province saranno valutate congiuntamente da funzionari regionali e provinciali.

Art. 10 - (Varianti in corso d'opera)

- 10.1 L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera, de-

bitamente sottoscritta dall'assegnatario e da un tecnico abilitato, dovrà essere inoltrata alle Province, mediante plico raccomandato AR entro e non oltre 30 (trenta) giorni a partire dalla data di inizio dei lavori: non sarà presa in considerazione una richiesta di variante inoltrata oltre il suddetto termine dei 30 (trenta) giorni.

La variante deve riguardare la sola eventuale sostituzione del convertitore e dei moduli da installare con altri elementi di produzione diversa. Tali richieste di sostituzioni devono essere integrate dalla prescritta certificazione tecnica e da idonea documentazione giustificativa e non possono comportare una riduzione del rendimento dei moduli stessi, una riduzione della potenza nominale e non possono dar luogo a un minor valore dell'indice di merito precedentemente attribuito che collochi l'indice stesso al di fuori della fascia utile di assegnazione del contributo della graduatoria di appartenenza.

- 10.2 La suddetta variante sarà esaminata dalle Province che comunicheranno tempestivamente al richiedente l'approvazione o meno della stessa.
- 10.3 L'approvazione della variante, in ogni caso, non può comportare l'aumento del contributo già assegnato all'intervento originariamente ammesso: in presenza, invece, di una riduzione dell'investimento la Provincia provvederà al ricalcolo e all'eventuale diminuzione del contributo erogabile.

Art. 11 - (Erogazione del contributo)

- 11.1 L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione. A tal fine il soggetto richiedente dovrà trasmettere alla Provincia, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal termine prefissato per l'ultimazione dei lavori, a mezzo raccomandata AR, la seguente documentazione:

- a) richiesta di erogazione del contributo, corredata dei dati necessari (indirizzo del soggetto richiedente, istituto bancario, agenzia - con indicazione di città, via e numero civico - numero di conto corrente, codici bancari) per l'effettuazione del pagamento del contributo;
- b) copia delle fatture originali, conformi alle vigenti leggi fiscali, debitamente quietanzate; nelle fatture deve essere distinto l'ammontare relativo alle spese sostenute nel rispetto della distinzione delle voci di cui al precedente punto 6.1: non sono considerate valide, ai fini del riconoscimento del contributo, le fatture che non contengono la suddetta distinzione.
- c) dichiarazione liberatoria, da parte dei soggetti fornitori/installatori dell'impianto, attestante l'avvenuto completo pagamento delle fatture esposte;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con la quale il richiedente beneficiario dichiara che:
- l'importo complessivo, IVA esclusa, della realizzazione dell'impianto fotovoltaico;
 - per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico ammesso al finanziamento, di non aver usufruito o chiesto altri contributi, nazionali o comunitari, ovvero di aver usufruito o chiesto altri contributi (in quest'ultimo caso indicare la fonte di finanziamento e l'ammontare del contributo);
 - negli ultimi tre anni non sono stati ricevuti - o sono stati ricevuti - aiuti «de minimis» (*solo per impresa beneficiaria: in caso affermativo, rendere informazione dettagliata*);
 - l'insistenza di contratti di locazione finanziaria (leasing) in corso;
- e) certificato di regolare esecuzione dell'opera sottoscritto dal direttore dei lavori, iscritto a un Ordine, Collegio o Albo professionale competente per materia;
- f) certificazione, fornita dal costruttore, attestante la data di fabbricazione ed il numero di anni di garanzia delle prestazioni dei moduli fotovoltaici installati;

- g) dichiarazione, sottoscritta dal costruttore, attestante che i moduli fotovoltaici sono stati realizzati esclusivamente per l'installazione sulla struttura edilizia di proprietà del richiedente (individuata con le generalità del richiedente, la denominazione del comune, della via, del numero civico ecc.) (nel caso di integrazione architettonica);
- h) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 2000 n. 445/2000 con la quale l'installatore dichiara la data di fabbricazione, il numero di anni di garanzia delle prestazioni dei moduli fotovoltaici dell'impianto installato per il quale è stato assegnato il contributo di cui al presente bando e di aver consegnato al richiedente i certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate e il manuale d'uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi di manutenzione;
- h) dichiarazione di conformità dell'impianto alle regole dell'arte ai sensi della legge 46/90, completa degli allegati obbligatori, sottoscritta dall'installatore;
- i) dichiarazione che, per l'opera ammessa a contributo, sono stati espletati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente per quanto attiene la messa in opera e il funzionamento e che l'opera stessa è stata eseguita in conformità a quanto dichiarato nella domanda di contributo o nell'eventuale variante in corso d'opera, richiesta ed approvata secondo le modalità di cui al precedente articolo 10. Tale dichiarazione sottoscritta dal direttore dei lavori, iscritto a un Ordine, Collegio o Albo professionale competente per materia;
- j) dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell'impianto, prevista dalla «Specifica tecnica di fornitura» (facsimile dell'Allegato 6) sottoscritta dall'installatore;
- k) progetto dell'impianto in versione «come costruito», corredato di schede tecniche dei materiali installati, come previsto dalla citata «Specifica tecnica di fornitura» (Allegato 6);
- l) attestazione da parte del Distributore di energia elettrica dell'avvenuto collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete elettrica (contratto di scambio previsto dalla deliberazione n. 224/2000 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas);
- m) copia del contratto di fornitura nel caso di adeguamento della potenza impegnata rispetto alla situazione ante - intervento.

11.1 Nel caso in cui, alla scadenza dei termini per la presentazione della documentazione finale, non sia disponibile l'attestazione del Distributore di cui alla precedente lettera l), deve essere presentata copia della richiesta di allacciamento alla rete elettrica di distribuzione. In tal caso il contributo sarà erogato solo dopo la presentazione dell'attestazione da parte del Distributore dell'avvenuto collegamento dell'impianto.

11.2 Nel caso in cui il beneficiario del contributo, sia esso soggetto pubblico o privato, documenti le spese sostenute in misura minore della spesa considerata per l'assegnazione del contributo ammesso, il contributo da erogare sarà calcolato in conformità a tali minori spese documentate.

Al contrario, l'eventuale documentazione di una spesa superiore a quella preventivata ed indicata in prima istanza, non comporterà l'aumento del contributo originariamente assegnato. In quest'ultimo caso, inoltre, si procederà alla verifica dell'indice di merito con l'eventuale revoca del contributo assegnato nel caso in cui il nuovo valore dell'indice di merito dovesse collocarsi al di fuori della fascia utile considerata per l'assegnazione del contributo della graduatoria di appartenenza.

11.3 È fatta salva la facoltà delle province di procedere, prima dell'erogazione del contributo, alle verifiche e ai controlli di cui al successivo art. 12.

Art. 12 - (Verifiche e controlli)

- 12.1 Le Province si riservano di accertare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per la realizzazione dell'intervento, la permanenza dei parametri di valutazione che hanno consentito l'utile collocazione in graduatoria e tutto quant'altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine, potranno essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco dei 12 anni successivi al collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione.
- 12.2 Le Province si riservano di chiedere agli aventi diritto al contributo, sia nella fase di istruttoria per la preassegnazione sia nella fase precedente e/o successiva all'erogazione del contributo, la presentazione della documentazione originale o in copia conforme, comprovante quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e di inoltrare, nel caso di difformità o di mancata veridicità di quanto dichiarato, la documentazione stessa all'autorità competente per l'accertamento di eventuali responsabilità anche penali.
- 12.3 La Regione si riserva, in ognuna delle fasi di attuazione del presente bando, di effettuare controlli e verifiche a campione al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni del bando con particolare riferimento alla specifica tecnica ENEA (Allegato 6).

Art. 13 - (Decadenza e revoca del contributo)

- 13.1 Comporta l'automatica decadenza dal diritto al contributo:
 - il mancato inizio o la mancata ultimazione dei lavori entro i termini prescritti;
 - la mancata presentazione della documentazione attestante l'inizio o l'ultimazione dei lavori entro i termini prescritti;
- 13.2 Comporta la revoca del contributo assegnato:
 - il mancato rispetto degli adempimenti di legge;
 - il mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della domanda di contributo;
 - il riscontro di significativi scostamenti tra progetto presentato e dell'eventuale variante approvata e opera realizzata;
 - l'installazione di moduli fotovoltaici diversi da quelli indicati in sede di presentazione della documentazione di progetto;
 - l'utilizzo totale o parziale del contributo per finalità diverse dai motivi della concessione;
 - mancato rispetto della specifica tecnica (Allegato 6) nella realizzazione dell'opera;
 - l'accertamento, a seguito della verifica della documentazione finale presentata in sede di erogazione del contributo, di eventuali variazioni dei parametri dell'indice di merito che hanno collocato il valore dell'indice stesso al di fuori della fascia utile di assegnazione del contributo della graduatoria di appartenenza.
- 13.3 La Provincia procede alla revoca del contributo assegnato e al recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati, in caso di modifica senza autorizzazione o in caso di rimozione o dismissione prima dei dodici anni dalla data di collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione.
L'entità degli scostamenti e/o della difformità sarà valutata a giudizio delle Province.

Art. 14 - (Raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio)

- 14.1 Al fine di consentire l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'iniziativa, il soggetto richiedente dovrà consentire il libero accesso all'impianto al personale delle Province e della Regione o da esse delegato.
- 14.2 Sempre allo stesso fine, il soggetto richiedente dovrà inviare alle Province, a mezzo posta, entro il 30 aprile di ciascun anno, e per un periodo non inferiore a do-

dici anni, il modulo (Allegato 7), compilato con i dati di funzionamento dell'impianto, allegando la copia dell'ultima bolletta di conguaglio emessa dal distributore di energia elettrica. Le Province provvederanno, entro il 30 giugno dello stesso anno, ad inviare copia dei suddetti moduli agli uffici regionali competenti.

Art. 15 - (Avvertenze)

15.1 Sono fatte salve eventuali disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la materia.

ALLEGATO 1



Regione Lombardia

Riservato all'ufficio

Data spedizione
Data ricezione
N. protocollo

Marca
da
bollo

Alla provincia di
Settore
Via/piazza
Cap. Città

Secondo bando per l'assegnazione e l'erogazione di contributi a privati ed enti pubblici per la realizzazione di interventi d'installazione di impianti fotovoltaici di potenza da 1 a 20 kWp collegati alla rete elettrica di distribuzione in attuazione del Programma «Tetti fotovoltaici» - Sottoprogramma rivolto alle Regioni e alla Province autonome.

DOMANDA DI CONTRIBUTO

Il/la sottoscritto/a (nel seguito indicato/a come richiedente), nato/a a prov.
Il/...../..... residente in
Via/piazza n. CAP
Codice Fiscale Partita IVA
Telefono Fax e-mail
nella sua qualità di (*barrare la casella interessata*):

- proprietario
- amministratore condominiale autorizzato con verbale di assemblea n. del
- legale rappresentante dell'ente proprietario
.....
o della Società proprietaria
con sede legale nel comune di prov.
CAP partita IVA sulla base
dei poteri attribuiti con
del
- titolare del diritto reale di godimento (*specificare quale*) ...
.....
della/sulla struttura edilizia (*specificare:
edificio, elemento di arredo urbano, ecc.*), sito/a nel comune
di
..... prov. via n.
e il cui uso prevalente è
(*specificare: abitazione, negozio, ufficio, scuola, laboratorio,
ecc.*),

inoltra

la presente richiesta di concessione del contributo, del%
(*espresso in cifre, con due cifre decimali*) (.....)
(*espresso in lettere*), per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di kW ovvero di (indicare il numero) impianti fotovoltaici della potenza nominale complessiva di kW, connesso/i alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, presso la suddetta struttura edilizia per una spesa complessiva preventivata, IVA esclusa, di €

A tal fine, il sottoscritto dichiara:

- che la suddetta proprietà non è gravata da servitù che possano essere in contrasto con l'installazione dell'impianto;
- che la struttura edilizia indicata non è soggetta a vincoli (urbanistici, paesaggistici, ambientali, ecc.)

ovvero

è soggetta al vincolo (specificare il tipo di vincolo);

- di rinunciare espressamente ad avvalersi di altri meccanismi di incentivazione, nazionale o comunitaria, in conto capitale per la realizzazione dell'impianto in oggetto;

ovvero

di avvalersi di contributi da parte di
(*indicare la fonte di finanziamento*) e di prendere atto che il contributo complessivo non potrà comunque eccedere il contributo massimo previsto dal bando, che potrà finanziare solo la quota residua necessaria al raggiungimento del massimo erogabile previsto dal bando stesso;

- di essere titolare del contratto di fornitura di energia elettrica a servizio della struttura edilizia indicata e che gli elementi identificativi del contratto sono:

Distributore:
numero di utente:
potenza impegnata: kW;

ovvero

che sarà richiesta al Distributore
stante la necessità di una potenza impegnata superiore al contratto di fornitura in essere, un impegno di potenza pari a kW, e che il richiedente resterà titolare del relativo contratto di fornitura;

- di concedere il libero accesso all'impianto al personale della Regione e della Provincia o da esse delegato, per l'espletamento delle attività previste dal bando;

- di essere a conoscenza dei contenuti del bando e dei relativi allegati che costituiscono parte integrante del bando stesso, e di accettare integralmente senza riserva alcuna il complesso della documentazione e in particolare:

- di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'articolo 14 punti 1 e 2 del bando;

- di essere a conoscenza del divieto e degli obblighi di cui all'articolo 3 punti 3.3 e 3.4 del bando;

- di essere a conoscenza dei tempi e modalità di realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 9 del bando;

- di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dalla l. 675/1996 e dei regolamenti vigenti in materia;

- che (*solo nel caso di soggetti pubblici*) il responsabile del procedimento è
(nominativo e relativa qualifica)

Inoltre, il sottoscritto dichiara che, per lo stesso intervento (*barrare solo le caselle interessate*):

- è già stata presentata domanda di contributo ai sensi del primo bando regionale, di cui alla d.g.r. 23 novembre 2001 n. 7/7041, con domanda valutata ammissibile ma non finanziata per esaurimento dei fondi disponibili (*barrare una delle due condizioni*):

- rimane invariato sia il progetto definitivo sia la spesa preventivata (già presenti agli atti);

ovvero

- rimane invariato il progetto definitivo ma non la spesa preventivata;

ovvero

- è stato modificato il progetto definitivo.

Inoltre, il sottoscritto si impegna a:

1. a mantenere l'impianto fotovoltaico per un periodo non inferiore a dodici anni, nelle migliori condizioni di esercizio mediante corretta manutenzione, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici o comunque da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone, e alle cose circostanti;
2. a trasmettere alla Regione la scheda, debitamente compilata, di cui all'Allegato 7.

Allega la seguente documentazione obbligatoria:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la titolarità della proprietà o del diritto reale di godimento con decorrenza e durata di quest'ultimo come da Allegato 2;
- autorizzazione del proprietario alla realizzazione dell'intervento come da Allegato 3 (*da presentare solo nel caso in cui il richiedente sia titolare di un diritto reale di godimento*);
- scheda tecnica dell'impianto come da Allegato 4;
- relazione sintetica ed elaborato grafico che documenti l'eventuale integrazione architettonica;

- preventivo dettagliato secondo le voci di spesa;
- certificato CCIAA vigente o autocertificazione di iscrizione alla CCIAA come da Allegato X (da presentare nel caso di impresa);
- relazione dettagliata nel caso in cui negli ultimi tre anni siano stati ricevuti altri aiuti «de minimis» (da presentare solo nel caso di impresa).

Luogo e data Firma del richiedente
(per esteso e leggibile) (1)

(1) Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se all'istanza è allegata la fotocopia di un valido documento di identità.

ALLEGATO 2

Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà
Art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Il/la sottoscritto/a:
nato/a a prov. il/...../.....
residente in prov.
via/piazza n. CAP

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate nell'art. 76 del d.P.R. 26 dicembre 2000 n. 445,

DICHIARA

- di avere presentato, ai sensi del secondo bando regionale Programma «Tetti fotovoltaici», la domanda di contributo pubblico per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in qualità di:
 - proprietario
 - amministratore condominiale autorizzato con verbale di assemblea n. del
 - legale rappresentante dell'ente o della Società con sede legale nel comune di prov. CAP partita IVA
 - titolare del diritto reale di godimento (specificare quale) con decorrenza dal per la durata di anni della/sulla struttura edilizia (specificare: edificio, pensilina, elemento di arredo urbano, ecc.), sito/a nel comune di prov. via n.
- che la suddetta struttura non è gravata da servitù che contrastano con l'installazione dell'impianto fotovoltaico per la quale si presenta la domanda di contributo ai sensi del bando regionale;
- di essere titolare del contratto di fornitura di energia elettrica a servizio della struttura edilizia indicata e che gli elementi identificativi del contratto sono:
Distributore: (indicare la ragione sociale), numero di utente:, potenza impegnata: kW;
- (solo nel caso il richiedente sia un'impresa)
 - che negli ultimi tre anni non ha ricevuto altri aiuti «de minimis»
 - che negli ultimi tre anni ha ricevuto altri aiuti «de minimis» (in questo caso allegare apposita relazione dettagliata)
- di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dalla l. 675/1996 e dei regolamenti vigenti in materia

Luogo e data Firma del richiedente
(per esteso e leggibile) (1)

(1) Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se alla dichiarazione è allegata la fotocopia di un valido documento di identità.

ALLEGATO 3

AUTORIZZAZIONE

Il/la sottoscritto/a
nato/a a prov.
il/...../...../ residente in
Via/piazza n. CAP
Codice fiscale Telefono
nella sua qualità di proprietario della struttura edilizia (specificare: edificio, elemento di arredo urbano, ecc.), sita nel comune di prov. via n.

DICHIARA

sotto la sua personale responsabilità di autorizzare il sig. (cognome e nome) nato a il e residente in via n. titolare del diritto reale di godimento (specificare quale) a presentare, ai sensi del secondo bando regionale Programma «Tetti fotovoltaici», la domanda di assegnazione del contributo per l'installazione, sulla suddetta struttura edilizia, di un impianto fotovoltaico.

Il sottoscritto, inoltre, dichiara, nel caso di estinzione del suddetto diritto reale di godimento:

- di essere a conoscenza del contenuto di cui all'articolo 3, punti 3.3 e 3.4, del bando e dei conseguenti obblighi;
- di acconsentire al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dalla l. 675/1996 e dei regolamenti vigenti in materia

Luogo e data Firma del richiedente
(per esteso e leggibile) (1)

(1) Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se alla presente autorizzazione è allegata la fotocopia di un valido documento di identità.

ALLEGATO 4

DATI GENERALI

SEDE DELL'INTERVENTO	
Richiedente (Nome e Cognome)	
Tipo di struttura (edificio, arredo urbano, ecc.)	
Indirizzo	
CAP	
Comune	
Provincia	
Superficie disponibile per i moduli (m ²)	

DATI TECNICO COMPETENTE (*)	
Cognome Nome / Ragione sociale	
Indirizzo	
CAP	
Comune	
Provincia	
Telefono	
E-mail	
(*) dati facoltativi	

DATI TECNICI

Inclinazione moduli sull'orizzontale (orizzontale = 0°, verticale = 90°)	
Azimut dei pannelli (Sud = 0, Est = - 90, Ovest = + 90)	
Irradiazione solare annua sul piano dei moduli (kWh/m ²)	
Percentuale media annua d'ombra sul campo fotovoltaico (%)	
Integrazione architettonica dei moduli/pannelli nella struttura edilizia	SI/NO

Numero dei moduli/pannelli fotovoltaici				
Area del singolo modulo/pannello fotovoltaico (m ²)				
Tecnologia del modulo (1 = monocristallino, 2 = policristallino, 3 = amorfo, 4 = altro)				
Potenza nominale del singolo modulo fotovoltaico (STC) (W)				
Potenza nominale del campo fotovoltaico (in corrente continua) (W)				
Tensione alla potenza massima del campo fotovoltaico (V)				
Tipo inverter	(PWM) Pulse with modulation	SI/NO	Ingresso floating	SI/NO
	Protezioni d'interfaccia intergrate	SI/NO	N. fasi in uscita (2 o 3)	
Potenza elettrica nominale in alternata del sistema fotovoltaico (kW)				
Energia elettrica annua producibile dal sistema fotovoltaico (kWh)				
Potenza elettrica impegnata con l'azienda elettrica (kW)				
Tensione (V)		Numero di fasi (2 o 3)		
Energia elettrica consumata annualmente (media triennale) (kWh)				
Costo dichiarato dell'impianto (€)				
Percentuale di contribuzione richiesta (%)				

ALLEGATO 5

**Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà
Art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

Il/la sottoscritto/a:
nato/a a prov. il/...../.....
residente in prov.
via/piazza n. CAP
in qualità di legale rappresentante della Ditta individuale/della Società (*indicare la denominazione*) con sede legale nel comune di
prov. CAP partita IVA

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate nell'art. 76 del d.P.R. 26 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

che la suddetta Ditta/Società è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
.....
con Codice Fiscale e numero d'iscrizione
del Registro delle Imprese di
con data di iscrizione
iscritta nella sezione il
iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo
il con la forma giuridica di

Luogo e data Firma del richiedente
(*per esteso e leggibile*) (1)

I dati acquisiti con la presente dichiarazione saranno trattati per i soli fini istituzionali nei limiti stabiliti dalla l. 675/1996 e dei regolamenti vigenti in materia.

(1) Ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 445/2000 la firma non è soggetta ad autenticazione se alla dichiarazione è allegata la fotocopia di un valido documento di identità.

ALLEGATO 6

**SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA
per la realizzazione di sistemi fotovoltaici
di potenza nominale non superiore a 20 kW
connessi alla rete**

Premessa

Ai fini della corretta interpretazione della presente specifica e, conseguentemente, della compilazione della domanda e della redazione dei relativi allegati tecnici cui questa specifica si riferisce, per *sistema fotovoltaico* si intende, in generale, un sistema capace di produrre energia elettrica, mediante conversione diretta della luce, cioè della radiazione solare, in elettricità (effetto fotovoltaico).

Vengono di seguito fornite le indicazioni di massima e di normativa da rispettare per la realizzazione, nell'ambito del

Programma «Tetti fotovoltaici», di sistemi fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 20 kW, destinati a operare in parallelo alla rete elettrica del distributore.

Il presente documento, pertanto, non è esaustivo ai fini di un eventuale affidamento delle opere di fornitura, installazione e collegamento alla rete dei sistemi in oggetto.

1. Definizioni

- un impianto fotovoltaico è schematicamente composto, in generale, dal campo fotovoltaico, dal gruppo di condizionamento e controllo della potenza e dal dispositivo di interfaccia;
- il dispositivo di interfaccia è essenzialmente un organo di interruzione, sul quale agiscono le protezioni di interfaccia;
- il gruppo di condizionamento e controllo della potenza è l'apparecchiatura, tipicamente statica, impiegata per la conversione dell'energia elettrica in c.c., prodotta dal campo fotovoltaico, e per il trasferimento di essa sulla rete in c.a.;
- il campo (o generatore) fotovoltaico è l'insieme dei moduli fotovoltaici, opportunamente collegati in serie/parallelo;
- la potenza nominale di un impianto fotovoltaico è la potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) del campo fotovoltaico, cioè la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di ciascun modulo costituente il campo, misurate in **STC (1)**;
- la potenza nominale di un sistema fotovoltaico è la potenza determinata dalla somma delle singole potenze nominali di ciascun impianto costituente il sistema;
- l'efficienza nominale di un campo fotovoltaico è il rapporto fra la potenza generata dal campo e la potenza della radiazione solare incidente sull'area totale dei moduli, in **STC**;
- l'efficienza operativa media di un campo fotovoltaico è il rapporto tra l'energia elettrica prodotta dal campo fotovoltaico e l'energia solare incidente sull'area totale dei moduli, in un determinato intervallo di tempo;
- il distributore è il soggetto che presta il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica agli utenti;
- l'utente è la persona fisica o giuridica titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica.

2. Normativa e leggi di riferimento

La normativa e le leggi di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione di un sistema fotovoltaico sono:

- norme CEI/IEC per la parte elettrica convenzionale;
- norme CEI/IEC per i moduli fotovoltaici; in particolare, la CEI EN 61215 per moduli al silicio cristallino e la CEI EN 61646 per moduli a film sottile;
- conformità al marchio CE per i moduli fotovoltaici e per il gruppo di condizionamento e controllo della potenza;
- norma UNI 10349, o Atlante Europeo della Radiazione Solare, per il dimensionamento del campo fotovoltaico;
- d.m. ll.pp. del 9 gennaio 1996 e i d.m. ll.pp. del 16 gennaio 1996 e successive modificazioni e integrazioni, per le strutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulle norme vigenti per quanto riguarda:

- i quadri elettrici,
- il contenuto di armoniche e i disturbi indotti sulla rete dal gruppo di condizionamento e controllo della potenza,
- la compatibilità elettromagnetica (EMC) e la limitazione delle emissioni in RF.

Circa la sicurezza e la prevenzione degli infortuni, si ricorda:

- il d.P.R. 547/55 e il d.lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, per la sicurezza e la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- la legge 46/90 e d.P.R. 447/91 (regolamento di attuazione

(1) Standard Test Conditions (radianza solare: 1000 W/m², Temperatura di cella fotovoltaica: 25 °C, Condizioni del cielo: Air Mass 1,5)

della legge 46/90) e successive modificazioni e integrazioni, per la sicurezza elettrica.

Per quanto riguarda il collegamento alla rete e l'esercizio di un sistema fotovoltaico, le scelte progettuali devono essere effettuate anche nel rispetto delle seguenti normative e leggi:

- norma CEI 11-20 per il collegamento alla rete pubblica, con particolare riferimento al paragrafo 5.1 (IV edizione, agosto 2000);
- legge 133/99, articolo 10, comma 7, per gli aspetti fiscali: il comma prevede che l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi della denuncia di officina elettrica per il rilascio della licenza di esercizio e che l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale e alle relative addizionali;
- deliberazione n. 224/00 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000, per gli aspetti tariffari: l'utente può optare per il regime di scambio dell'energia elettrica con il distributore; in tal caso, si applica la: «Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW (Deliberazione 224/00)».

I riferimenti di cui sopra possono non essere esaustivi. Ulteriori disposizioni di legge, norme, prescrizioni e deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica, anche se non espressamente richiamati, si considerano applicabili.

3. Dimensionamento, prestazioni e garanzie

Fatto comunque salvo quanto disposto dal citato paragrafo 5.1 della norma CEI 11-20, la potenza nominale del sistema fotovoltaico deve essere tale che la quantità di energia elettrica da esso producibile su base annua (in corrente alternata) sia inferiore a quella normalmente consumata, sempre su base annua, dall'utente. Quest'ultima energia è quella risultante dalla media dei consumi degli ultimi 3 anni. Nel caso di nuove utenze o di previsione di consumi significativamente diversi da quelli calcolati secondo quanto sopra, si dovrà fare riferimento al consumo annuale presunto, fornendone adeguata valutazione.

Per quanto riguarda la quantità di energia elettrica producibile, devono essere impiegati i dati radiometrici di cui alla citata norma UNI 10349 (o dell'Atlante Europeo della Radiazione Solare) e si deve assumere come valore dell'efficienza operativa media annuale del sistema il 75% del valore dell'efficienza nominale del campo fotovoltaico. L'efficienza nominale del campo fotovoltaico, oltre a quanto riportato alla lettera g) delle definizioni, può essere numericamente ottenuta da una formula pratica, cioè dal rapporto tra la potenza nominale del campo stesso (espressa in kW) e la relativa superficie (espressa in m²) e intesa come somma dell'area dei moduli.

Qualora le condizioni impiantistiche e di uso del sistema fotovoltaico siano tali che possa essere trasferita nella rete del distributore una potenza maggiore di quella impegnata dal contratto di fornitura, il contratto stesso dovrà essere aggiornato affinché la potenza impegnata risulti non inferiore a quella massima erogabile in rete.

L'intero sistema e le relative prestazioni di funzionamento devono rispettare anche i requisiti tecnici di cui al successivo paragrafo 5 «Verifica tecnico-funzionale» e devono, inoltre, godere di una garanzia non inferiore a due anni a far data dal collegamento alla rete del sistema stesso, mentre i moduli fotovoltaici devono godere di una garanzia di almeno 20 anni. Inoltre, il decadimento delle prestazioni dei moduli deve essere:

- inferiore al 10% in 10 anni e al 20% in 20 anni, nel caso di celle al silicio cristallino;
- inferiore al 10% in 10 anni, oppure, inferiore al 20% in 20 anni, nel caso di celle a film sottile.

Infine, la data di fabbricazione dei moduli non deve essere antecedente a due anni, a far data dalla comunicazione all'utente della concessione del contributo pubblico relativo alla realizzazione del sistema.

4. Principali caratteristiche tecniche del sistema

Premesso che alla rete di utente è ammesso il collegamento di un solo sistema fotovoltaico (sempre purché la potenza no-

minale del sistema non superi i 20 kW), si distingue il caso del collegamento in monofase (anche se l'utenza è trifase) da quello del collegamento del sistema fotovoltaico a più di una fase della rete di utente.

Nel primo caso, il sistema fotovoltaico sarà costituito da un solo impianto qualora sia presente un solo campo fotovoltaico (2), un solo gruppo di condizionamento e controllo della potenza e un solo dispositivo di interfaccia. Nel caso in cui, invece, siano distinguibili più gruppi di condizionamento e controllo della potenza (anche diversi tra loro e sempre connessi alla stessa fase della rete di utente) ciascuno alimentato dal proprio campo fotovoltaico, *essendo peraltro assolutamente vietato l'impiego di più gruppi di condizionamento e controllo della potenza in parallelo tra loro sul lato continua* (cioè alimentati da un unico campo fotovoltaico), allora il sistema sarà costituito da più impianti (tanti quanti i gruppi di condizionamento e controllo della potenza); in questo caso, inoltre, viene richiesto, di norma, un dispositivo di interfaccia unico ed esterno; l'installazione del dispositivo di interfaccia unico ed esterno può essere evitata solo previo accordo con il distributore (e qualora, per esempio, si adottino gruppi di condizionamento e controllo della potenza, tutti dotati di dispositivi di interfaccia implementato nel convertitore).

Nel caso specifico in cui siano interessate le tre fasi (o solo due) di una rete di utente, il sistema fotovoltaico sarà costituito da un solo impianto esclusivamente qualora venga impiegato un gruppo di condizionamento e controllo della potenza effettivamente trifase (o bifase), cioè con un solo ingresso in continua (quindi, un solo campo fotovoltaico, un solo stadio di MPPT e sistema equilibrato), oltre al dispositivo di interfaccia.

Il punto di allaccio del sistema fotovoltaico alla rete elettrica deve essere a valle del dispositivo generale della rete di utente. La figura 1 (*riportata a pag. 3418*) riporta lo schema di collegamento alla rete, nel caso tipico di applicazione del regime di scambio sul posto dell'energia elettrica.

Il gruppo di condizionamento e controllo della potenza deve essere idoneo al trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso di questa apparecchiatura devono essere compatibili con quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita devono essere compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso il sistema. Il convertitore dovrebbe, preferibilmente, essere basato su inverter a commutazione forzata, con tecnica PWM; deve essere privo di clock e/o riferimenti interni e deve essere in grado di operare in modo completamente automatico e di inseguire il punto di massima potenza (MPPT) del campo fotovoltaico. Infine, tra i dati di targa deve figurare la potenza massima erogabile in rete dal convertitore.

Il campo fotovoltaico deve essere esposto alla radiazione solare in modo da massimizzare l'energia annua producibile, nei limiti dei vincoli architettonici della struttura che ospita il campo stesso. Sono ammessi fenomeni di ombreggiamento, purché le perdite di energia da essi derivanti non siano superiori al 5% su base annua. Inoltre, nel caso di applicazioni su coperture a falda, il piano dei moduli deve essere complanare con quello della falda stessa. Dal punto di vista elettrico, poi, il campo fotovoltaico deve essere gestito come sistema IT, ovvero con nessun polo connesso a terra.

Le stringhe devono essere costituite dalla serie di singoli moduli fotovoltaici, devono essere singolarmente sezionabili, provviste di diodo di blocco e di protezioni contro le sovratensioni. Non è ammesso il parallelo di stringhe non perfettamente identiche tra loro per anche una sola delle seguenti caratteristiche: esposizione, marca, modello, numero dei moduli impiegati. Ciascun modulo, infine, deve essere dotato di diodi di by-pass, ad eccezione di quelli la cui conformità alle norme applicabili sia avvenuta specificatamente in assenza di detti diodi.

Deve essere prevista la separazione galvanica tra la parte in corrente continua dell'impianto e la rete; tale separazione può essere sostituita da una protezione sensibile alla corrente continua solo nel caso di impianti monofase.

Deve, inoltre, essere sempre rilevabile l'energia prodotta

(2) O più campi qualora venga impiegato un convertitore del tipo «multingresso»

(cumulata) e le relative ore di funzionamento. Nel caso di un sistema composto da più impianti, la misura dell'energia complessiva e delle ore di funzionamento deve essere effettuata mediante l'installazione di un unico dispositivo, preferibilmente di tipo elettromeccanico.

Soluzioni tecniche diverse da quelle sopra suggerite, purché ad esse tecnicamente e prestazionalmente equivalenti, sono adottabili, purché nel rispetto delle norme vigenti e della buona regola dell'arte.

Ai fini della sicurezza, se la rete di utente o parte di essa viene ritenuta non idonea a sopportare la maggiore intensità di corrente disponibile (dovuta al contributo del sistema fotovoltaico), la rete stessa o la parte interessata dovrà essere opportunamente protetta.

5. Verifica tecnico-funzionale

La verifica tecnico-funzionale del sistema consiste nel controllare, per ciascun impianto che lo costituisce:

- la continuità elettrica e le connessioni tra moduli;
- la messa a terra di masse e scaricatori;
- l'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
- il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di condizionamento e controllo della potenza (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
- la condizione: $P_{ca} > 0,75 * P_{nom} * I/I_{STC}$, ove:

- P_{ca} è la potenza attiva (in kW) misurata all'uscita del gruppo di condizionamento e controllo della potenza, con precisione migliore del 2%;
- P_{nom} è la potenza nominale (in kW) del campo fotovoltaico;
- I è la radianza (in W/m²) misurata sul piano dei moduli con precisione migliore del 5%, il valore di detta precisione deve essere debitamente documentato;
- I_{STC} , pari a 1000 W/m², è la radianza in STC.

Qualora nel corso della misura della potenza attiva (P_{ca}) venga rilevata una temperatura di lavoro dei moduli superiore a 40 °C, è ammessa la correzione in temperatura della potenza stessa.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, dall'installatore, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia e dovrà emettere, per ogni impianto costituente il sistema fotovoltaico installato, una dichiarazione (secondo il facsimile allegato), firmata e siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.

6. Documentazione

Dovranno essere emessi e rilasciati dall'installatore i seguenti documenti:

- manuale di uso e manutenzione, inclusivo della pianificazione consigliata degli interventi di manutenzione;
- progetto esecutivo in versione «come costruito», corredato di schede tecniche dei materiali installati;
- dichiarazione attestante le verifiche effettuate e il relativo esito;
- dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90, articolo 1, lettera a);
- certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità alla norma CEI EN 61215, per moduli al silicio cristallino, e alla CEI EN 61646 per moduli a film sottile;
- certificazione rilasciata da un laboratorio accreditato circa la conformità del gruppo di condizionamento e controllo della potenza alle norme vigenti e, in particolare, alle CEI 11-20 qualora venga impiegato il dispositivo di interfaccia interno al convertitore stesso;
- certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;

- garanzia sull'intero sistema e sulle relative prestazioni di funzionamento.

_____ • _____
Facsimile di dichiarazione

DICHIARAZIONE DI VERIFICA TECNICO-FUNZIONALE

Sistema fotovoltaico installato presso:, impianto n. di

La sottoscritta Impresa, in qualità di installatore del sistema, dichiara quanto segue:

- la potenza nominale dell'impianto risulta pari a kW, quale somma delle potenze nominali dei moduli costituenti il campo fotovoltaico;
- e prove previste dalla specifica tecnica di fornitura sono state effettuate in data, in condizioni di radianza sul piano dei moduli pari a W/m² e alla temperatura dei moduli pari °C;
- ha avuto esito positivo la verifica:
 - della continuità elettrica e delle connessioni tra moduli;
 - della messa a terra di masse e scaricatori;
 - dell'isolamento dei circuiti elettrici dalle masse;
 - del corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di potenza generata e nelle varie modalità previste dal gruppo di condizionamento e controllo della potenza (accensione, spegnimento, mancanza rete, ecc.);
 - della condizione: $P_{ca} > 0,75 * P_{nom} * I/I_{STC}$.

Ovvero

Dichiara che per quanto riguarda le verifiche relative a (segue indicazione delle prove effettuate) sono state riscontrate le seguenti anomalie tecniche (segue descrizione).

Inoltre, l'Impresa dichiara che le suddette misure hanno fornito i seguenti valori:

- P_{ca} =kW
- I = W/m²

e che è stata impiegata la seguente strumentazione di misura: (segue elenco).

L'Impresa dichiara, infine, che tutto quanto sopra riportato è corrispondente a verità.

Il richiedente e l'Impresa dichiarano che l'impianto fotovoltaico è stato collegato alla rete elettrica in data e che alla stessa data le letture dei contatori di energia prelevata dalla rete e immessa in rete sono kWh e kWh rispettivamente.

Timbro e Firma (Impresa)

Data Il richiedente

_____ • _____

ALLEGATO 7

SCHEDA PRESTAZIONI IMPIANTO

DATI GENERALI

Richiedente (Denominazione/ragione sociale/cognome nome)	
Numero di utenza elettrica	

SEDE DELL'INTERVENTO

Tipo di struttura	
Indirizzo	
Località	
Provincia	


DATI PRESTAZIONALI

Data lettura	
Energia prodotta (kWh)	
Energia immessa (kWh)	
Energia consumata (kWh)	
Ore di funzionamento	

MANUTENZIONE

Data intervento	Oggetto dell'intervento
-----------------	-------------------------

Figura 1: schema tipico di collegamento di un sistema fotovoltaico alla rete elettrica di distribuzione



(BUR2003019)

(2.2.1)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14126

Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Lonate Pozzolo (VA) finalizzato al recupero dell'area ex Tessitura Solbiati. (Rif. obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Istruttoria e monitoraggio dei programmi integrati di intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico»)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 12 aprile 1999 n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato, in particolare, l'art. 9 della citata legge che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, la promozione da parte del Sindaco della procedura dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;

Vista la deliberazione n. 88 del 18 dicembre 2000 con la quale il Consiglio comunale di Lonate Pozzolo ai sensi dell'art. 5 della l.r. 9/99, ha approvato il Documento di Inquadramento allo scopo di definire gli obiettivi generali della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata di intervento sull'intero territorio comunale evidenziando tra l'altro gli ambiti interessanti aree industriali dismesse e/o zone D1 per le quali si ravvisi una condizione di incompatibilità rispetto agli insediamenti residenziali adiacenti;

Vista la nota n. 17174 del 25 settembre 2002 con la quale il Sindaco del comune di Lonate Pozzolo (VA) a seguito della deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 24 luglio 2002, ha promosso, ai sensi dell'art. 9 della l.r. 9/99, l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero dell'area ex Tessitura Solbiati;

Considerato che gli interventi previsti dal Programma Integrato di Intervento comportano variante allo strumento urbanistico vigente in quanto in un'area di circa 11.044 mq, classificata come zona «D1 - Produttiva interna al perimetro del centro edificato» - viene prevista una pluralità di destinazioni e funzioni, non previste nel Piano Regolatore Generale, comprendenti, in particolare il residenziale, il commerciale, il terziario/ricettivo;

Dato atto che la proposta prevede in particolare, interventi pubblici e privati quali:

- la realizzazione di edilizia residenziale libera per circa 13.900 mc;
- la realizzazione di strutture terziario-ricettive per circa 3890 mq di slp;
- la realizzazione di strutture commerciali di vicinato e media distribuzione per circa 1.800 mq di slp;
- la realizzazione di una sala polivalente di circa 610 mq di slp;
- la realizzazione di una piazza pubblica oltre a spazi pubblici destinati a verde e a parcheggio per circa 5.500 mq;
- la realizzazione di spazi pubblici destinati a servizi socio-sanitari e di aggregazione per circa 514 mq di slp;

Ritenuto opportuno partecipare all'Accordo di Programma, promosso dal Sindaco del comune di Lonate Pozzolo (VA);

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali», per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento, attivati ai sensi della l.r. 12 aprile 1999 n. 9;

Dato atto, pertanto, che l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è il rappresentante della Regione nella Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» ed è altresì componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso

ai sensi all'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;

Visto l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;

Vista la l.r. 14 marzo 2003 n. 2, con particolare riferimento al comma 12 dell'art. 6, che disciplina la procedura riguardante gli Accordi di Programma promossi da soggetti diversi dalla Regione;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico» di cui al vigente Programma Regionale di Sviluppo;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1) di partecipare alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Lonate Pozzolo (VA) per l'approvazione, ai sensi della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero dell'area ex Tessitura Solbiati;

2) di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione preparatoria ed istruttoria necessaria alla stipula all'Accordo di Programma è assunto dal comune di Lonate Pozzolo (VA);

3) di prendere atto che il comune di Lonate Pozzolo (VA) ha individuato la Regione Lombardia quale soggetto interessato all'Accordo;

4) di dare atto, in relazione ai contenuti del d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 richiamato in premessa, che l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica rappresenta la Regione nella Conferenza dei rappresentanti di cui al punto 1), è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» ed è delegato nel procedimento dell'Accordo di Programma, allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale e alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 3 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2.

Il segretario: Sala

(BUR20030110)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14127

(2.2.1)

Modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Abbiategrasso (MI) finalizzato alla riqualificazione urbanistica dell'area «ex Nestlé». (Obiettivo gestionale 10.2.2.9: «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico»)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 12 aprile 1999 n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato, in particolare, l'art. 9 della citata legge regionale che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, la facoltà del Sindaco di promuovere la procedura di Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 30 giugno 1999, con la quale il Consiglio comunale di Abbiategrasso (MI) ha approvato il Documento di Inquadramento di cui all'art. 5 della l.r. n. 9/99, allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata di intervento sull'intero territorio comunale individuando, in particolare, l'ambito «ex Nestlé» quale comparto prioritario da assoggettare ad interventi di riqualificazione urbanistica estesi anche al tessuto urbano circostante;

Dato atto che con d.c.c. n. 29 del 26 aprile 2001, il comune aveva adottato un piano di recupero denominato «PR19», presentato dalla Cooperativa Monteverde Acli, ai sensi della l.r. 26/99, con la procedura della variante accelerata di cui alla l.r. 23/97 e definitivamente approvato con d.c.c. n. 51 del 10 luglio 2001;

Preso atto che l'assunzione del piano di recupero sopra citato con procedura ex legge 26/99, era volto alla soluzione di problemi di sicurezza dei cittadini e di ordine pubblico in generale e che lo stesso era in variante all'allora vigente strumento urbanistico generale, in quanto riclassificava l'ambito da zona «industriale e artigianale» a «zona di recupero», con destinazione prevalentemente residenziale;

Considerato che a seguito di problematiche tecnico-giuridiche, la Cooperativa Monteverde Acli, con nota in data 13 dicembre 2002 ha manifestato la volontà di realizzare l'intervento in parola attraverso lo strumento del Programma Integrato d'Intervento, ritenendo quest'ultimo più idoneo al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Documento d'Inquadramento e garantendo, al contempo, una maggiore trasparenza del procedimento amministrativo, rispetto a quello della l.r. 26/99;

Vista l'istanza presentata al comune da parte della Cooperativa Monteverde Acli in data 11 marzo 2003, volta all'approvazione di un PII, il cui progetto, pur confermando sostanzialmente quanto previsto dal PR19, modifica, nello specifico:

- la volumetria prevista, riducendola di 5.000 mc, prevedendo una diminuzione del volume residenziale, da 39.015 mc circa a 34.065 mc circa, a favore del volume commerciale/direzionale, da 1.650 mc circa a 2.150 mc circa;
- la superficie coperta, che aumenta, passando da 3.976,35 mq circa a 4.100 mq circa;

Accertato che la nuova proposta coinvolge anche un nuovo ambito, di proprietà comunale, su cui insiste l'ex complesso monastico dell'Annunciata, per il quale si prevede la sistemazione di un'ala, da adibire a struttura socio-assistenziale;

Dato atto che l'intervento proposto persegue gli obiettivi indicati dal suddetto Documento di Inquadramento relativamente:

- alla realizzazione prevalente di edilizia residenziale, di cui parte convenzionata;
- alla formazione di una nuova piazza;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 26 giugno 2003, con la quale la Giunta comunale di Abbiategrasso (MI) ha preso atto, assentendo la proposta del Programma Integrato di Intervento, finalizzato alla riqualificazione urbanistica dell'area «ex Nestlè»;

Vista la nota n. 28953 del 3 luglio 2003, con la quale il Sindaco del comune di Abbiategrasso (MI) ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 9 della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione urbanistica dell'area «ex Nestlè»;

Dato atto che il Programma Integrato d'Intervento interessa pertanto due ambiti:

- primo ambito, a ridosso del centro storico, tutto di proprietà privata, avente estensione territoriale di circa 17.000 mq;
- secondo ambito, di proprietà comunale, comprendente una porzione dell'ex convento dell'Annunciata ed avente estensione territoriale di circa 527 mq;

Verificato che il programma in argomento, nell'ambito di proprietà privata, comporta variante al piano di recupero, in quanto concretizza un aumento della superficie coperta, e nell'ambito di proprietà comunale comporta variante al vigente P.R.G., in quanto prevede un cambio di destinazione urbanistica da zona «B», con destinazione funzionale R6, a zona «SC» (servizi comunali);

Dato atto che la proposta di PII prevede:

- nel primo ambito una volumetria edilizia residenziale di circa 37.850 mc, di cui il 10% convenzionata, una superficie commerciale-terziaria di circa 651,50 mq, di slp una superficie a parcheggi pubblici di circa 1.466,47 mq e, infine, una superficie di circa 1228,92 mq per la formazione di una piazza;
- nel secondo ambito la sistemazione di una porzione del complesso dell'Annunciata per la realizzazione di una struttura socio-assistenziale per l'accoglienza temporanea, interamente realizzata dagli Operatori a titolo di «standard qualitativo», così come si evince dalla d.g.c. n. 129 del 13 maggio 2003;

Ritenuto pertanto di partecipare all'Accordo di Programma promosso dal Sindaco del comune di Abbiategrasso (MI), in quanto lo stesso è in variante al vigente strumento urbanistico

co e la proposta progettuale è caratterizzata dalla presenza dei requisiti essenziali di cui al comma 2 dell'art. 2 della l.r. 9/99;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali» per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento attivati ai sensi della l.r. 12 aprile 1999, n. 9;

Dato atto che l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è il rappresentante della Regione nella Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma, ed è altresì componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la l.r. 14 marzo 2003 n. 2, con particolare riferimento al comma 12 dell'art. 6, che disciplina la procedura riferita agli Accordi di Programma promossi da soggetti diversi dalla Regione;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.9. «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico» di cui al vigente Programma Regionale di Sviluppo;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di partecipare alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Abbiategrasso (MI) per l'approvazione, ai sensi della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento finalizzato alla riqualificazione urbanistica dell'area «ex Nestlè»;

2. di prendere atto che il comune di Abbiategrasso (MI) ha individuato la Regione Lombardia quale soggetto istituzionale interessato all'Accordo di Programma;

3. di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipulazione dell'Accordo di Programma, è assunto dal comune di Abbiategrasso (MI);

4. di dare atto, in relazione ai contenuti del d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 richiamati in premessa, che l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica rappresenta la Regione nella Conferenza dei rappresentanti di cui al punto 1) ed è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali», oltre ad essere delegato, nel procedimento dell'Accordo di Programma, allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2.

Il segretario: Sala

(BUR20030111)

(2.2.1)

D.g.r. 8 agosto 2003 - n. 7/14128

Modalità di partecipazione della Regione alla conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco del comune di Milano per l'approvazione, ai sensi della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla riqualificazione funzionale delle aree situate nella zona denominata «Garibaldi-Repubblica». (Rif. obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico»)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 12 aprile 1999 n. 9 «Disciplina dei Programmi Integrati di Intervento»;

Richiamato, in particolare, l'art. 9 della citata legge regionale che prevede, per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento comportanti variante agli strumenti urbanistici vigenti o la partecipazione di più soggetti pubblici e privati, la promozione, da parte del Sindaco, della procedura di Ac-

cordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali»;

Richiamata la nota del 29 febbraio 2000, con la quale il Sindaco del comune di Milano ha promosso, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 e dell'art. 7 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14, un Accordo di Programma finalizzato al recupero ed alla riqualificazione funzionale delle aree situate nella zona denominata «Garibaldi-Repubblica», prevedendo, fin da allora, che tale procedura di Accordo di Programma «potrà essere integrata con le disposizioni di cui alla l.r. 12 aprile 1999 n. 9»;

Richiamata la d.g.r. n. 48786 dell'1 marzo 2000, con la quale la Regione, a seguito della nota sopraccitata, ha determinato le «modalità di partecipazione della Regione alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla definizione dell'Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione urbanistica dell'area denominata Garibaldi-Repubblica sita nel territorio del comune di Milano»;

Vista la deliberazione consiliare n. 48 del 5 giugno 2000, con la quale il Consiglio comunale di Milano, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, ha approvato il Documento di Inquadramento allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi della propria azione amministrativa nell'ambito della programmazione integrata di intervento sull'intero territorio comunale, in particolare individuando, tra gli obiettivi strategici della programmazione integrata comunale, il recupero dell'area del Garibaldi-Repubblica, prevedendo per essa lo sviluppo di tematiche di eccellenza quali la moda ed il design, nonché l'insediamento di nuove funzioni istituzionali che rafforzano la presenza di enti territoriali;

Vista la successiva nota del 29 gennaio 2002, con la quale il Sindaco del comune di Milano, su conforme deliberazione della Giunta comunale n. 3631 del 20 dicembre 2001, ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dell'art. 9 della l.r. 12 aprile 1999 n. 9 e dell'art. 7 della l.r. 15 maggio 1993 n. 14, l'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla riqualificazione funzionale delle aree situate nella zona denominata «Garibaldi-Repubblica», «con l'obiettivo di definire, in un unico e coordinato contesto», i contenuti progettuali;

Vista altresì la nota prot. n. 1.867.017 del 30 luglio 2003, con la quale il Sindaco del comune di Milano ha chiesto l'adesione della Regione, avendo sottoscritto in data 11 luglio 2003 i Protocolli d'Intesa con la regione stessa e con i privati ed avendo formalmente trasmesso il 14 luglio 2003 la documentazione inerente la proposta definitiva del Programma Integrato di Intervento «Garibaldi-Repubblica» avente una superficie complessiva di circa 230.338 mq;

Verificato che lo strumento urbanistico vigente classifica il comparto in esame nelle seguenti zone omogenee:

- a zona «B2 - di recupero destinate ad insediamenti misti» per circa mq 24.535;
- a zona «C - destinate ai nuovi insediamenti residenziali» per circa mq 9.700;
- a zona «TA - zone terziario-amministrativo» per circa mq 7.230;
- a zona «SC - zone per spazi pubblici o riservati alle attività collettive a livello comunale» per circa mq 74.020;
- a zona «VC - zone per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport a livello comunale» per circa mq 78.640;
- a zona «V - zone per la viabilità» per circa mq 14.610;
- a zona «MS - zone per attrezzature connesse alla viabilità alla mobilità con presenza di funzioni pubbliche di interesse pubblico» per circa mq 21.600;

Verificato pertanto, che il Programma Integrato d'Intervento comporta variante alle previsioni del vigente Piano Regolatore Generale del comune di Milano, in quanto prevede l'inserimento di funzioni private e di funzioni di interesse generale, non previste dalla vigente strumentazione urbanistica;

Dato atto che la proposta del Programma Integrato di Intervento garantisce una quantità di standard urbanistici e qualitativi coerenti a quanto stabilito dalla vigente normativa, e che lo stesso PII prevede, complessivamente, la realizzazione di circa 229.693 mq di superficie lorda di pavimento (slp) destinati all'insediamento di un mix funzionale, di cui 90.485 mq di slp per funzioni private, e 139.208 mq di slp per funzioni pubbliche o d'interesse pubblico;

Preso atto, in particolare, che la proposta:

- destina circa 119.208 mq di slp per la realizzazione di sedi amministrative di enti pubblici, e, nello specifico, ne prevede 29.208 per il comune di Milano, 87.000 per la Regione Lombardia e 3.000 per la Provincia, ammettendo anche l'insediamento di funzioni compatibili nella misura massima del 10% della slp assegnata a ciascun ente;

- destina circa 95.485 mq di slp per la realizzazione di strutture afferenti il grande tema «della moda, della design e della comunicazione», prevedendo nello specifico, 20.000 mq per le manifestazioni espositive, sfilate ed eventi collettive, spazi per conferenze, 15.000 mq per il ricettivo, 50.485 mq per lo Showrooms unitamente ad atelier, uffici privati, piccolo e medio commercio, esercizi pubblici e di ristoro, e 10.000 mq per il commercio con esclusione della grande distribuzione, ristorazione ed attività ricreative e di intrattenimento;

- destina circa 15.000 mq di slp per la realizzazione di edilizia residenziale;

Ritenuto pertanto di partecipare all'Accordo di Programma per l'approvazione del Programma Integrato di Intervento promosso dal Sindaco del comune di Milano, in quanto lo stesso è in variante al vigente Piano Regolatore Generale e la proposta progettuale è caratterizzata dalla presenza dei requisiti essenziali di cui al comma 2 dell'art. 2 della già citata l.r. 12 aprile 1999 n. 9;

Di dare atto che l'originaria procedura di Accordo di Programma, alla quale la Regione ha aderito con la citata d.g.r. n. 48786 dell'1 marzo 2000, ha costituito premessa del presente Programma Integrato di Intervento, assumendone contestualmente gli obiettivi strategici ed i contenuti tecnici;

Verificato che prima della definitiva approvazione del presente Programma Integrato di Intervento, dovrà essere espletata la procedura di cui alla l.r. n. 20 del 3 settembre 1999 «Norme in materia di impatto ambientale», in quanto l'ambito in considerazione supera i limiti di estensione territoriale in ambito urbano, di cui al p.to 7, lett. b) del d.P.R. del 12 aprile 1996;

Visto il d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000, con il quale l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è stato delegato allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti, nei procedimenti relativi agli Accordi di Programma promossi ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali», per l'approvazione di Programmi Integrati di Intervento attivati ai sensi della l.r. 12 aprile 1999 n. 9;

Dato atto che l'Assessore regionale al Territorio ed Urbanistica è il rappresentante della Regione nella Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma, ed è altresì componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del citato d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la l.r. 14 marzo 2003 n. 2, con particolare riferimento al comma 12 dell'art. 6 che disciplina la procedura riferita agli Accordi di Programma promossi da soggetti diversi dalla Regione;

Richiamato l'obiettivo gestionale 10.2.2.9 «Istruttoria e monitoraggio dei Programmi Integrati di Intervento e degli Accordi di Programma di rilievo urbanistico», di cui al vigente Programma Regionale di Sviluppo;

A votazione unanime, espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di partecipare alla Conferenza dei rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla conclusione dell'Accordo di Programma promosso dal Sindaco di Milano per l'approvazione, ai sensi della l.r. 12 aprile 1999 n. 9, del Programma Integrato di Intervento finalizzato al recupero ed alla riqualificazione funzionale delle aree situate nella zona denominata «Garibaldi-Repubblica»;

2. di dare atto che il coordinamento di tutta l'attività di concertazione, preparatoria ed istruttoria, necessaria alla stipulazione dell'Accordo di Programma, è assunto dal comune di Milano;

3. di prendere atto che il comune di Milano ha individuato la Regione Lombardia quale soggetto istituzionale interessato all'Accordo;

4. di dare atto, in relazione ai contenuti del d.p.g.r. n. 24377 del 9 ottobre 2000 richiamato in premessa, che l'As-

sessore regionale al Territorio ed Urbanistica rappresenta la Regione nella Conferenza dei rappresentanti di cui al punto 1) ed è componente del Collegio di Vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali», oltre ad essere delegato, nel procedimento dell'Accordo di Programma, allo svolgimento degli adempimenti di competenza del Presidente della Giunta regionale ed alla sottoscrizione degli atti conseguenti;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 3 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2.

Il segretario: Sala

(BUR20030112)

(3.2.0)

D.c.r. 31 luglio 2003 - n. 12866

Direzione Generale Sanità - Approvazione - ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e della l.r. n. 2/2003 - dell'Accordo di Programma, sottoscritto in data 6 luglio 2003, tra Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano, Istituto Nazionale Neurologico «C. Besta» e Università degli Studi Milano-Bicocca, per l'insediamento di nuove strutture dell'Istituto Nazionale Neurologico «C. Besta» e dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, nella Zona speciale Z4 «Bicocca»

L'ASSESSORE

Visto l'art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Vista la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 «Programmazione negoziata regionale»;

Considerato che in data 10 febbraio 2000, il sindaco del Comune di Milano ha promosso l'Accordo di Programma in variante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7, comma 2, della l.r. n. 14/93, chiedendo l'adesione della Regione Lombardia;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 7/4545 dell'11 maggio 2001 con la quale la Giunta regionale della Lombardia ha manifestato la propria adesione alla proposta di Accordo di Programma;

- n. 7/13041 del 16 maggio 2003 di approvazione dell'ipotesi di Accordo di Programma tra Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Milano, Istituto Nazionale Neurologico «C. Besta» e Università degli Studi Milano-Bicocca, per l'insediamento nella Zona speciale Z4 «Bicocca» di nuove strutture dell'Istituto Nazionale Neurologico «C. Besta» e dell'Università degli Studi Milano-Bicocca;

Preso atto che in data 6 luglio 2003 il Ministero della Salute, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, l'Istituto Nazionale Neurologico «C. Besta» e l'Università degli Studi Milano-Bicocca, hanno sottoscritto l'Accordo di Programma finalizzato all'insediamento nella Zona speciale Z4 «Bicocca» di nuove strutture dell'Istituto Nazionale Neurologico «C. Besta» e dell'Università degli Studi Milano-Bicocca - allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto - dando contestualmente atto che i relativi allegati sono conservati presso la Segreteria di Giunta;

Accertato che il Consiglio comunale di Milano, durante la seduta del 17 luglio 2003, con deliberazione n. 47/2003, ha ratificato, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 267/2000, l'Accordo di Programma di cui sopra, approvando contestualmente le controdeduzioni alle osservazioni relative a detta proposta di Accordo, secondo il testo approvato dalla conferenza dei Rappresentanti in data 14 aprile 2003;

Considerato che la l.r. n. 2 del 14 marzo 2003 prevede:

- all'art. 6, comma 8: che l'Accordo di Programma, acquisito il consenso unanime dei soggetti, venga approvato - a seguito della sottoscrizione - con decreto del Presidente della Giunta regionale, o, per sua delega, dall'Assessore competente per materia;

- all'art. 6, comma 10: che il decreto di approvazione dell'Accordo di Programma, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere in esso previste e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

Visto il d.p.g.r. n. 15340 del 25 giugno 2001 «Integrazione del d.p.g.r. n. 24274, datato 5 ottobre 2000 avente ad oggetto «Delega all'Assessore Regionale della Sanità delle funzioni amministrative relative agli Accordi di Programma in essere e per l'adozione dei provvedimenti conseguenti»;

Decreta

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 comma 4 del d.lgs. 267/2000, e dell'art. 6, comma 8 della l.r. n. 2/2003, l'Accordo di Programma finalizzato all'insediamento nella Zona speciale Z4 «Bicocca» di nuove strutture dell'Istituto Nazionale Neurologico «C. Besta» e dell'Università degli Studi Milano-Bicocca - allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto - dando contestualmente atto che i relativi allegati sono conservati presso la Segreteria di Giunta;

2. di disporre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 10 della l.r. n. 2/2003, la pubblicazione del presente decreto sul bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Carlo Borsani

ACCORDO DI PROGRAMMA

ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, per l'insediamento nella Zona speciale Z4 «Bicocca» di nuove strutture dell'Istituto Nazionale Neurologico «Carlo Besta» e dell'Università degli Studi di Milano Bicocca

TRA

- Comune di Milano, con sede in Milano, piazza della Scala n. 2, nella persona del Sindaco, dott. Gabriele Albertini, e dell'Assessore allo Sviluppo del Territorio, ing. Gianni Verga;

- Regione Lombardia, con sede in Milano, via Pola n. 14, nella persona del Presidente della Regione Lombardia, dott. Roberto Formigoni, e dell'Assessore alla Sanità, Carlo Borsani;

- Ministero della Salute, con sede in Roma, via Lungotevere Ripa n. 1, nella persona del Ministro, prof. Girolamo Sirchia;

- Istituto Nazionale Neurologico «Carlo Besta», Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Diritto Pubblico (I.R.C.C.S.), con sede in Milano, via Celoria n. 11, in persona del Commissario Straordinario, dott. Graziano Arbosti;

- Università degli Studi di Milano Bicocca, con sede in Milano, piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1, in persona del Rettore, prof. Marcello Fontanesi;

PREMESSO CHE

- con istanza congiunta del 18 gennaio 2000, atti 11248/PG, l'Università degli Studi di Milano Bicocca e l'Istituto Nazionale Neurologico «Carlo Besta», hanno esposto al Comune di Milano la necessità di realizzare nuove strutture da destinare rispettivamente a funzioni di formazione universitaria, post universitaria e specialistica ed a struttura sanitaria di ricerca;

- la localizzazione di detti interventi è stata prevista nelle aree comprese tra via Chiese, gli impianti esistenti della Pirelli, quelli in corso di attuazione lungo via Piero ed Alberto Pirelli, il quartiere residenziale adiacente la sede universitaria di piazza Ateneo, a ridosso di via Sesto San Giovanni, in un ambito situato all'interno della Zona speciale Z4 «Bicocca»;

- la variante al P.R.G. vigente approvata con deliberazione di g.r.l. n. 39535 in data 7 febbraio 1989 detta la disciplina urbanistica delle aree sopra indicate, prevedendo la realizzazione di un polo tecnologico polifunzionale ed integrato, per migliorare sensibilmente la qualità ambientale ed i livelli di fruizione del settore urbano;

- con la citata variante è stata modificata l'originaria destinazione ed individuata la Zona speciale Z4 «Bicocca» di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell'art. 31 della legge n. 457/78, al fine di consentire la realizzazione di una superficie lorda di pavimento complessiva pari a mq 658.000, ripartita in tre unità di intervento ed articolata nei mix funzionali come segue:

- *unità di intervento 1:* mq 130.000 di s.l.p. minima per attività di produzione; mq 60.000 di s.l.p. minima per residenza permanente e temporanea; mq 145.000 di s.l.p. massima per attività direzionali; mq 297.000 di s.l.p. massima per attività di ricerca-produzione, formazione universitaria, post universitaria e specialistica, servizi alle imprese ed alle persone; mq 100.000 minimi per aree a parco urbano; mq 80.000 minimi per aree a servizi pubblici e di uso pubblico, superfici e parcheggi pubblici e di uso pubblico;
- *unità di intervento 2:* mq 5.000 di s.l.p. massima per atti-

vità direzionali ed amministrative; mq 5.000 di s.l.p. minima per residenza permanente e temporanea; mq 15.000 di s.l.p. massima per attività di ricerca-produzione e servizi alle imprese; mq 10.000 minimi per superfici a servizi pubblici e di uso pubblico, a verde e a parcheggi pubblici in superficie e di uso pubblico in auto-silo;

- *unità di intervento 3*: mq 1.000 di s.l.p. massima per attività amministrative;
 - ai sensi dell'art. 4 della normativa di attuazione della predetta variante, il coordinamento e la programmazione temporale degli interventi della Zona speciale Z4 «Bicocca» sono stati subordinati alla redazione di un Piano di Inquadramento Operativo (P.I.O.), ai sensi dell'art. 15 delle N.T.A. del P.R.G.;
 - il P.I.O. (allegato una prima volta al I Aggiornamento del 3° P.P.A. 1988/1991, una seconda volta al IV P.P.A. approvato dal Consiglio comunale il 17-18 dicembre 1992 ed al I Aggiornamento del IV P.P.A. aggiornato con l'approvazione del Piano di Lottizzazione 1S1) ha articolato le unità di intervento in sottounità, specificato le modalità di intervento, definito la rete di viabilità locale, localizzato e quantificato le aree ed opere di urbanizzazione secondaria non espressamente indicate dalla variante ed ha, inoltre, disaggregato la s.l.p. relativa alle diverse funzioni da attribuire alle singole sottounità di intervento;
 - per regolamentare l'organica attuazione delle previsioni della sopracitata variante, in data 24 gennaio 1990, è stata stipulata tra il Comune di Milano e la Società Pirelli s.p.a. la Convenzione Quadro approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 715 del 24 luglio 1989 e, successivamente, per alcuni ambiti di intervento subordinati a pianificazione attuativa sono stati approvati i piani di lottizzazione e stipulate le relative convenzioni attuative;
 - la disciplina urbanistica delle aree interessate dalla realizzazione dei due poli (ospedaliero ed universitario) è attualmente dettata dalla variante al P.R.G. vigente approvata con deliberazione di g.r.l. n. 39535 in data 7 febbraio 1989 e dal Piano di Lottizzazione denominato con sigla «1T», approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 263 del 28 luglio 1992, il quale ha previsto la demolizione degli edifici ed impianti industriali esistenti e la realizzazione di un articolato insediamento di tipo direzionale, residenziale, terziario e produttivo, nonché la previsione di attrezzature e di aree a verde pubblico;
 - la convenzione attuativa del P.L. «1T», stipulata in data 15 settembre 1994, ha disciplinato gli interventi edilizi, il reperimento dello standard indotto dalle funzioni e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. In particolare, gli accordi prevedono: la cessione gratuita al Comune di Milano da parte delle società lottizzanti di un'area di mq 27.649 circa, la realizzazione nel sottosuolo della stessa di un parcheggio asservito ad uso pubblico per una superficie di mq 4.685 (superficie poi aumentata a 10.000 mq a seguito di impegno assunto in data 11 luglio 2001) nonché la sistemazione di detta area in superficie per la realizzazione di un parco urbano;
 - le aree adiacenti all'ambito interessato dalla realizzazione dei due poli ospedaliero ed universitario sono disciplinate dal Piano di Lottizzazione denominato con sigla «1S1», approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 22 marzo 2001, il quale ha previsto la demolizione degli edifici ed impianti industriali esistenti e la realizzazione di edifici con un mix funzionale di tipo direzionale, produttivo e di servizi alle imprese. La convenzione attuativa di detto Piano di Lottizzazione «1S1» ha previsto l'asservimento perpetuo di una superficie lorda di pavimento di mq 7.500 a parcheggio di uso pubblico su due livelli e la sistemazione della copertura a verde attrezzato di uso pubblico;
 - le aree interessate dalle due strutture sono in parte di proprietà della Società Lambda s.r.l. ed in parte di proprietà del Comune di Milano in forza della convenzione attuativa del Piano di Lottizzazione «1T»;
 - al fine di prevedere una corretta localizzazione sia dell'Università degli Studi di Milano Bicocca che dell'Istituto Neurologico Besta, il Piano Esecutivo individua la superficie fondiaria destinata al polo universitario sull'area posta lungo via Dell'Innovazione;
 - la definizione e l'attuazione degli interventi concernenti le nuove strutture, sanitaria ed universitaria, aventi finalità di

interesse pubblico, richiedono l'azione integrata e coordinata del Comune di Milano, della Regione Lombardia, del Ministero della Salute e degli ulteriori soggetti pubblici di cui infra;

- a tal fine in data 10 febbraio 2000, il Sindaco del Comune di Milano ha promosso l'Accordo di Programma in variante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7, comma 2, della l.r. n. 14/93 (ora sostituito dall'art. 6, comma 12, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2), chiedendo l'adesione della Regione Lombardia;
 - con deliberazione dell'11 maggio 2001 n. 7/4545 la Giunta regionale della Lombardia ha manifestato la propria adesione alla proposta di Accordo di Programma, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Ordinaria n. 22 del 28 maggio 2001;
 - per il coordinamento degli interventi di realizzazione del polo ospedaliero ed universitario si è reso necessario coinvolgere i seguenti soggetti pubblici: Istituto Nazionale Neurologico Besta, Università degli Studi di Milano Bicocca, Ministero della Salute, Regione Lombardia e Comune di Milano, onde assicurare il coordinamento delle azioni e determinare i tempi, le modalità, i finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento;
 - in data 10 luglio 2001 si è insediata la Conferenza dei Rappresentanti delle Amministrazioni interessate, Comune, Regione, Università degli Studi di Milano Bicocca ed Istituto Nazionale Neurologico Besta, per verificare la possibilità di definire l'Accordo di Programma così come prescritto dall'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 e dall'art. 7, comma 2, della citata l.r. n. 14/93 (ora sostituito con l'art. 6, comma 12, della citata l.r. n. 2/2003), al fine di consentire la realizzazione dei due poli nelle aree di cui sopra;
 - i Rappresentanti delle Amministrazioni interessate hanno nominato in pari data la Segreteria Tecnica con il compito di provvedere agli atti istruttori dell'Accordo di Programma ed alla sua redazione;
 - per far fronte al reperimento di risorse economiche aggiuntive al finanziamento riconosciuto dal Ministero della Salute, l'Istituto Nazionale Neurologico Besta, in sede di Segreteria Tecnica, ha espresso la necessità di alienare l'immobile posto in via Celoria n. 11, attuale sede dell'Istituto Ospedaliero;
 - con nota del 20 marzo 2002, il Politecnico di Milano ha manifestato il proprio interesse ad insediare l'attività universitaria nell'area dell'attuale sede dell'Istituto Besta, posta in via Celoria, n. 11;
 - l'Università degli Studi di Milano Bicocca, sempre in sede di Segreteria Tecnica, ha fatto rilevare che il previsto nuovo polo universitario ed il recente acquisto dell'edificio denominato CNR, posto in via Cozzi n. 53, potranno non essere sufficienti per le future esigenze relative alla propria attività;
 - il Comune di Milano ha preso atto di tale esigenza e, pertanto, concorderà con l'Università stessa procedure e strumenti per rispondere a tali future esigenze se saranno confermate;
 - con nota del 14 gennaio 2002, n. 100/8CPS/6.578, il Ministero della Salute ha aderito alla proposta di Accordo di Programma, dando atto dello stanziamento complessivo di € 56.402.257,94 per la realizzazione del nuovo Istituto Besta, come meglio precisato al successivo art. 6.1.7;
 - in data 23 gennaio 2002 è stato pubblicato dal Comune di Milano l'avviso per l'avvio del procedimento di formazione della variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 3, comma 14, della l.r. 15 gennaio 2000 n. 1;
 - a seguito di tale pubblicazione, non è pervenuta alcuna istanza, proposta, osservazione;
 - il presente Accordo di Programma, come meglio illustrato nel seguito, disciplina la realizzazione del polo ospedaliero e del polo universitario nei termini meglio precisati ai successivi artt. 6 e 8, nonché l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
 - il progetto non è assoggettato alla procedura di verifica ai sensi degli artt. 1 e 10 del d.P.R. 12 aprile 1996;
 - al progetto è allegata, inoltre, la perizia geologica ai sensi della l.r. n. 41/97;
 - in esito ai lavori della Segreteria Tecnica gli elaborati di progetto, concernente l'ipotesi dell'Accordo di Programma, sono stati approvati dalla Conferenza dei Rappresentanti nella seduta del 16 settembre 2002;

- gli atti della proposta di Accordo di Programma, approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 2847 del 5 novembre 2002, sono stati pubblicati e depositati in libera visione al pubblico per un periodo di trenta giorni consecutivi, precisamente dal 19 dicembre 2002 al 20 gennaio 2003, dandone altresì notizia mediante avviso affisso all'Albo Pretorio, pubblicato sulla stampa cittadina e reso noto a mezzo di manifesti murali. All'Amministrazione comunale è pervenuta una osservazione ed il parere negativo del Consiglio di zona n. 3 limitatamente alla previsione di variazione della destinazione specifica di P.R.G. dell'attuale sede dell'Istituto Besta;

- in merito all'osservazione ed al parere negativo la Segreteria Tecnica, sulla base di apposita relazione esaustiva degli aspetti e delle competenze urbanistiche predisposta dagli Uffici del Comune di Milano, ha formulato una proposta di controdeduzioni, sottoposta alla Conferenza dei Rappresentanti che ne ha formalizzato i contenuti nella seduta del 14 aprile 2003;

- l'Istituto Nazionale Neurologico Besta con deliberazione commissariale n. 169 del 28 aprile 2003 ha preso atto del testo definitivo dell'Accordo e del verbale della Conferenza dei Rappresentanti del 14 aprile 2003, dichiarando la chiusura dei lavori della Segreteria Tecnica;

- con deliberazione del 29 aprile 2003, il Consiglio di amministrazione dell'Università degli Studi di Milano Bicocca ha approvato il testo dell'Accordo e la proposta di controdeduzioni alle osservazioni approvate dalla Conferenza dei Rappresentanti, dando mandato al Rettore per la sottoscrizione dell'Accordo;

- con deliberazione n. 7/13041 del 16 maggio 2003 la Giunta regionale ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma, unitamente agli allegati che ne costituiscono parte integrante;

- la Giunta comunale con deliberazione n. 1251 in data 27 maggio 2003, contestualmente alla presa d'atto della proposta di controdeduzioni alle osservazioni, ha approvato l'ipotesi del presente Accordo di Programma;

- il presente Accordo di Programma comporta:

- variazione della normativa tecnica relativa alla Zona speciale Z4 «Bicocca», con effetto di variazione al Piano Regolatore Generale vigente;
- eliminazione del simbolo H nelle tavole grafiche di Piano Regolatore relativamente all'area posta in via Celoria n. 11, con effetto di variazione al Piano Regolatore Generale vigente;
- aggiornamento del P.I.O. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 28 luglio 2000, deliberazione di adozione del Piano di Lottizzazione «1S1»;
- variante al Piano di Lottizzazione «1T»;

- il presente Accordo di Programma, consistente nel consenso unanime del Ministro della Salute, del Presidente della Regione Lombardia, del Sindaco di Milano, del Commissario Straordinario del Besta e del Rettore della Università degli Studi di Milano Bicocca, dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000;

- la Società Pirelli & C. Opere Generali s.p.a. in quanto soggetto attuatore della infrastrutturazione urbanizzativa della Zona speciale Z4 «Bicocca», con atto unilaterale del 23 luglio 2002, di seguito allegato alla lettera N, si è impegnata a realizzare le opere di urbanizzazione previste dal successivo art. 10, in attuazione della Convenzione per l'attuazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito dell'Unità di Intervento n. 1 della Zona speciale Z4 «Bicocca» stipulata in data 10 maggio 1993;

- la Società Lambda s.r.l., proprietaria del compendio immobiliare ove è prevista la realizzazione del nuovo polo ospedaliero, con Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 22 luglio 2002, allegato alla lettera O, ha pattuito con l'Istituto Nazionale Neurologico Besta la cessione del compendio immobiliare, libero da edifici e bonificato, e dei diritti volumetrici necessari per l'insediamento del Besta, in conformità alla stima redatta dall'Agenzia del Territorio, che si allega sotto la lettera D;

- l'insediamento del polo ospedaliero non consente la localizzazione nella restante porzione del compendio immobiliare destinato all'insediamento del polo ospedaliero, anche della struttura universitaria;

- conseguentemente, la realizzazione del polo universita-

rio è prevista nella limitrofa area della superficie di mq 7.550, posta lungo viale Dell'Innovazione, divenuta di proprietà del Comune di Milano in forza della convenzione attuativa del Piano di Lottizzazione «1T», approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 263 del 28 luglio 1994;

- al fine di mantenere inalterata la quantità complessiva di aree a verde stabilita dal richiamato Piano di Lottizzazione «1T», il Comune di Milano si impegna a cedere la suddetta area della superficie di mq 7.550 alla Società Lambda s.r.l. in permuta dell'area di pari superficie e congrua per destinazione ed ubicazione, posta tra il nuovo insediamento del polo ospedaliero e via Stella Bianca;

- con Protocollo d'Intesa del 23 luglio 2002, di seguito allegato alla lettera P, l'Università degli Studi di Milano Bicocca e la Società Lambda s.r.l. stabiliscono i reciproci impegni delle parti che consentono di mettere nella disponibilità della stessa Università l'area, libera da edifici e bonificata, nonché i diritti volumetrici necessari a consentire l'insediamento del polo universitario;

- in considerazione del fatto che la cessione dell'area avviene per la realizzazione di finalità pubbliche, la Società Lambda s.r.l. si impegna a cederla a titolo gratuito all'Università degli Studi di Milano Bicocca, contestualmente alla cessione dei diritti volumetrici necessari per la realizzazione della struttura universitaria, al valore indicato nella stima redatta dall'Agenzia del Territorio, di seguito allegata alla lettera E;

- il presente Accordo di Programma, approvato con atto formale del Presidente della Regione Lombardia, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, determinando variante urbanistica al Piano Regolatore del Comune di Milano;

- tutto ciò premesso e considerato, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, tra i componenti come sopra indicati:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Parte Prima ELEMENTI GENERALI

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma, che sarà attuato secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 «Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» ed all'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2 «Programmazione negoziata regionale».

In caso di difformità o contrasti di previsione fra le Tavole Grafiche e le Relazioni Tecniche Illustrative con Normativa Tecnica Attuazione della variante urbanistica e del Piano Esecutivo, prevalgono le prescrizioni contenute in queste ultime.

In caso di difformità o contrasti di previsione fra le Relazioni Tecniche Illustrative con Normativa Tecnica di Attuazione della variante urbanistica e del Piano Esecutivo ed il testo dell'Accordo di Programma, prevalgono le prescrizioni contenute in quest'ultimo.

Art. 2 - Ambito dell'Accordo di Programma

L'ambito dell'Accordo di Programma riguarda aree della superficie complessiva di mq 80.440 circa, comprese nella Zona speciale Z4 «Bicocca» e nel Piano Esecutivo del presente Accordo di Programma che individua due unità di intervento per l'insediamento del polo ospedaliero (unità «1A») e del polo universitario (unità «1B»).

Agli effetti della trascrizione degli obblighi, oneri e vincoli derivanti dal presente atto, si descrivono qui di seguito le aree comprese nel perimetro dell'Accordo di Programma ed indicate sul tipo catastale in scala 1:1000, allegato sotto lettera R, come segue:

a) area con sovrastanti edifici di proprietà della Società Lambda s.r.l., della superficie complessiva di mq 52.000 circa compresa tra via Chiese, gli impianti esistenti della Pirelli e quelli in corso di attuazione lungo via Piero ed Alberto Pirelli e via Stella Bianca, interessata dall'intervento realizzativo del nuovo complesso ospedaliero, dalla realizzazione di un ambito destinato a verde pubblico, dal completamento di via Stella Bianca e dal tratto di strada di accesso al polo ospedaliero, ambito territoriale indicato con tratteggio giallo sul tipo catastale qui allegato sotto lettera R, individuate in catasto di Milano al foglio 81, mappali 43, 7 parte e 31.

Coerenze: (omissis);

b) area con sovrastante edificio (del quale è prevista la demolizione nella Denuncia di Inizio Attività del 13 marzo 2002) di proprietà del Comune di Milano, della superficie complessiva di mq 28.440 circa, compresa tra via Dell'Innovazione e via Sesto San Giovanni, interessata dalla realizzazione del polo universitario, dalla realizzazione del parco urbano, dall'ampliamento di via Sesto San Giovanni e dal sedime stradale di via Stella Bianca, indicata con tratteggio blu sul tipo catastale qui allegato sotto lettera R, individuata in catasto di Milano al foglio 81, mappale 59 e dal foglio 82, mappali 19, 3, 4, 18 parte, 16 parte e 20.

Coerenze: (omissis).

Art. 3 - Oggetto e finalità dell'Accordo di Programma

Oggetto del presente Accordo di Programma sono la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e programmi finalizzati alla realizzazione di un polo ospedaliero e di un polo universitario nelle aree poste tra via Chiese, gli impianti esistenti della Pirelli, quelli in corso di attuazione lungo via Piero ed Alberto Pirelli, il quartiere residenziale adiacente la sede universitaria di piazza Ateneo, a ridosso di via Sesto San Giovanni.

L'Accordo di Programma si propone di realizzare due nuove funzioni urbane strategiche, rispondenti ai nuovi bisogni sanitari, didattici e di ricerca ed ai cambiamenti in atto in ambito epidemiologico, clinico e della ricerca scientifica, sociale, economico e gestionale, di cultura e di alta formazione, attraverso una rilettura logistica funzionale delle modalità operative ed organizzative sia del sistema ospedaliero, sia del sistema universitario.

Il Programma, oltre alle opere da realizzare, individua le competenze e gli obblighi dei soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma, prende atto degli obblighi assunti dai soggetti privati sopra richiamati e disciplina, altresì, le modalità ed i tempi di esecuzione, le risorse finanziarie e le garanzie.

Costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di Programma l'aggiornamento del P.I.O. in attuazione della normativa della Zona speciale Z4 «Bicocca», la variazione della normativa tecnica relativa alla Zona speciale Z4 «Bicocca», la variante del Piano di Lottizzazione «1T» ed il Piano Esecutivo costituiti dai seguenti documenti ed elaborati grafici:

A) Variante al P.R.G. vigente:

- Relazione Tecnica Illustrativa con Normativa di Attuazione;
- Tavola n. 1: Ambito Z4 «Bicocca»;
- Tavola n. 2: Ambito via Celoria;

B) Piano Esecutivo relativo alle aree comprese nella Zona speciale Z4:

- Relazione Tecnica Illustrativa con Normativa di Attuazione;
- Tavola 1 - Documentazione Fotografica - Fotopiano - Esterno dell'area di intervento;
- Tavola 2 - Documentazione Fotografica - Fotopiano - Edifici ed impianti interni all'area di intervento;
- Tavola 3 - Stato di fatto - Inquadramento territoriale e infrastrutturale (scala 1: 10.000);
- Tavola 4 - Stato di fatto - Estratto catastale e rilievo dell'area (scala 1: 2.000);
- Tavola 5 - Stato di fatto - Urbanizzazioni primarie (scala 1:1000);
- Tavola 6 - Stato di fatto - Urbanizzazioni secondarie (scala 1:1000);
- Tavola 7 - Stato di fatto - Uso del suolo (scala 1:2000);
- Tavola 8 - Estratto del P.I.O. - 1° aggiornamento del IV P.P.A. 1994 ed estratto dell'aggiornamento del P.I.O. allegato al P.L. 1S1 adottato il 28 luglio 2000 ed approvato il 22 marzo 2001;
- Tavola 9 - Aggiornamento del P.I.O. - Azionamento funzionale - Tavola 5 P.I.O. - 1° aggiornamento del IV P.P.A. 1994 (scala 1:2.000);
- Tavola 10 - Aggiornamento del P.I.O. - Modalità e programmazione degli interventi - Tavola 6 - aggiornamento del P.I.O. allegato al P.L. 1S1 adottato il 28 luglio 2000 ed approvato il 22 marzo 2001 (scala 1:2.000);
- Tavola 11 - Progetto - Planimetria generale (scala 1:1.000);

- Tavola 12 - Sistema della mobilità - Stato di progetto (scala 1:5.000);
- Tavola 13 - Planimetria con l'individuazione delle aree di cessione per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (scala 1:2000);
- Tavola 14 - Planimetria con l'individuazione delle aree di cessione per opere di urbanizzazione primaria e secondaria (scala 1:1000);

C) Piano Finanziario e tempistica degli interventi;

D) Relazione tecnico-estimativa dell'Agenzia del Territorio - ufficio Milano, per la determinazione del valore di mercato dell'area destinata all'insediamento della nuova sede dell'Istituto Nazionale Neurologico «Carlo Besta»;

E) Relazione tecnico-estimativa dell'Agenzia del Territorio - ufficio Milano, per la determinazione del valore di mercato dell'area destinata all'insediamento di nuove strutture dell'Università degli Studi di Milano Bicocca;

F) Studio sul traffico finalizzato a valutare la compatibilità ambientale dell'insediamento Besta -Università alla Bicocca;

G) Valutazione del Clima Acustico dell'area destinata all'insediamento dell'Istituto Nazionale Neurologico «C. Besta» e proposte di interventi;

H) Valutazione del Clima Acustico per l'area destinata all'insediamento dell'Università degli Studi di Milano Bicocca (U10);

I) Relazione geologica per la variante di P.R.G. del Comune di Milano - Area Bicocca;

L) - Progetto generale funzionale nuova sede ospedaliera;

- Relazione sanitaria;

M) Studio di fattibilità edificio U10 del polo universitario;

N) Atto unilaterale d'obbligo della Società Pirelli & C. Opere Generali s.p.a. in data 23 luglio 2002;

O) Protocollo d'Intesa tra l'Istituto Nazionale Neurologico «Carlo Besta» e la Società Lambda s.r.l. in data 22 luglio 2002, ed Integrazione allo stesso del 7 agosto 2002;

P) Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Milano Bicocca e la Società Lambda s.r.l. in data 23 luglio 2002;

Q) Atto unilaterale d'obbligo della Società Lambda s.r.l. in data 23 luglio 2002;

R) Tipo catastale in scala 1:1000 con individuazione delle aree comprese nel perimetro dell'Accordo di Programma.

Art. 4 - Obiettivi generali

Alla luce di quanto in premessa i soggetti sottoscrittori, hanno individuato nell'Accordo di Programma, come disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. 267/2000 e dall'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, lo strumento idoneo a promuovere e disciplinare l'azione integrata e coordinata degli enti al fine di giungere:

- alla determinazione condivisa e consensuale degli interventi necessari alla realizzazione del nuovo ospedale e dei nuovi insediamenti universitari in Comune di Milano località Zona speciale Z4 «Bicocca» e di tutte le opere necessarie alla loro completa funzionalità;

- alla conseguente variazione della normativa tecnica relativa alla Zona speciale Z4 «Bicocca»;

- alla conseguente eliminazione del simbolo H dalle Tavole grafiche di Piano Regolatore per l'area posta in via Celoria n. 11;

- al conseguente aggiornamento del P.I.O. in attuazione della Normativa della Zona speciale Z4 «Bicocca»;

- alla conseguente variante del Piano di Lottizzazione «1T».

Gli enti sottoscrittori con l'Accordo di Programma intendono perseguire gli obiettivi di cui sopra attraverso:

4.1. l'impegno ad avviare tutte le iniziative utili a garantire il regolare, sollecito e continuo svolgimento delle procedure amministrative di loro competenza necessarie alla realizzazione degli interventi previsti dall'accordo, nonché ad attivare tutte le iniziative opportune per ottimizzare i risultati e la ricaduta degli effetti degli interventi;

4.2. l'impegno ad attivare tutte le iniziative utili a reperire le risorse finanziarie complementari per rendere possibile l'attuazione, in tempi brevi, delle opere previste dal presente accordo;

4.3. l'impegno dei soggetti pubblici ad assolvere gli obblighi da ognuno di essi assunti secondo le modalità ed i tempi

indicati nel presente accordo di programma nonché nei documenti ad esso allegati.

Art. 5 – Obiettivi specifici

5.1. Il presente Accordo, in relazione alle premesse ed agli obiettivi generali, sopra indicati, definisce puntualmente:

- gli interventi finalizzati a:
 - definire l'organizzazione urbanistica ed il perimetro della superficie destinata a nuova sede ospedaliera nella Zona speciale Z4 «Bicocca» del Comune di Milano, come meglio descritta al successivo art. 6;
 - definire l'organizzazione urbanistica ed il perimetro della superficie destinata all'ampliamento della sede universitaria nella Zona speciale Z4 «Bicocca» del Comune di Milano, come meglio descritta al successivo art. 8;
 - individuare le attività, gli interventi e le opere infrastrutturali ritenute necessarie per realizzare detti insediamenti, nonché i soggetti tenuti a realizzarli;
 - assicurare che si verifichi la piena compatibilità, anche sotto i profili ambientale e viabilistico, delle attività del nuovo ospedale;
 - definire il complesso del nuovo Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Diritto Pubblico (I.R.C.C.S.) e le opere necessarie alla sua completa funzionalità;
 - definire il complesso dell'ampliamento della sede universitaria e le opere necessarie alla sua completa funzionalità;
- le risorse finanziarie mobilitabili per la completa attuazione degli interventi previsti al precedente punto;
- gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore all'attuazione degli interventi previsti in relazione:
 - alla quantificazione dei costi delle realizzazioni previste nel presente accordo di programma;
 - ai tempi previsti per onorare gli impegni assunti con il presente accordo;
 - alla individuazione delle fonti di finanziamento per reperire le necessarie risorse;
 - all'espletamento di tutti gli atti interni ed esterni necessari alla messa a disposizione di tali risorse.

Per l'attuazione di tali obiettivi, peraltro, la Società Lambda s.r.l. e la Società Pirelli & C. Opere Generali s.p.a. hanno assunto formali impegni con i soggetti pubblici (Comune di Milano, Istituto Nazionale Neurologico Besta ed Università degli Studi di Milano Bicocca) sottoscrittori del presente Accordo di Programma.

5.1.1. Più precisamente, *per quanto attiene alla nuova struttura ospedaliera* l'obiettivo specifico dell'Accordo di Programma è quello di prevedere la realizzazione di una sede nuova dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Diritto Pubblico (I.R.C.C.S.) – Istituto Nazionale Neurologico C. Besta e di dare una contestuale rilettura logistico-funzionale delle modalità operative adeguandole ai nuovi bisogni sanitari ed ai cambiamenti in atto in ambito epidemiologico, clinico e della ricerca, sociale, economico e gestionale.

Il nuovo ospedale dovrà, in tale direzione, riflettere la natura ed i compiti di un I.R.C.C.S. così come previsto dalla normativa vigente. A tal fine, saranno espletate le necessarie procedure secondo le disposizioni di legge.

Un'attenzione particolare deve essere posta sull'esame preventivo e sulla conseguente soluzione delle problematiche attinenti i fattori tecnici organizzativi e funzionali, che costituiscono il punto di partenza per lo studio e la progettazione del nuovo insediamento dell'I.R.C.C.S. che sono riassumibili come segue:

- specializzazione nel settore delle neuroscienze ivi comprese gli ambiti della ricerca corrente e finalizzata;
- forte attenzione alle esigenze di personalizzazione, di umanizzazione, di comfort e di sicurezza delle prestazioni sanitarie;
- mantenimento dell'attuale connotazione specialistica, avendo riguardo alle prospettive dell'evoluzione dell'assistenza e della ricerca e con la previsione di attivazione di nuove tecniche all'interno delle discipline già esistenti legate alle nuove tecnologie;
- riorganizzazione funzionale nella distribuzione dei posti letto di degenza ordinaria nei per i diversi livelli di intensità delle cure necessarie (cure intensive, sub-intensive, ordinarie) in linea con la programmazione regionale;

- sempre maggior incremento di forme di assistenza alternative al ricovero ordinario quali il day-hospital e la day-surgery, nonché delle prestazioni ambulatoriali, dotate di autonomia organizzativa;

- maggiore differenziazione dell'area delle degenze dalle aree ove si svolgono le altre attività ospedaliere al fine di dare sempre maggiore autonomia funzionale al personale infermieristico e permettere un ricorso alla funzione medica in modo sempre più mirato, per utilizzare al meglio le competenze specifiche di ciascuna professionalità;

- diversificazione dei percorsi interni alla struttura in modo da semplificare l'accessibilità degli utenti ai servizi, garantire il rispetto delle problematiche igienico-sanitarie e nel contempo facilitare le esigenze di lavoro degli operatori;

- maggiore razionalità nella disposizione delle Unità Operative e dei servizi, in modo da rendere la struttura di facile lettura da parte dell'utenza e di ridurre la necessità di informazioni e della segnaletica di stato e di percorso per il pubblico e il personale;

- sviluppare metodologie per il miglioramento continuo della qualità, della ricerca clinica corrente e finalizzata, della formazione e dell'aggiornamento del personale;

- maggiore integrazione delle attività e dei servizi con altre strutture e con i servizi sanitari del territorio, attivando iniziative sinergiche, valorizzando la funzione di coordinamento e stimolando lo sviluppo dei sistemi di miglioramento della qualità;

- sviluppo di progetti di ricerca anche in collaborazione con società scientifiche e istituti universitari e altri soggetti pubblici e privati al fine di attivare la metodologia della ricerca scientifica applicata alla pratica clinica;

- garantire le attività libero professionali allo scopo di mettere a disposizione dei cittadini prestazioni specialistiche qualificate, con elevato livello di comfort alberghiero e con modalità di accesso chiare, differenziate a tariffe predeterminate;

- dare priorità alle possibili economie di gestione rispetto ai risparmi in fase di realizzazione: edificio «intelligente» con controlli centrali e periferici degli impianti e delle sicurezze; facilità nella manutenzione e nelle pulizie interne ed esterne; accorgimenti per il risparmio energetico; della gestione dei dati anche sanitari;

- vasta applicazione di risorse informatiche e telematiche per fini sanitari di ricerca e di assistenza, amministrativi e gestionali con la più ampia interconnessione per evitare inutili repliche di procedure nel massimo rispetto della privacy;

- grande flessibilità spaziale e funzionale della struttura per assicurarne il tempestivo adeguamento ai continui progressi scientifici e tecnologici.

Il nuovo ospedale vuole inoltre dare adeguata risposta alle seguenti esigenze:

- porre il paziente al centro dell'organizzazione ospedaliera, che si deve pertanto adattare alle esigenze del malato;

- creare un ambiente di lavoro nel quale non solo siano rispettate tutte le norme di sicurezza, ma sia anche reso meno gravoso il lavoro degli operatori;

- conseguire e mantenere livelli adeguati di appropriatezza tecnologica, con particolare riferimento agli aspetti distributivi, all'impiantistica, alla dotazione di apparecchiature, al sistema informativo/informatico;

- sviluppare e integrare al massimo la mission di ricerca scientifica e l'assistenza specialistica sanitaria;

- sviluppare l'organizzazione dipartimentale con l'obiettivo della massima integrazione delle attività in un insieme di relazioni più ampio, orientato alla gestione globale dei problemi di natura clinico-assistenziale, sviluppando e coordinando nel contempo l'espletamento delle attività cliniche, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative e di ricerca, e l'espletamento delle attività gestionali per il controllo delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

5.1.2. *Per quanto attiene il polo universitario*, con la nuova struttura universitaria si intendono sviluppare i concetti di nuovo centro, di città aperta, di funzioni che interagiscono in un unico contesto funzionale (residenza, università, teatro, commercio, terziario avanzato, servizi, ecc.).

Con tali presupposti, l'università si è insediata nella zona con l'intento di realizzare un campus che, a differenza di

quelli tipici americani od anglosassoni, fosse aperto, luogo di transito, e tale da interagire socialmente e culturalmente in un tutt'uno che è la nuova città, e ciò rispettando in parte anche i criteri delle antiche università italiane.

L'ubicazione dell'Università nel contesto Bicocca non è casuale, si dispone infatti in adiacenza ad altre funzioni ed a cavallo di quello che dovrebbe essere il vero centro.

Oggi a cinque anni dall'avvio, e giunti ormai ad un buon livello di sperimentazione, è possibile determinare con più precisione i problemi, e suggerire i possibili rimedi, per rendere funzionale l'intero comprensorio e conseguentemente più efficace l'attività istituzionale dell'Università.

I problemi emersi e ancora da risolvere sono i seguenti:

1) le strutture erano state inizialmente dimensionate per ospitare tre Facoltà più il Rettorato ed i relativi uffici amministrativi e tecnici (Giurisprudenza e Rettorato edif. U6 (ex45) - economia edif.U7 (ex46-66) - Scienze mat. fis. nat. edifici U1-2-3-4-5(ex 184)) mentre nel corso della realizzazione si sono aggiunte altre quattro Facoltà: Psicologia, Scienze della Formazione, Sociologia e Scienze statistiche. Le quattro facoltà sono state collocate anch'esse nel comprensorio U6-U7 che meglio si adattava ad un uso per Facoltà umanistico-giuridico-economiche e a prestare attività didattica per grandi flussi. Di fatto ci si trova ora con un carico umano di circa 19.000 studenti sull'area U6-U7 a fronte di un carico di circa 6.000 studenti sull'area U1-2-3-4-5. Quindi sull'area U6-U7 oltre al sovraccarico umano si deve affrontare una reale carenza di spazio per attività didattiche, di studio, dipartimentali, amministrative, oltre a rilevanti emergenze per spazi depositi, dovuti soprattutto ad una forte espansione del materiale librario a causa dell'incremento del patrimonio librario dovuta anche a donazioni ed a un incremento degli atti da conservare (economici - finanziari - carriere personale e studenti - documenti in genere);

2) sull'area U1-2-3-4-5 emergono invece carenze di spazi per grandi strumentazioni e apparecchiature, oltre a spazi da dedicare ad attività sperimentali all'aperto (orti sperimentali, orti botanici, vasche ecc.) per scienze ambientali, biologia, botanica, biotecnologie, scienze della formazione;

3) al momento si riscontrano altresì problemi legati ai servizi - mense, librerie, spazi sportivi, residenze studenti, parcheggi ecc.;

4) nuove esigenze, connesse all'istituzione di nuovi corsi di laurea, master, ecc.

5.2. Il presente Accordo ha come obiettivo anche la definizione del coordinamento e della tempistica di attuazione degli interventi nonché la loro corretta esecuzione secondo le prescrizioni concordemente e consensualmente dettate dagli enti che aderiscono all'Accordo di Programma.

Parte Seconda

INTERVENTI IN CAPO AI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

Art. 6 - Definizione dell'intervento di realizzazione del polo ospedaliero

6.1. Realizzazione del nuovo ospedale

6.1.1. Nell'unità di intervento «1A», individuata al precedente art. 2, lettera a), è prevista la realizzazione di una nuova sede ospedaliera dell'Istituto Nazionale Neurologico C. Besta (I.R.C.C.S.) con attrezzature e arredi.

L'insediamento ospedaliero, previsto sulla superficie fondiaria di mq 34.350, avrà una superficie lorda di pavimento massima di mq 42.000.

I parcheggi per dipendenti, fornitori, EAS, servizio mortuario e visitatori nella misura minima di mq 12.600, vengono localizzati nel parcheggio pluripiano di pertinenza del realizzando ospedale previsto sull'area posta lungo via Chiese.

6.1.2. La Società Lambda s.r.l., proprietaria del compendio immobiliare compreso nell'unità di intervento 1A, con Protocollo d'Intesa sottoscritto con l'Istituto Besta in data 22 luglio 2002 e successivamente integrato in data 7 agosto 2002, di seguito allegato sotto lettera O, ha assunto l'impegno di cedere la proprietà dell'area libera da edifici e bonificata ed i diritti volumetrici relativi alla costruzione del polo ospedaliero, secondo il valore economico indicato nella stima redatta dall'Agenzia del Territorio, di seguito allegata alla lettera D.

L'Istituto Besta si impegna ad acquisire la proprietà dell'area libera da edifici e bonificata ed i diritti volumetrici relativi alla costruzione del nuovo polo ospedaliero dalla Società Lambda s.r.l. secondo il valore economico indicato nella sti-

ma redatta dall'Agenzia del Territorio, di seguito allegata alla lettera D, secondo le modalità ed i termini meglio precisati nel Protocollo d'Intesa che si richiama quale parte sostanziale ed integrante del presente Accordo.

6.1.3. Il nuovo ospedale sarà realizzato con le dimensioni, le caratteristiche funzionali, distributive e di organizzazione tecnologica esposte nel Progetto generale, allegato al presente accordo sotto lettera «L», redatto dall'I.R.C.C.S., che costituirà la base per la successiva stesura del progetto preliminare.

Il nuovo ospedale sarà realizzato con una dotazione di 223 posti letto accreditati con il SSR, comprensivi di degenze ordinarie, day hospital, day surgery, terapie intensive, subintensive e riabilitative e dei posti letto in regime di libera professione.

6.1.4. Il progetto dovrà, altresì, rispettare le indicazioni e prescrizioni della normativa in materia di inquinamento acustico (Legge quadro 26 ottobre 1995 n. 447), nei limiti indicati nell'elaborato sotto lettera «G» allegato al presente Accordo di Programma.

6.1.5. Il compendio immobiliare interessato dall'intervento dovrà essere sottoposto ad indagine preliminare volta alla verifica della qualità del suolo e del sottosuolo, ai sensi degli artt. 2.6.5 e 2.6.6, Titolo II, Cap. 6 del Regolamento Locale di Igiene ed ai sensi dell'art. 95 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, avendo a riferimento, ai fini della valutazione circa l'eventuale contaminazione, i limiti di concentrazione previsti dalle Tabelle allegate al d.m. 25 ottobre 1999 n. 471.

6.1.6. I costi relativi alla nuova sede saranno a carico dell'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Diritto Pubblico (I.R.C.C.S.), che procederà in conformità alla normativa vigente, nella piena autonomia decisionale dell'ente, espletando ogni procedura necessaria alla cessione dell'immobile posto in via Celoria n. 11, attuale sede dell'Istituto Nazionale Neurologico Besta.

6.1.7. Il nuovo ospedale viene realizzato dall'Istituto Nazionale Neurologico Besta in parte con il finanziamento riconosciuto dal Ministero della Salute per un importo pari a complessivi € 56.402.257,94 (da cui devono essere detratti € 4.648.113,00 destinati agli interventi di manutenzione straordinaria dell'attuale sede) e per la restante parte con risorse economiche acquisite in proprio come precisato al punto B» del Prospetto Economico nonché con le ulteriori risorse meglio precisate al successivo art. 7.

6.1.8. In relazione alla necessità di assicurare l'integrale copertura del fabbisogno finanziario secondo quanto indicato alla lettera B4) nell'allegato riguardante il prospetto dei costi e dei finanziamenti, l'Istituto Besta attiverà tutte le opportune procedure necessarie al reperimento delle risorse anche attraverso sistemi di collaborazione pubblico/privato.

6.2. Interventi di mitigazione acustica

I rilievi del traffico e lo studio del clima acustico eseguiti ai sensi della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e della l.r. 10 agosto 2001 n. 13 hanno evidenziato la necessità di adottare le seguenti misure di mitigazione, perseguibili e compatibili con il disegno e l'uso della città:

- interventi sulla sede stradale atti a creare una zona di moderazione velocità 30 km/h lungo la via Stella Bianca, via Pirelli e via Dell'Innovazione, come indicati nell'apposita Tavola n. 12, allegata sotto B;

- nessuna nuova strada di attraversamento veicolare dell'area interessata dal polo ospedaliero ed al confine con l'edificio produttivo del MIRS;

- previsione di uno schermo acustico lungo via Chiese, realizzato mediante il manufatto destinato a parcheggi pertinenti fuori terra, all'interno dell'area destinata all'insediamento del polo ospedaliero;

- previsione di uno schermo acustico lungo via Pirelli all'interno dell'area destinata all'insediamento del polo ospedaliero.

Si dà atto che all'esterno dell'ambito territoriale interessato dal presente Accordo di Programma, si rendono necessari, quali ulteriori interventi di mitigazione del clima acustico derivanti dal traffico veicolare, la moderazione della velocità a 30 km/h. in tutta la zona Bicocca. L'attuazione di tale moderazione di velocità viene rimandata a singoli interventi di dettaglio da realizzarsi nelle zone più sensibili (Stazione Greco Pirelli, principali ingressi dell'Università, altre aree pubbliche, ecc.) per limitare l'effettiva velocità delle auto discenti-

vando così il traffico di attraversamento, che rappresenta la principale fonte di inquinamento acustico, a favore di una fruizione urbana della Zona Bicocca.

Art. 7 - Ambito territoriale relativo all'esistente ospedale

In considerazione della necessità di disporre di adeguate risorse finanziarie per far fronte alla realizzazione del nuovo ospedale, come precisato al precedente art. 6.1.6., l'Istituto Besta provvederà ad alienare secondo la normativa vigente l'attuale sede di via Celoria n. 11, azionata dal P.R.G. vigente a SI/H (Zone per attrezzature pubbliche di interesse generale a livello intercomunale/Ospedale). Di conseguenza, per effetto del trasferimento dell'Istituto Besta nella Zona speciale Z4 «Bicocca», con il presente Accordo di Programma viene eliminata la simbologia H sulle tavole grafiche di Piano Regolatore relativamente all'area posta in via Celoria n. 11.

A tale proposito, il Politecnico di Milano, con nota del 20 marzo 2002, ha manifestato il proprio interesse ad insediare l'attività universitaria nell'area dell'Istituto Besta. In tal caso sarà successivamente apposta la idonea simbologia sulle Tavole grafiche del P.R.G. relativamente a detta nuova attività.

Art. 8 - Definizione dell'intervento di realizzazione del polo universitario

8.1. Realizzazione di un nuovo complesso universitario

8.1.1. Nell'unità di intervento «1B», individuata come parte del comparto di cui al precedente art. 2, lettera b), è prevista la realizzazione di un nuovo complesso universitario da destinarsi a servizi didattici (aule, spazi studio studenti e laboratori informatici didattici e scientifici) e spazi dipartimentali (studi - uffici - laboratori scientifici).

Il complesso universitario, previsto sulla superficie fondiaria di mq 7.550, avrà una superficie lorda di pavimento massima di mq 20.000.

Nel sottosuolo dell'edificio universitario sono previsti parcheggi di pertinenza nella misura minima di mq 6.000.

8.1.2. Il Comune di Milano, proprietario dell'area compresa nell'unità di intervento 1B, in forza di convenzione attuativa del Piano di Lottizzazione «1T», approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 263 del 28 luglio 1994, si impegna a cedere la suddetta area della superficie di mq 7.550 alla Società Lambda s.r.l. in permuta dell'area, di pari superficie e congrua per destinazione ed ubicazione, posta tra il nuovo insediamento del polo ospedaliero e via Stella Bianca, al fine di mantenere inalterata la quantità complessiva di aree a verde stabilita dal suddetto Piano attuativo. Il perfezionamento dell'atto di cessione in permuta avverrà con deliberazione di Giunta comunale nei termini meglio precisati nell'atto di impegno di seguito allegato sotto la lettera Q. La presa in consegna delle aree sopradescritte avverrà entro 30 giorni dalla certificata bonifica delle aree oggetto di permuta.

8.1.3. Con Protocollo d'Intesa del 23 luglio 2002, di seguito allegato alla lettera P, la Società Lambda s.r.l. ha assunto l'impegno di cedere all'Università degli Studi di Milano Bicocca la proprietà dell'area, libera da edifici e bonificata, ed i diritti volumetrici necessari a consentire l'insediamento del polo universitario.

La Società Lambda s.r.l. ha assunto l'impegno a cedere i diritti volumetrici necessari per la realizzazione della struttura universitaria, al valore indicato nella stima redatta dall'Agenzia del Territorio, di seguito allegata alla lettera E.

In considerazione del fatto che la cessione dell'area avviene per la realizzazione di finalità pubbliche ed in seguito alla permuta di aree, congrue tra loro per destinazione, ubicazione e superficie, prevista per mantenere inalterato il bilancio dello standard di piano e per il miglior disegno urbanistico previsto dal Piano Esecutivo, allo scopo di consentire la realizzazione dei diritti volumetrici che vengono trasferiti all'Università, la Società Lambda s.r.l. si è impegnata a cedere l'area a titolo gratuito all'Università degli Studi di Milano Bicocca contestualmente ai diritti volumetrici.

8.1.4. L'Università degli Studi di Milano Bicocca, nella piena autonomia decisionale dell'ente, secondo le modalità ed i termini meglio precisati nel Protocollo d'Intesa di cui al punto precedente, che si richiama quale parte sostanziale ed integrante del presente Accordo, si impegna a sostenere tutti i costi e gli oneri relativi alla realizzazione del polo universitario e si impegna a definire con la Società Lambda s.r.l. gli accordi e le azioni che si rendono necessari alla realizzazione dell'intervento.

8.1.5. Il nuovo insediamento universitario sarà realizzato,

nelle sue linee generali, con le dimensioni, le caratteristiche funzionali, distributive e di organizzazione tecnologica espresse nello «Studio di fattibilità», allegato al presente accordo sotto «M», redatto dall'Università, che costituirà la base per la successiva stesura del progetto preliminare.

8.1.6. Il progetto dovrà, altresì, rispettare le indicazioni e prescrizioni della normativa in materia di inquinamento acustico (Legge quadro 26 ottobre 1995 n. 447), secondo quanto prescritto nell'allegato «H» del presente Accordo.

Art. 9 - Variante alla normativa tecnica relativa alla Zona speciale Z4 «Bicocca» e piano esecutivo

9.1. Variante alla normativa tecnica relativa alla Zona speciale Z4 «Bicocca»

9.1.1. La realizzazione delle opere previste dal presente Accordo di Programma implica la necessità di adeguamenti della strumentazione urbanistica di riferimento. In particolare, il presente Accordo di Programma comporta variazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, alla normativa di attuazione della variante di P.R.G. approvata dalla Giunta regionale della Lombardia con provvedimento n. 39535 del 7 febbraio 1989, relativa alla Zona speciale Z4 «Bicocca».

9.1.2. Il presente Accordo conferma i contenuti della variante al P.R.G. approvata con deliberazione di g.r.l. n. 39535 del 7 febbraio 1989, relativa alla Zona speciale Z4 «Bicocca», in merito alla quantità massima di superficie lorda di pavimento edificabile pari per l'intera zona a mq 658.000 e non incide sulle quantità complessive dello standard, comportando esclusivamente modifiche di tipo funzionale - quantitativo alla normativa della Unità di Intervento n. 1 e portando la s.l.p. minima destinata alla produzione da mq 129.400 a mq 67.400.

9.1.3. Si dà atto che il presente Accordo di Programma non comporta riduzioni della dotazione di standard urbanistici, in quanto vengono confermate le prescrizioni della Zona speciale Z4 - Unità 1, relativamente a mq 100.000 di superficie minima da destinare a parco urbano e mq 80.000 minimi da destinare a servizi pubblici e di uso pubblico, superfici e parcheggi pubblici e di uso pubblico, come precisato al precedente art. 8.

9.1.4. Le aree comprese nel perimetro dell'Accordo di Programma incluso nell'Unità di intervento n. 1 della Zona speciale Z4 «Bicocca» sono destinate all'insediamento di funzioni di ricerca, sanitarie ed universitarie.

9.2. Piano Esecutivo dell'Accordo di Programma: variante del Piano di Lottizzazione «1T» ed Aggiornamento del P.I.O.

9.2.1. L'attuazione degli interventi compresi nel perimetro dell'Accordo di Programma è coordinata dal Piano Esecutivo, il quale individua le funzioni e le quantità edificabili espresse in superficie lorda di pavimento, le aree di concentrazione fondiaria distinte per funzioni prevalenti, le aree da destinare alla formazione di spazi a parco urbano e verde pubblico, la localizzazione dei parcheggi pubblici, confermando, ove necessario, le previsioni di opere pubbliche relative ad impegni convenzionali già sottoscritti con il Comune di Milano.

9.2.2. Si dà atto che il Piano Esecutivo dell'Accordo di Programma comporta variazione al Piano di Lottizzazione «1T» e comporta, altresì, aggiornamento del P.I.O. approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 28 luglio 2000, deliberazione di adozione del Piano di Lottizzazione «1S1».

9.2.3. L'edificabilità complessiva dei nuovi interventi regolati dal presente Accordo di Programma (pari a mq 62.000 di s.l.p.) viene così ripartita:

- mq 42.000 massimi di s.l.p., per il nuovo insediamento dell'Istituto Nazionale Neurologico «Besta» per funzioni ospedaliere e di ricerca;

- mq 20.000 massimi di s.l.p., per il nuovo insediamento della Università degli Studi di Milano Bicocca, per funzioni di formazione universitaria, post-universitaria e specialistica, comprensivo di spazi per la didattica, uffici amministrativi e dipartimentali, laboratori di ricerca, servizi tecnologici, ecc.;
- mq 27.949 di superficie minima di area a parco urbano e verde pubblico in attuazione della convenzione attuativa del Piano di Lottizzazione denominato con sigla «1T»;

- mq 10.000 di s.l.p. minima da destinare a parcheggi pubblici o di uso pubblico in attuazione della convenzione attuativa del Piano di Lottizzazione denominato con sigla «1T».

9.2.5. L'Università degli Studi di Milano Bicocca e l'Istituto

Besta si danno reciprocamente atto della volontà di porre in essere tutte le azioni intese a conseguire vicendevolmente il rilascio dei provvedimenti autorizzativi degli interventi edilizi previsti dal presente Accordo di Programma e a coordinare quanto più possibile l'esecuzione degli interventi stessi e delle necessarie attività.

9.2.6. L'attuazione degli interventi compresi nel perimetro dell'Accordo è subordinata al rilascio delle relative concessioni edilizie da rilasciare, ove ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 9, lett. f, della legge n. 10/77. In sede di rilascio delle concessioni edilizie saranno ammesse varianti che non incidano sul dimensionamento globale del Piano Esecutivo dell'Accordo e che non alterino le localizzazioni previste per le diverse funzioni. Eventuali varianti che, pur non incidendo sul dimensionamento complessivo del piano esecutivo dell'Accordo comportino modifiche all'impianto tipologico o all'assetto localizzativo delle funzioni saranno ammesse esclusivamente nel caso in cui le stesse si rendano necessarie a seguito degli esiti del progetto di bonifica. L'esecutività di tali ultime varianti è subordinata alla preventiva intesa tra le parti sottoscrittenti l'Accordo di Programma definita dal Collegio di Vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 6 della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, previa istruttoria tecnica.

Art. 10 – Individuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie. Impegni e modalità di attuazione

10.1. L'Accordo di Programma prevede la realizzazione delle seguenti opere di urbanizzazione primarie e secondarie anche in parziale conferma a quanto previsto nei precedenti impegni:

- opere di urbanizzazione primaria:
 - a) sistemazione viabilistica via Stella Bianca (tratto compreso tra via Sesto San Giovanni, viale dell'Innovazione e via Pirelli), ivi compresi eventuali impianti di semaforizzazione e completo impianto di illuminazione pubblica;
 - b) realizzazione del tratto di strada di accesso da via Chiese all'Ospedale Besta, completo impianto di illuminazione pubblica e rete gas.
- opere di urbanizzazione secondaria:
 - a) opere a verde attrezzato e relativa illuminazione per l'area della superficie di mq 20.099, destinata a parco urbano, con sottostante parcheggio pubblico di mq 10.000;
 - b) opere a verde attrezzato e relativa illuminazione relativamente all'area di mq 7.550 posta tra il nuovo insediamento del polo ospedaliero e via Stella Bianca;
 - c) spazi pedonali attrezzati.

10.2. Si dà atto che la Società Lambda s.r.l., in conformità agli impegni assunti nell'atto d'obbligo del 23 luglio 2002, si è impegnata a cedere al Comune di Milano aree per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nei seguenti termini:

- a) cessione a titolo gratuito dell'area di mq 2.125 necessaria per il completamento della strada Stella Bianca, destinata al collegamento di via Pirelli con via Sesto San Giovanni;
- b) cessione a titolo gratuito della porzione di area della superficie di mq 432 destinata all'accesso all'Ospedale Besta;
- c) cessione dell'area di mq 7.550 posta tra il nuovo insediamento del Polo Ospedaliero e via Stella Bianca in permuta dell'area interessata dalla costruzione del nuovo Polo Universitario.

10.3. Si dà altresì atto che le suddette opere di urbanizzazione primaria e secondaria saranno eseguite dalla Società Pirelli & C. Opere Generali s.p.a., in quanto soggetto attuatore dell'infrastrutturazione urbanizzativa della Zona speciale Z4 «Bicocca», società che con atto del 23 luglio 2002, di seguito allegato alla lettera N, si è impegnata a realizzarle, a propria cura e spese, in attuazione della Convenzione per l'attuazione delle opere di urbanizzazione nell'ambito dell'Unità di Intervento n. 1 della Zona speciale Z4 «Bicocca» stipulata in data 10 maggio 1993.

10.4. Le opere di urbanizzazione primaria, il cui costo complessivo presunto è pari a € 854.090,60 (ottocentocinquantaquattromilanoventasei/60), e le opere di urbanizzazione secondaria, il cui costo complessivo presunto è pari a € 6.592.520,67 (seimilionicinquecentonovantaduecentoventi/67), dovranno essere complete di tutti i servizi in sottosuolo e dell'impianto di pubblica illuminazione e dovranno altresì riguardare tutti gli eventuali adeguamenti ri-

chiesti dal Comune di Milano in sede di esame dei progetti esecutivi e di rilascio delle concessioni edilizie. I progetti delle opere di urbanizzazione, che saranno approvati dall'Amministrazione comunale previa verifica di congruità da parte dei competenti uffici, dovranno essere corredati dal corrispondente computo metrico estimativo calcolato in conformità al «Listino comunale dei prezzi» del Comune di Milano vigente alla data della sua presentazione da parte del soggetto attuatore. Per le voci non espressamente riportate dal listino in parola, i costi delle opere verranno quantificati sulla base dei prezzi del listino opere edili edito dalla CCIAA di Milano.

10.5. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovranno essere eseguite in modo coordinato e funzionale con il complesso degli interventi edilizi relativi al polo ospedaliero ed il polo universitario definiti dall'Accordo di Programma, secondo i tempi indicati nel programma dei lavori allegato sotto lettera C.

10.6. Per quanto riguarda l'insediamento ospedaliero, si dà atto che la quota di valorizzazione di «attrezzaggio» dell'area (di cui alla stima dell'Agenzia del Territorio prot. n. 250113/02 del 18 aprile 2002) non comprende il costo delle opere di urbanizzazione del presente articolo e delle bonifiche che rimangono quindi a carico di Lambda s.r.l.

Art. 11 – Piano Finanziario e cronologico degli interventi

Il piano finanziario e cronologico degli interventi identifica, oltre alle risorse finanziarie, il programma dei lavori e le azioni che ciascun soggetto sottoscrittore dovrà compiere per poter dare avvio alla realizzazione delle varie opere descritte e per poterle realizzare e ultimare in tempi coordinati, onde consentirne l'attuazione degli interventi di cui agli artt. 6 e 8.

Per un esame nel dettaglio del Piano Finanziario, si rimanda al documento «C», di seguito allegato, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Accordo di Programma.

Art. 12 – Compatibilità ambientale

In relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative dell'intervento, il progetto di realizzazione del nuovo ospedale non è soggetto alla verifica di cui all'art. 10 del d.P.R. 12 aprile 1996.

Parte Terza MODALITÀ DI ATTUAZIONE ED IMPEGNI

Art. 13 – Programma e modalità di attuazione dell'Accordo di Programma

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano, nel rispetto dei principi di collaborazione e di non aggravio del procedimento, di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, a rendere quanto più possibile celeri le fasi e le procedure amministrative di rilascio delle autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ed ogni altro atto o titolo abilitativo in genere utile e/o necessario per il sollecito avvio e compimento complessivo dell'oggetto dell'Accordo di Programma e di ogni suo specifico elemento, nonché per il compimento delle procedure necessarie al finanziamento dell'intervento. Le parti adotteranno tutti gli atti e porranno in essere tutti i comportamenti necessari alla rapida esecuzione dell'Accordo di Programma, nel rispetto delle procedure ed in accordo alle proprie reciproche responsabilità, obblighi ed impegni assunti con gli effetti dell'Accordo di Programma di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 ed all'art. 6 della l.r. n. 2/2003.

L'atto definitivo di cui all'art. 6.1.2 dovrà essere stipulato entro il termine di 90 giorni dall'esito positivo della bonifica della rispettiva area. L'atto definitivo di permuta di cui all'art. 8.1.2 dovrà essere perfezionato entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione dell'Accordo di Programma. L'atto definitivo di cui all'art. 8.1.3 che stabilirà i tempi e le modalità operative per la realizzazione dell'insediamento universitario (IB della tavola 11 del Piano esecutivo), tenendo conto delle disponibilità finanziarie dell'Università, verrà stipulato entro il termine di 120 giorni dalla stipula della permuta.

Art. 14 – Impegni dei singoli soggetti per l'attuazione dell'Accordo di Programma

I soggetti sottoscrittori del presente Accordo di Programma assumono i seguenti impegni:

- il Comune di Milano:
 - 1) promuove la ratifica da parte del Consiglio comunale

- all'Accordo di Programma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000;
- 2) perfezione gli atti relativi al trasferimento dell'area di mq 7.550 posta lungo via dell'Innovazione e destinata all'insediamento universitario;
 - 3) emette tempestivamente concessione edilizia semplice e, ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 9, lettera f), della legge n. 10/77, relativamente agli interventi edilizi del complesso ospedaliero e del complesso universitario, le concessioni relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e si pronuncia tempestivamente su eventuali varianti alla concessione edilizia;
 - 4) ad avvenuta ultimazione delle opere, emette tempestivamente i certificati di abilitabilità;
 - 5) garantisce il coordinamento della realizzazione dell'insieme di tutte le opere necessarie ai nuovi insediamenti;
- la Regione Lombardia:
- 1) emette il Decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione dell'Accordo e provvede alla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
 - 2) esprime tempestivamente i pareri di competenza sul progetto esecutivo del complesso ospedaliero ai sensi delle ll.rr. n. 70/83 e n. 1/2000;
 - 3) rilascia tempestivamente ogni altro provvedimento eventualmente necessario;
- il Ministero della Salute:
- 1) espleta le procedure necessarie al trasferimento del riconoscimento scientifico alla nuova sede, ai sensi della normativa vigente;
 - 2) assicura, nei limiti della quota stabilita a suo carico, come da Tabella allegata al Piano Finanziario (sub. C), la tempestiva ammissione a finanziamento dell'opera ospedaliera, preso atto della sua cantierabilità;
 - 3) assicura ogni iniziativa utile a garantire la tempestiva corresponsione all'I.R.C.C.S. delle somme necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- l'Istituto Nazionale Neurologico Carlo Besta:
- 1) perfeziona gli atti relativi all'acquisizione dell'area e dei diritti volumetrici inerenti all'insediamento del polo ospedaliero;
 - 2) sottopone tempestivamente il progetto esecutivo dell'intervento ospedaliero;
- l'Università degli Studi di Milano Bicocca:
- 1) perfeziona gli atti relativi all'acquisizione dell'area e dei diritti volumetrici inerenti all'insediamento del polo universitario;
 - 2) sottopone tempestivamente il progetto preliminare dell'intervento universitario.

Parte Quarta VERIFICHE DELL'ACCORDO

Art. 15 – Collegio di vigilanza ed attività di controllo

15.1. Ai sensi dell'art. 34, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 6, comma 7, lett. g), della l.r. n. 2/2003, la vigilanza ed il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma sono esercitati da un Collegio costituito dal Sindaco del Comune di Milano con funzioni di presidenza, o dall'Assessore allo Sviluppo del Territorio se delegato, dal Presidente della Regione, o dall'Assessore Regionale alla Sanità se delegato, dal Ministro della Salute, o da un suo delegato.

15.2. Al Collegio sono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare, anche attraverso verifiche periodiche, sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma nel rispetto degli indirizzi e dei tempi sopra enunciati;
- valutare l'opportunità di pronunciare la revoca dell'efficacia dell'Accordo di Programma o nel caso di grave inadempimento di cui all'art. 17.2. o di inosservanza del rispetto del termine di cui all'art. 13;
- individuare gli elementi ostativi all'attuazione dell'Accordo di Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione

dei rappresentanti degli enti sottoscrittori, anche riuniti in conferenza di servizi ai sensi della legislazione vigente;

- assumere le iniziative di competenza per esperire le medesime procedure seguite per la conclusione dell'Accordo di Programma, nel caso in cui venissero proposte o emergesse la necessità di apportare modificazioni all'impianto tipologico ed al dimensionamento complessivo, alla localizzazione delle funzioni, delle opere pubbliche ed urbanizzative, nonché agli aspetti urbanistici primari della variante e del Piano Esecutivo;

- prendere atto delle varianti eccedenti le previsioni dell'art. 7, comma 10, della l.r. 23 giugno 1997 n. 23, ai progetti planovolumetrici di cui alla Tavola 11 – Progetto-Planimetria generale, allegata al presente Accordo sotto lettera «B», che si rendano necessarie a seguito di motivate ed imprevedibili esigenze tecniche e sempre che tali varianti non incidano sul dimensionamento complessivo degli interventi previsti;

- dirimere, in via bonaria, le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente accordo di programma. Per tale funzione il Collegio potrà essere integrato, su richiesta di almeno una delle parti fra cui è insorta la controversia, da due esperti nominati, entro 15 giorni dalla formulazione della richiesta, di comune accordo dalle parti fra le quali è insorta la controversia, ed in difetto di accordo, dal Prefetto della Provincia di Milano;

- disporre gli interventi sostitutivi, in caso di inadempimento, attuandoli anche mediante commissario *ad acta*.

15.3. Il Collegio di vigilanza assume le proprie determinazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

15.4. Nessun onere economico dovrà gravare sull'Accordo di Programma per il funzionamento del Collegio: eventuali compensi ed eventuali rimborsi per i componenti saranno a carico esclusivo degli Enti rappresentati.

15.5. Si precisa che l'attività ordinaria di vigilanza e controllo sull'esecuzione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma, con riferimento sia alle opere di urbanizzazione che alle strutture ospedaliere ed universitarie, verrà svolta dagli Uffici Tecnici del Comune di Milano che provvederanno a relazionare in merito al Collegio di Vigilanza.

Il Collegio di Vigilanza si avvarrà della segreteria tecnica già nominata ai fini dell'attuazione del presente Accordo.

Art. 16 – Verifiche periodiche

Il presente Accordo di Programma sarà periodicamente verificato dai soggetti sottoscrittori, secondo le esigenze che si manifesteranno nel corso dell'attuazione e che saranno evidenziate dal Collegio di Vigilanza ogniquale volta lo riterrà necessario.

Art. 17 – Sanzioni per l'inadempimento

17.1. Il Collegio di Vigilanza, qualora riscontri che uno o più dei soggetti sottoscrittori o attuatori dell'accordo non adempiano, per fatto proprio e nei tempi previsti gli obblighi assunti, provvede a:

- contestare l'inadempienza, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di notifica per ufficiale giudiziario, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine;

- disporre, con voto di maggioranza (nel caso di parità prevale il voto del presidente), decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo, di cui al precedente art. 14.

17.2. Resta ferma la responsabilità del soggetto inadempiente per i danni arrecati con il proprio comportamento agli altri soggetti ai quali compete comunque l'immediata ripetizione degli oneri sostenuti in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato.

Nel caso in cui l'inadempimento sia talmente grave da compromettere definitivamente l'attuazione dell'accordo, restano a carico del soggetto inadempiente tutte le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani e progetti predisposti al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'accordo stesso.

Art. 18 – Decorrenza dell'Accordo

Tutti i termini temporali, previsti nel presente accordo di programma, ove non diversamente stabilito, decorrono dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Lombardia del decreto del Presidente della Giunta regionale di approvazione dell'Accordo di Programma.

Le opere previste dal presente Accordo di Programma hanno carattere di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai sensi dell'art. 6, comma 10, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2.

L'approvazione da parte della Giunta regionale dell'ipotesi di Accordo di Programma ha valore di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura ospedaliera ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n. 3312/2001.

Le attività disciplinate del presente Accordo di Programma sono vincolanti per i soggetti sottoscrittori, che si assumono l'impegno di realizzarle nei tempi indicati.

Art. 19 - Controversie

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e dall'esecuzione del presente Accordo di Programma che non sia definita in sede di Collegio di Vigilanza sarà rimessa alla Autorità Giudiziaria competente secondo la normativa vigente.

Il presente Accordo di Programma è sottoscritto in Milano, oggi 6 luglio 2003.

Il Ministro della Salute

Il Presidente della Giunta regionale

L'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia

Il Sindaco del Comune di Milano

L'Assessore allo Sviluppo del Territorio

del Comune di Milano

Il Commissario Straordinario

dell'Ist. Naz. Neurologico «C. Besta»

Il Rettore dell'Università degli Studi di Milano Bicocca

	16.7	Se.I.	162
	16.7	Se.I.C.	163
	17.7	II S.S.	164
	17.7	III S.S.	164
	18.7	I S.O.	165
	18.7	II S.O.	165
	18.7	II S.O. (annulla e sostituisce)	165
30	21.7	Se.O.	166
	22.7	I S.S.	167
	23.7	Se.I.	168
	23.7	Se.I.C.	169
	25.7	I S.O.	170
31	28.7	Se.O.	171
	29.7	I S.S.	172
	30.7	Se.I.	173
	30.7	Se.I.C.	174
	31.7	II S.S.	175

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Presidenza

(BUR20030113)

Com.r. 20 agosto 2003 - n. 120

Comunicato della Direzione Generale Presidenza - Segreteria di Giunta - Riepilogo fascicoli BURL del mese di luglio 2003

Si comunica che nel mese di luglio 2003 sono stati pubblicati i seguenti fascicoli del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

LEGENDA

Se.O.	= Serie Editoriale Ordinaria
S.O.	= Supplemento Ordinario
S.S.	= Supplemento Straordinario
Se.I.	= Serie Editoriale Inserzioni
Se.I.C.	= Serie Editoriale Inserzioni Concorsi
Se.I.Bis	= Serie Editoriale Inserzioni Bis
Se.O.Bis	= Serie Editoriale Ordinaria Bis

LUGLIO 2003

N. BUR	DATA	EDIZIONE	N. POSTALE
27	1.7	I S.S.	149
	2.7	Se.I.	150
	2.7	Se.I.Bis	150
	2.7	Se.I.C.	151
	3.7	II S.S.	152
	3.7	III S.S.	152
	4.7	IV S.S.	153
28	7.7	Se.O.	154
	8.7	I S.S.	155
	9.7	Se.I.	156
	9.7	Se.I.C.	157
	10.7	II S.S.	158
	11.7	III S.S.	159
29	14.7	Se.O.	160
	15.7	I S.S.	161

D.G. Agricoltura

(BUR20030114)

(4.3.0)

D.d.g. 18 agosto 2003 - n. 13494

Approvazione circolare esplicativa del Regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 attuazione della l.r. 30 luglio 2001, n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Lombardia»

IL DIRETTORE GENERALE DELLA D.G. AGRICOLTURA

Vista la l.r. 30 luglio 2001, n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia»;

Visto il Regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9, «Attuazione della l.r. 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia)»;

Visto in particolare l'art. 18 (Licenze), comma 7, lett. a) del citato Regolamento che prevede la domanda per il rilascio della licenza in carta libera;

Richiamato il d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituito dal d.m. 20 agosto 1992 del Ministro delle finanze, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo;

Preso atto dell'errore materiale contenuto nel sopra richiamato Regolamento regionale;

Dato atto che la Giunta regionale provvederà con successivo atto alla rettifica di tale errore materiale riportato nel citato Regolamento;

Ritenuto di approvare una circolare esplicativa del Regolamento regionale n. 9 «Attuazione della l.r. 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia)», in merito alle modalità di rilascio licenza e permessi di pesca nelle acque interne;

Visto l'art. 17 della l.r. 16/96 «Ordinamento della Struttura Organizzativa e della Dirigenza della Giunta regionale» che individua le competenze e i poteri dei Direttori Generali;

Vista la d.g.r. 24 maggio 2000, n. 4, relativa alla costituzione delle Direzioni Generali e alla nomina dei Direttori Generali e successive modifiche e integrazioni;

Decreta

Recepisce le premesse:

1. di approvare la circolare esplicativa del Regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 «Attuazione della l.r. 30 luglio 2001, n. 12 (Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia)», in merito alle modalità di rilascio licenza e permessi di pesca nelle acque interne, come da allegato composto da n. 6 pagg. (Allegato 1), parte integrante del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale: Paolo Baccolo

ALLEGATO 1)

MODALITÀ RILASCIO LICENZA E PERMESSI DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE

Riferimenti giuridici

Art. 16 l.r. 30 luglio 2001, n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia».

Art. 18 Regolamento regionale 22 maggio 2003 n. 9 «Attuazione della l.r. 30 luglio 2001, n. 12 "Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia"».

Art. 34 e tabella A titolo II (Caccia e pesca) numero d'ordine 18 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10 («*Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - testo unico della disciplina dei tributi regionali*»).

Tipologia di licenze e permessi di pesca

Le licenze per la pesca nelle acque interne sono:

a) di tipo «A», che autorizza i titolari alla pesca di professione con gli attrezzi di cui al comma 3 dell'art. 11 del r.r. 9/2003;

b) di tipo «B», che autorizza la pesca dilettantistica con gli attrezzi consentiti al comma 1 dell'art. 8 del r.r. 9/2003 per le acque classificate di tipo A e C, al comma 3 dell'art. 4 del r.r. 9/2003 per le acque classificate di tipo B e all'art. 10 per la pesca subacquea nei tratti lacuali di cui alla lett. l) comma 6 dell'art. 8 della l.r. 12/2001;

c) di tipo «D», per soggetti non residenti sul territorio italiano, con gli attrezzi e i mezzi di pesca consentiti per la pesca dilettantistica di tipo «B».

È, altresì, istituito un permesso turistico di pesca dilettantistica, valido 15 giorni, sostitutivo della licenza di tipo B, che permette l'esercizio della pesca in zone delimitate indicate dalla Provincia. Il permesso turistico consiste nella ricevuta del versamento a favore della Provincia dove si esercita la pesca, effettuato dal titolare, in misura non superiore ad € 15 e secondo le modalità definite dalla Provincia stessa. Tale permesso turistico, in quanto sostitutivo esclusivamente della licenza di tipo B, non è rilasciabile ai soggetti non residenti sul territorio italiano che devono richiedere licenza di tipo «D».

Non sono tenuti all'obbligo della licenza di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. 12/2001, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;

b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi istituzionali anche in deroga ai divieti vigenti;

c) i minori di anni tredici che esercitano la pesca in Lombardia con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami;

d) il personale espressamente autorizzato a catturare esemplari ittici per le finalità e gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 11 della l.r. 12/2001.

Durata delle licenze

Le licenze di tipo «A» e «B» hanno validità di 10 anni. All'interno di questo periodo il pescatore può esercitare la pesca purché abbia provveduto al pagamento delle tasse e delle soprattasse annuali per l'esercizio della pesca nelle acque interne, determinate dalle leggi regionali vigenti in materia di concessioni regionali (nello specifico si veda tabella A titolo II (Caccia e pesca) numero d'ordine 18 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10). La licenza di tipo D ha la validità di tre mesi.

Le licenze di pesca già rilasciate in base alle disposizioni previgenti restano valide fino alla loro scadenza.

Competenza al rilascio delle licenze

La licenza di pesca viene rilasciata dalla Provincia ove risiede il richiedente.

I cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

Le modalità per l'effettuazione del versamento che costituisce permesso di pesca dilettantistica sono fissate da ogni provincia.

Documentazione necessaria per il rilascio delle licenze

Per il rilascio delle licenze di pesca A e B occorre presentare ai competenti uffici provinciali:

a) domanda per il rilascio redatta su moduli realizzati dalle amministrazioni provinciali, contenente nome e cognome del richiedente, anno e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza;

b) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;

c) fotocopia della carta di identità;

d) una fototessera.

La presentazione della domanda ed il rilascio della licenza dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa statale sull'imposta di bollo e pertanto in allegato alla domanda dovranno essere presentate n. 2 marche da bollo.

Tasse di concessione

Per il rilascio della licenza di pesca è necessario il versamento di una tassa di concessione regionale nella misura prevista nella tabella A titolo II (Caccia e pesca) numero d'ordine 18 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.

Per l'esercizio dell'attività piscatoria è necessario il versamento della tassa e della soprattassa annuali che deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio. Qualora durante un intero anno di validità della licenza non si eserciti la pesca, il tributo (tassa e soprattassa) non è dovuto.

Il pagamento della tassa di concessione deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.

Per i versamenti i richiedenti la licenza potranno avvalersi di moduli di versamento su ccp intestato a «Regione Lombardia Tassa Concessione per la Pesca Servizio Tesoreria», numero ccp 25911207, riportante la causale «Tassa regionale per licenza pesca di tipo ... (A o B)». Tali moduli precompilati saranno predisposti dalle amministrazioni provinciali.

Le ricevute di versamento delle tasse e soprattasse di concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le medesime hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

Dal 19 luglio 2003, con l'entrata in vigore della l.r. 10/2003, non è dovuta la tassa di concessione regionale per la licenza per l'esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio italiano che esercitano la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami in possesso dei seguenti requisiti:

- età inferiore ai 18 anni (si sottolinea che la tassa non è dovuta fino al compimento del 18° anno di età. Per la validità della licenza dopo il compimento del 18° anno è necessario il versamento della tassa anche per licenze rilasciate prima del giorno del compimento del 18° anno). Per la verifica del requisito all'esenzione dovrà essere verificata la data di nascita riportata sulla licenza;

- età superiore ai 65 anni (si sottolinea che la tassa è dovuta fino al compimento del 65° anno pertanto dovrà essere versata anche da quei soggetti per i quali il termine di validità della licenza cade dopo il compimento del 65° anno). Per la verifica del requisito all'esenzione dovrà essere verificata la data di nascita riportata sulla licenza;

- portatori di handicap (il titolo di esenzione è costituito dalla presenza di una condizione di handicap che viene accertata dalle commissioni sanitarie per l'accertamento degli stati di invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo istituite ai sensi della legge 295/90 e delle ll.rr. 9/92 e 18/85 presso le aziende sanitarie locali). Per la verifica del requisito all'esenzione da parte dei controlli verrà apposta sulla licenza la frase «esente ai sensi dell'art. 34, comma 8 l.r. 14 luglio 2003, n. 10».

Modelli di licenza

Le licenze di pesca A e B, costituite da un tesserino predisposto dalle amministrazioni provinciali sulla base dei modelli di cui agli allegati A e B della presente circolare.

Tali licenze devono avere numerazione a livello provinciale e riportare le generalità, la fotografia e l'indirizzo di residenza del titolare.

Le amministrazioni provinciali potranno continuare ad utilizzare i precedenti tesserini previa effettuazione delle opportune modifiche per adeguarli ai modelli approvati con il presente atto.


La licenza di tipo D è costituita da un'autorizzazione rilasciata dalla Provincia territorialmente competente della validità di mesi 3.

Il permesso turistico è costituito dalla ricevuta del versamento a favore della Provincia dove si esercita la pesca, effettuato dal titolare, in misura non superiore ad € 15 e secondo le modalità definite dalla Provincia stessa.

Il Titolare della presente licenza è autorizzato all'esercizio della pesca con gli attrezzi non professionali consentiti nelle acque interne delle singole regioni italiane.

La presente licenza è strettamente personale ed ha validità di 10 anni dalla data di rilascio, purché corredata della ricevuta comprovante il pagamento della tassa regionale riferita all'anno di esercizio della pesca, salvo i casi di esenzione.

Cambiamenti di domicilio ed altre eventuali annotazioni per infrazioni alle leggi della pesca.





La presente licenza è strettamente personale ed ha validità di dieci anni dalla data di rilascio, purché corredata dalla ricevuta comprovante il pagamento della tassa regionale, riferita all'anno di esercizio di pesca. Valida per tutti gli attrezzi professionali consentiti.

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

(BUR20030115) (4.0.0)
D.d.s. 5 agosto 2003 - n. 13218
Documento dell'autorità di pagamento: «Interreg III A Italia-Svizzera 2000-2006. Dichiarazione e certificazione della spesa: manuale»

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

Vista la legge 183/87 istitutiva del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie;

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali nonché il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica le norme di ammissibilità;
- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali nonché il Regolamento (CE) di modifica n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002;

Vista la decisione della Commissione U.E. del 12 settembre 2001 C(2001) 2126 di approvazione del Programma di Iniziativa Comunitaria «Interreg III A Italia-Svizzera 2000-2006»;

Vista la d.g.r. n. 7614 della seduta del 21 dicembre 2001 «Preso d'atto della comunicazione dell'Assessore Zanella avente ad oggetto: "Interreg III A Italia-Svizzera 2000-2006: aggiornamento sull'attuazione del programma"» nella quale la Giunta prende atto dell'avvenuta approvazione del Complemento di Programmazione di Interreg III A Italia-Svizzera 2000-2006 da parte del Comitato di Sorveglianza del 16 novembre 2001;


Ricordato che ai sensi dell'art. 32, par. 3 e 4, del Reg. (CE) n. 1260/1999 l'Autorità di Pagamento certifica le spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali dopo che sono state soddisfatte le condizioni di cui all'Allegato II del Reg. (CE) n. 438 del 2 marzo 2001 ed elabora le domande di pagamento intermedie e finali;

Considerato che nell'attuazione del PIC Interreg III A intervengono più soggetti sia appartenenti all'amministrazione Regionale sia esterni, quali le Autorità di Pagamento Ausiliarie, e che tutti i soggetti sono coinvolti nella dichiarazione della spesa;

Dato atto che l'Autorità di Pagamento, per disporre di una metodologia standardizzata per i diversi soggetti di cui al punto precedente, ha dovuto individuare la procedura necessaria per l'adempimento dei suoi obblighi e acquisire quelle previste dalle singole Autorità di Pagamento Ausiliarie, realizzando il documento: «Interreg III A Italia-Svizzera 2000-2006 Dichiarazione e certificazione della spesa: Manuale»;

Cambiamenti di domicilio ed altre eventuali annotazioni per infrazioni alle leggi della pesca.





Decreta

1. di approvare l'allegato documento dell'Autorità di Pagamento: «Dichiarazione e certificazione della spesa: Manuale», predisposto per la dichiarazione della spesa sostenuta da parte dei soggetti coinvolti, quale parte integrante del presente provvedimento;

2. eventuali integrazioni al Manuale approvato con il presente provvedimento saranno recepite con successivo decreto dell'Autorità di Pagamento;

3. di trasmettere copia del presente provvedimento:

- all'Autorità di Gestione;
- alla Autorità di Pagamento Ausiliaria della Regione Piemonte;
- alla Autorità di Pagamento Ausiliaria della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
- alla Autorità di Pagamento Ausiliaria della Provincia Autonoma di Bolzano;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La dirigente della struttura:
Silvana Monari

REGIONE LOMBARDIA

Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa
e Cooperazione e Turismo

Autorità di Pagamento

INTERREG III A ITALIA-SVIZZERA 2000-2006
DICHIARAZIONE E CERTIFICAZIONE
DELLA SPESA:
MANUALE
INDICE

1. Premessa
2. Informazioni generali sulla programmazione 2000-2006
 - 2.1 Fonti normative
 - 2.2 Sistema di gestione: autorità di gestione, autorità di pagamento
 - 2.3 Disimpegno automatico
 - 2.4 Certificazione della spesa
3. Soggetti della dichiarazione e della certificazione della spesa
4. Procedure dei partner (Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia di Bolzano) di attuazione del programma
 - 4.1 Regione Piemonte
 - 4.2 Provincia Autonoma di Bolzano
 - 4.3 Regione Autonoma Valle d'Aosta
5. Procedura per la certificazione della spesa alla Commissione Europea
6. Modulistica per la dichiarazione della spesa
7. Glossario

1. Premessa

Il presente manuale approvato con decreto n. 13218 del 5 agosto 2003 vuole essere un riferimento informativo e lo strumento per la dichiarazione e la certificazione delle spese relative ai progetti cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per tutti i soggetti coinvolti, a diverso titolo, nella gestione operativa del Programma Interreg III A Italia Svizzera.

È inteso quindi come strumento per regolamentare le fasi della presentazione delle dichiarazioni di spesa dei soggetti coinvolti così come si deducono dal Complemento di Programmazione del PIC per il periodo di programmazione 2000-2006.

2. Informazioni generali sulla programmazione 2000-2006**2.1 Fonti normative**

I programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo 2000/2006 sono soggetti alle regole di attuazione introdotte dai nuovi regolamenti:

- Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, nonché il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica le norme di ammissibilità;

- Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei fondi strutturali, nonché il Regolamento (CE) di modifica n. 2355/2002 della Commissione del 27 dicembre 2002.

Vengono inoltre applicati il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti d'importanza minore («de minimis») ed il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Le nuove norme individuano negli Stati membri i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi e del relativo controllo, mentre la Commissione mantiene la responsabilità dell'esecuzione del bilancio generale della Comunità e quindi gli accertamenti in merito ai sistemi di gestione e di controllo.

A tal fine sono stati fissati dagli stessi regolamenti comunitari condizioni e vincoli temporali per l'attuazione della spesa, che, se non saranno rispettati, comporteranno sanzioni che riguarderanno la restituzione degli acconti comunitari e statali versati e non utilizzati e di conseguenza il disimpegno automatico dei fondi comunitari e statali.

È perciò solo il tempestivo rilevamento della spesa e la sua certificazione che permette la presentazione alla Commissione delle domande di pagamento ai livelli necessari per evitare il disimpegno automatico dei fondi o la loro restituzione ed è anche il meccanismo individuato dai nuovi Regolamenti tramite il quale monitorare l'andamento della spesa stessa riferita al piano finanziario articolato in annualità.

2.2 Sistema di gestione

L'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 identifica e definisce le due nuove autorità introdotte nella nuova programmazione (lettere n) ed o)); il successivo articolo 34 declina le responsabilità dell'Autorità di Gestione e l'art. 32 disciplina i compiti dell'Autorità di Pagamento.

L'Autorità di Gestione è designata di comune accordo dai partner istituzionali italiani e svizzeri (le Regioni Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta e la Provincia autonoma di Bolzano per l'Italia e i Cantoni del Ticino, del Vallese e dei Grigioni per la Svizzera) per l'attuazione del programma ed, attraverso l'esercizio delle sue funzioni, assicura il coordinamento generale delle attività relative al PIC Interreg III A Italia-Svizzera 2000-2006. Per assicurare la gestione unitaria del programma nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascun partner, basa la propria attività sulle decisioni adottate da un Organismo collegiale di gestione composto da un rappresentante di ciascuna delle Amministrazioni italiane e svizzere, riferendo periodicamente al Comitato di Sorveglianza sull'attività svolta e sulle decisioni assunte in merito alla gestione operativa.

In particolare essa ha la responsabilità dei seguenti compiti:

- adozione, comunicazione alla Commissione europea (previa approvazione del Comitato di Sorveglianza), attuazione ed eventuale adattamento del complemento di programmazione;
- preparazione delle decisioni che verranno adottate dal Comitato di Sorveglianza e dal Comitato di Programmazione ivi compreso il programma delle attività di assistenza tecnica comune;
- rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- istituzione di un dispositivo di monitoraggio per la sorveglianza e la valutazione del programma;
- organizzazione della valutazione intermedia;
- elaborazione dei rapporti annuali di esecuzione e loro presentazione alla Commissione europea dopo approvazione del Comitato di sorveglianza;
- verifica della regolarità delle operazioni finanziate e messa in opera delle relative misure di controllo;
- attività finalizzate al rispetto della compatibilità dell'attuazione e della gestione con le politiche comunitarie.

Per assicurare la compatibilità ambientale in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità delle operazioni finanziate con la politica e la legislazione comunitaria, le Amministrazioni responsabili dell'attuazione del programma hanno istituito una propria Autorità Ambientale che insieme a quelle dei Cantoni Vallese, Ticino e Grigioni costituiscono un gruppo tecnico «ambiente», in appoggio alla gestione del Programma. Due membri di tale gruppo – uno di parte svizzera ed uno di parte italiana – partecipano alle riunioni del Comitato di Sorveglianza con funzione consultiva.

L'Autorità di Pagamento ha la responsabilità della gestione complessiva dei flussi di risorse finanziarie del Programma. È l'organismo preposto alla ricezione dei pagamenti dalla Commissione e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed all'elaborazione e presentazione delle richieste di pagamento agli stessi Enti.

In particolare provvede a:

- ricevere i pagamenti della Commissione europea e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- versare il contributo FESR ed il cofinanziamento statale alle Amministrazioni italiane che partecipano al Programma, conformemente alle decisioni relative alla selezione delle operazioni prese dal Comitato di programmazione;
- verificare che i beneficiari finali ricevano integralmente e velocemente gli importi a cui hanno diritto;
- elaborare e presentare alla Commissione europea, per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la dichiarazione attestante le spese sostenute, sulla base delle certificazioni prodotte dalle Regioni italiane e dalla Provincia autonoma di Bolzano, e la relativa domanda di pagamento;
- formulare alla Commissione europea, per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le previsioni sulle domande di pagamento per l'esercizio in corso e per quello successivo e le eventuali domande di rettifica del saldo del contributo comunitario;
- rimborsa tutto o parte dell'acconto ricevuto qualora la Commissione Europea proceda al recupero ai sensi dell'art. 32, par. 2, comma 3, del Regolamento CE n. 1260/99, anche sulla base delle dichiarazioni delle Autorità di Pagamento Ausiliarie per le proprie quote.

Per lo svolgimento dei suoi compiti l'Autorità di pagamento si avvale di Autorità di pagamento ausiliarie istituite presso ciascuna delle suddette Amministrazioni italiane.

A tali Autorità di pagamento ausiliarie compete, in particolare:

- ricevere il contributo FESR ed il cofinanziamento statale e provvedere alla loro destinazione per le finalità del programma;
- versare quanto prima e integralmente ai beneficiari finali la quota cui hanno diritto in relazione alle operazioni cofinanziate;
- destinare al programma gli interessi eventualmente maturati sugli acconti versati dalla Commissione europea;
- presentare all'Autorità di pagamento la dichiarazione delle spese sostenute in relazione alle operazioni cofinanziate e la relativa certificazione.

L'Autorità di Pagamento del Programma si identifica con la Struttura Organizzazione e Controlli della Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo.

Ciò che lega queste due Autorità è un costante rapporto di collaborazione e di integrazione, ma è la completa autonomia la condizione con cui svolgono il loro ruolo a garanzia della trasparenza delle azioni e degli atti, come tra l'altro previsto dallo stesso regolamento. Infatti l'attività dell'Autorità di Gestione e quella dell'Autorità di Pagamento sono raffigurabili come due processi con procedure proprie, e con momenti relazionali strutturati dove, il rispetto e l'adempimento dei compiti assegnati dai regolamenti all'Autorità di Gestione ed in particolare l'organizzazione per svolgere le idonee procedure di controllo, diventano la base per l'impianto metodologico individuato dall'Autorità di Pagamento per la sua dichiarazione di spesa all'Unione Europea ed allo Stato Italiano.

Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea del 28 aprile 2000 riguardante gli orientamenti per l'iniziativa

Interreg III, le ulteriori strutture comuni di cooperazione per l'attuazione del programma sono:

- il *Comitato di Sorveglianza* al quale compete l'esame e l'approvazione delle modifiche del PIC, la conferma del complemento di programmazione, l'esame e l'approvazione dei criteri di presentazione e selezione delle operazioni, la valutazione dei progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi del programma con l'approvazione dei rapporti annuali e finale di esecuzione e l'esame e approvazione di qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione concernente la partecipazione del FESR.
- Il *Comitato di programmazione* cui compete l'approvazione dei progetti ammessi al finanziamento e la sorveglianza coordinata sulla loro attuazione. Il Comitato di Programmazione trasmette alle autorità responsabili e all'Autorità di Pagamento l'elenco dei progetti e i relativi finanziamenti concessi.
- Il *Segretariato tecnico congiunto* coadiuva l'Autorità di gestione nell'espletamento dei suoi compiti.

2.3 Disimpegno automatico

Per quanto riguarda gli impegni ed i pagamenti le procedure sono diverse rispetto alla passata programmazione; il piano finanziario è suddiviso in annualità per cui è indispensabile spendere nel periodo di riferimento la totalità dei fondi cofinanziati dall'Unione Europea e dallo Stato.

- Gli impegni di bilancio comunitari sono assunti ogni anno, di norma entro il 30 aprile, conformemente al piano finanziario degli interventi allegato al Programma. Il primo impegno è assunto quando viene adottata da parte della Commissione la decisione di approvazione dell'intervento (per il PIC Interreg III A è stata adottata il 12 settembre 2001). Alla scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno e cioè al 31 dicembre dell'anno di riferimento (N + 2 pari a 24 mesi), (o eventualmente alla data di una successiva decisione della Commissione, necessaria per autorizzare una misura o un'operazione o alla scadenza del termine di presentazione del rapporto finale di cui all'articolo 37, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/99) la spesa pari all'ammontare delle somme impegnate dalla Commissione Europea – per il primo anno al netto dell'anticipo – deve essere dichiarata e certificata, pena il disimpegno automatico da parte della Commissione della quota non spesa, o comunque non certificata, e la riduzione in misura corrispondente della partecipazione dei Fondi all'intervento in questione.
- Tempi diversi sono stati previsti per il disimpegno automatico dell'acconto. Il pagamento effettuato in forma di acconto, pari al 7% della partecipazione dei Fondi all'intervento e versato dalla Commissione all'Autorità di Pagamento all'atto del primo impegno, doveva essere rimborsato alla Commissione qualora nessuna domanda di pagamento fosse stata trasmessa alla stessa entro 18 mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi.

Pertanto la tempistica di queste due fasi è la seguente:

- il 1° impegno relativo alla 1 annualità è assunto alla data del 12 settembre 2001; all'atto del primo impegno, la Commissione ha versato un acconto all'Autorità di Pagamento pari al 7% della partecipazione dei Fondi al PIC.

11 marzo 2003 (18 mesi dalla decisione relativa alla partecipazione dei Fondi – 12 settembre 2001 + 18 mesi = 11 marzo 2003) scadenza per l'Autorità di Pagamento entro la quale è stata inviata la prima domanda di pagamento per un importo indifferenziato.

Entro il **31 dicembre 2003** (scadenza del secondo anno successivo a quello dell'impegno) deve essere presentata una domanda di pagamento per la quota dell'impegno della prima annualità che non è stata liquidata mediante acconto.

Pertanto, una domanda di pagamento ammissibile, cioè presentata dall'Autorità di Pagamento nei modi e nei termini fissati, è idonea ad impedire l'applicazione del disimpegno automatico.

- I pagamenti sono effettuati da parte della Commissione all'Autorità di Pagamento ed assumono la forma di:
 - *anticipo*: pari al 7% del totale del contributo comunitario e statale;
 - *pagamenti intermedi*: successivi rimborsi delle spese ef-

fettuate corrisposti a fronte di domande di pagamento intermedie presentate dalla stessa Autorità;

- *pagamento del saldo*: corrisposto a chiusura del Programma.

2.4 Certificazione della spesa

Ai sensi del Reg. (CE) 438/01 l'Autorità di Pagamento del Programma è incaricata di elaborare le domande di pagamento intermedie e finali, certificando le spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali.

Per essere in grado di assemblare la domanda, la stessa Autorità deve a sua volta ottenere, dai vari livelli coinvolti, dei rendiconti dettagliati delle spese effettivamente sostenute, basati sulle registrazioni contabili che ogni esecutore della spesa è tenuto a predisporre. Tali rendiconti sono il giustificativo, per il livello di competenza superiore, delle spese sostenute.

Le spese che saranno oggetto della domanda di pagamento devono corrispondere a pagamenti effettuati dai beneficiari finali e giustificati da fatture quietanzate o da documenti amministrativo-contabili di valore probatorio equivalente; le uniche spese certificabili sono quindi quelle a fronte delle quali si verificano movimenti nella contabilità del beneficiario finale (inteso come ultimo soggetto pubblico destinatario dei finanziamenti comunitari) esclusi quelli riguardanti le anticipazioni/trasferimenti.

La procedura di seguito individuata regola le fasi della presentazione ai livelli superiori delle dichiarazioni di spesa o rendiconti in modo da avere informazioni omogenee tra di loro, da aggregare, da parte dell'Autorità di Pagamento, in un'unica «certificazione delle spese», che è lo strumento individuato per garantire il flusso finanziario.

3. Soggetti della dichiarazione e della certificazione della spesa

I beneficiari finali, così come identificati alla lettera l) dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, sono i soggetti che sostengono effettivamente le spese a fronte delle quali vengono corrisposti i pagamenti intermedi ed il saldo da parte della Commissione e del Ministero dell'Economie e Finanze.

Questi soggetti rendicontano le loro spese secondo le procedure definite dalle Autorità di Pagamento Ausiliarie per le Regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano, nonché utilizzando i moduli predisposti ed allegati al presente Manuale per la Regione Lombardia.

Le Autorità di Pagamento Ausiliarie e il Responsabile per la Regione Lombardia dichiarano le spese liquidate dai beneficiari finali sui moduli previsti dall'Allegato II al Regolamento (CE) n. 438/2001 e su appositi moduli da inviare all'Autorità di Pagamento del Programma, dopo la registrazione dei documenti contabili (es.: decreti, note di liquidazione) nel programma di monitoraggio predisposto così da rendere sempre possibile la «ricostruzione e rintracciabilità» della spesa.

Ai fini della dichiarazione della spesa quindi le Autorità di Pagamento Ausiliarie, l'Autorità di Gestione ed il Responsabile per la Regione Lombardia, sono gli interlocutori principali dell'Autorità di Pagamento, in quanto soggetti cui compete il controllo formale della gestione finanziaria e amministrativa delle operazioni e che hanno competenza per la verifica del rispetto della normativa comunitaria, nazionale, regionale e provinciale.

Per quanto riguarda la Regione Lombardia qualora i destinatari ultimi o i beneficiari finali stessi siano individuati negli Enti Locali, la dichiarazione finale dovrà essere validata dal collegio dei revisori dei conti, all'uopo incaricato, eletto ai sensi del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali» il quale svolge, ai sensi dell'art. 239 del medesimo Testo unico, tra le altre la seguente funzione: «vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità;.....».

Gli stessi Enti sono tenuti a comunicare al Responsabile per la Regione Lombardia il nominativo dei componenti il collegio dei revisori incaricati di validare le spese sostenute a valere sul Programma.

L'Autorità di Gestione compila la dichiarazione relativa al-

l'andamento della gestione del programma, così come prevede il prospetto apposito, tenuto conto delle indicazioni espresse dal Reg. (CE) n. 1260/1999 artt. 32 e 38 nonché della decisione della Commissione di cui all'art. 28 del medesimo regolamento.

L'Autorità di Pagamento del Programma certifica la spesa così costruita alla Commissione Europea per il tramite del Ministero dell'Economia e delle Finanze sui moduli definiti dal Regolamento 438/2001.

N.B.: Ai fini dell'esposizione delle spese per la certificazione sia intermedia che finale, ha rilevanza solo l'importo pagato a fronte di fatture o altro documento contabile avente forza probatoria equivalente.

4. Procedure dei partner (Piemonte, Valle d'Aosta, Provincia di Bolzano) di attuazione del Programma

4.1 Regione Piemonte

Per l'attuazione del Programma Interreg III A Italia-Svizzera, la Regione Piemonte ha individuato le seguenti strutture:

- Coordinatore del Programma: Settore Politiche Comunitarie della Direzione Economia montana e Foreste;
- Autorità di Pagamento Ausiliaria: Direzione Economia montana e Foreste.

L'Autorità di Pagamento ausiliaria produce una certificazione di spesa complessiva per la Regione Piemonte e la trasmette all'Autorità di Pagamento del Programma. Tale certificazione si basa sulle certificazioni di spesa relative ad ogni singolo progetto, prodotte dai Settori regionali cui vengono attribuiti la gestione ed il controllo di attuazione.

Sia nel caso di progetti a regia (azioni di programmazione e di interesse degli Enti locali o altri Enti pubblici, ai quali la Regione rivolge invito a presentare le proposte progettuali) che a bando (azioni riguardanti i soggetti privati, Società ed Enti diversi - pubblici, privati, misti), i Settori regionali individuati sono responsabili del controllo dei giustificativi di spesa prodotti dai soggetti terzi attivati (progetti a regia) e dai beneficiari e/o attuatori (progetti a bando).

I Settori regionali sono tenuti a informare i beneficiari degli obblighi e delle procedure che regolano l'attuazione dei progetti Interreg; a verificare la regolarità formale e sostanziale delle spese da loro sostenute e in particolare l'ammissibilità delle spese previste dal progetto, la corrispondenza del periodo in cui la spesa è stata sostenuta con quello di ammissibilità stabilito dal Programma, nonché la pertinenza delle spese dichiarate in relazione agli elementi desunti dalla documentazione contabile o da eventuali sopralluoghi

4.2 Provincia Autonoma di Bolzano

Il coordinamento dell'attuazione del PIC è assegnato alla Ripartizione Affari Comunitari. All'interno di quest'ultima l'ufficio per l'integrazione europea è responsabile dell'attuazione del programma, tramite gli Enti erogatori, cioè le ripartizioni provinciali competenti per materia, mentre l'Area Autorità di Pagamento svolge i compiti dell'Autorità di Pagamento Ausiliaria.

La certificazione di spesa complessiva è prodotta dall'Autorità di Pagamento Ausiliaria e si basa sulle certificazioni di spesa relative ad ogni singolo progetto, prodotte dagli Enti erogatori che gestiscono ed effettuano il controllo tenendo i contatti diretti con il beneficiario, controllando le fatture quietanzate o gli altri documenti contabili, verificando l'ammissibilità secondo i regolamenti comunitari e secondo le leggi provinciali.

Gli stessi Enti chiudono il processo dando mandato all'ufficio spese, che esegue i controlli di regolarità contabile, di pagare il beneficiario.

4.3 Regione Autonoma Valle d'Aosta

La funzione di Autorità di Pagamento Ausiliaria è svolta dal Coordinatore del Dipartimento sviluppo regionale e affari europei mentre la Direzione politiche per le aree montane e rapporti transfrontalieri e interregionali ha la responsabilità dell'attuazione del programma.

Per la predisposizione della propria domanda di pagamento, l'Autorità di Pagamento Ausiliaria riceve dalla Direzione Politiche per le aree montane e rapporti transfrontalieri e interregionali la certificazione di spesa basata sulle dichiarazioni di ammissibilità rilasciate dalla Struttura regionale responsabile del controllo di 1° livello.

Detta struttura, che riceve dai beneficiari i rendiconti delle

spese sostenute, verifica l'esattezza e l'ammissibilità della spesa sulla base della pertinente normativa e accerta l'avanzamento delle azioni effettuate, anche con verifiche in loco, e la loro rispondenza a quanto descritto nelle relazioni e nella proposta progettuale approvata.

5. Procedura per la certificazione della spesa alla Commissione Europea

L'Autorità di Pagamento presenta un'unica domanda di pagamento per la richiesta sia della quota comunitaria che di quella statale. Con tale richiesta, detta Autorità certifica le spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, attestandone la regolarità e legittimità, nonché la loro ammissibilità ai contributi comunitari e nazionali previsti dall'intervento.

L'Autorità di Pagamento assume, quale spesa realizzata, la sommatoria delle spese aggregate negli appositi prospetti riepilogativi dalle Autorità di Pagamento Ausiliarie nonché dall'Autorità di Gestione per la Regione Lombardia.

Per la presentazione delle domande di pagamento alla Commissione l'amministrazione centrale capofila - per il Fondo FESR è il Ministero dell'Economia e delle Finanze - deve rispettare quattro scadenze: 28 febbraio, 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre - con un'ulteriore possibilità al 31 dicembre, ultima data utile per certificare l'effettiva spesa dell'annualità di riferimento.

L'Autorità di Pagamento del Programma a sua volta deve fargli pervenire le domande di pagamento intermedie almeno 10 giorni lavorativi precedenti la scadenza per l'inoltro alla Commissione Europea; ne consegue che l'Autorità di Pagamento stessa deve fissare delle date entro le quali ricevere le dichiarazioni di spesa/rendiconti da parte delle Autorità di cui sopra. Al fine di disporre del tempo utile per le opportune verifiche e conteggi è quindi necessario che i dati raccolti negli appositi modelli le pervengano entro massimo 20 giorni lavorativi precedenti la scadenza per l'inoltro alla Commissione Europea.

Avendo già inoltrato la prima domanda di pagamento nel rispetto della tempistica esposta al punto 2.3 del presente Manuale, cioè entro l'11 marzo 2003, in presenza di spese da certificare le scadenze possibili per inoltrare le successive dichiarazioni di spesa e/o le certificazioni da parte dei soggetti coinvolti sono esposte nella seguente tabella:

Scadenze per il Ministero	Scadenze per l'Autorità di Pagamento	Scadenze per le Autorità coinvolte
Ven. 31 ottobre 2003	Ven. 17 ottobre 2003	Ven. 3 ottobre 2003
Merc. 31 dicembre 2003	Lun. 15 dicembre 2003	Ven. 28 novembre 2003
Ven. 27 febbraio 2004	Ven. 13 febbraio 2004	Ven. 30 gennaio 2004
Ven. 30 aprile 2004	Ven. 16 aprile 2004	Giov. 1 aprile 2004
Ven. 30 luglio 2004	Ven. 16 luglio 2004	Ven. 2 luglio 2004
Ven. 29 ottobre 2004	Ven. 15 ottobre 2004	Ven. 1 ottobre 2004
Ven. 31 dicembre 2004	Ven. 17 dicembre 2004	Giov. 2 dicembre 2004
Per i successivi anni 2005 e 2006 seguiranno aggiornamenti		

N.B.: l'invio delle domande entro il 31 ottobre ne consente il pagamento da parte della Commissione entro il 31 dicembre dello stesso anno.

Pur se è lasciata alle Autorità coinvolte la decisione di utilizzare la tempistica a disposizione per la rendicontazione, l'utilizzo dell'ultima data (31 dicembre) dovrebbe essere riservata alla sola quota di spese necessaria per il rispetto dell'annualità.

6. Modulistica per la dichiarazione della spesa

I soggetti coinvolti nella dichiarazione della spesa della Regione Lombardia, qui di seguito trovano i moduli che sono tenuti a compilare, sottoscrivere e trasmettere, entro i termini evidenziati dal punto 5.

I moduli sono suddivisi per misura proprio per la specificità di ciascun intervento e per i diversi gradi di partecipazione agli stessi da parte di chi ha la responsabilità di rendicontare.

È stato inoltre previsto il modulo ad hoc che l'Autorità di Gestione dovrà sempre predisporre.

L'omogeneizzazione che è stata perseguita nella modulistica è finalizzata alla chiarezza e trasparenza che renderanno garantita la certificazione delle spese che l'Autorità di Pagamento deve rendere alla Commissione.

Al momento i moduli predisposti sono relativi alla dichiarazione intermedia delle spese e solo successivamente, anche per accogliere eventuali integrazioni che dovessero intervenire nel periodo di attuazione del PIC Interreg III A Italia Svizzera 2000-2006, verranno completati dai moduli di dichiarazione della certificazione finale delle spese.

MODULI

(del Responsabile per la Regione Lombardia/
dell'Autorità di Gestione)

Asse 1 Sviluppo equilibrato e durevole dell'economia delle zone transfrontaliere

Mis. 1.1 Sostegno allo sviluppo delle aree rurali

Mis. 1.2 Sviluppo della cooperazione tra sistemi produttivi locali

Mis. 1.3 Sviluppo integrato del turismo

Asse 2 Azioni di cooperazione per la gestione del territorio e la salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale

Mis. 2.1 Gestione del territorio, salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali

Mis. 2.2 Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed edilizio comune

Mis. 2.3 Integrazione e miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto

Asse 3 Rafforzare la cooperazione negli ambiti culturale, sociale e istituzionale

Mis. 3.1 Sviluppo coordinato delle risorse umane

Mis. 3.2 Il cittadino senza frontiere

Asse 4 Supporto tecnico

Mis. 4.1 Assistenza tecnica all'attuazione, monitoraggio e valutazione del programma

Modulo Autorità di Gestione

7. Glossario

Ai fini del processo di certificazione della spesa alla Commissione si intende per:

- **Anticipazione:** erogazione effettuata senza il giustificativo delle fatture del beneficiario finale (a fronte di fidejussione nel caso dei regimi di aiuto).
- **Beneficiario finale:** ultimo soggetto pubblico destinatario dei finanziamenti comunitari; nel caso dei regimi di aiuto i beneficiari finali sono gli organismi che concedono gli aiuti.
- **Certificazione delle spese:** certificazione delle dichiarazioni di spesa rilasciata dall'Autorità di Pagamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (CE) 1260/99.
- **Costo investimento ammesso (Costo totale):** importo dei costi necessari per la realizzazione del progetto, coerenti con i criteri di ammissione indicati nei regolamenti e nei bandi ed approvati a seguito dell'istruttoria effettuata dagli uffici competenti sulla domanda presentata dai vari soggetti.
- **Rendicontazione:** complesso dei documenti presentati dagli attori degli interventi a dimostrazione dei costi sostenuti. Tali documenti sono sottoposti a verifica amministrativa e contabile da parte degli uffici.
- **Sistema di monitoraggio:** sistema informativo basato su standard individuati a livello nazionale per il monitoraggio degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali dell'UE, articolato in tre sottosistemi: monitoraggio fisico, finanziario e procedurale.

Le informazioni aggiornate vanno obbligatoriamente trasmesse dall'Autorità di Gestione a UE ed IGRUE con la seguente periodicità:

finanziario: trimestrale

procedurale: semestrale

fisico: annuale.

Responsabile per la Regione Lombardia

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di responsabile per la Regione Lombardia della misura 1.1 “Sostegno allo sviluppo delle aree rurali” rilascia la seguente:

DICHIARAZIONE INTERMEDIA DELLE SPESE

Asse <u> 1 </u> Misura <u> 1.1 </u>	Dotazione finanziaria Interreg: 20 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (*) FESR _____ Stato _____ Reg. _____ Beneficiari _____
Dichiarazione della spesa (come da Allegato “Sintesi delle Spese”)	Oggetto:(**) _____ dichiarazione intermedia della spesa Relativa a n. _____ progetti Spese liquidate dal <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> al <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <div style="text-align: right;">EURO (importo esatto con due decimali)</div> TOTALE LIQUIDATO Area Interreg _____
Strumenti di verifica	Le spese sono state documentate tramite: <input type="checkbox"/> dichiarazione del legale rappresentante <input type="checkbox"/> dichiarazione del revisore contabile <input type="checkbox"/> visione diretta documenti contabili quietanzati
Allegati	<input type="checkbox"/> Sintesi delle spese

(*) per la 1^a dichiarazione intermedia indicare il totale delle annualità 2001/2002;

(**) indicare il numero della dichiarazione che si sta presentando. Es: prima, seconda,...

dichiara inoltre

che la presente dichiarazione si basa sulle dichiarazioni rese dai beneficiari finali redatte come da comunicazione dell’Autorità di Gestione.

di aver provveduto affinché i beneficiari finali abbiano ricevuto quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto.

Il responsabile
(nome, cognome timbro e firma)

SINTESI DELLE SPESE (liquidate ai soggetti beneficiari)**Misura 1.1 “Sostegno allo sviluppo delle aree rurali”****Elenco dei progetti rendicontati con la (*) _____ dichiarazione intermedia delle spese:**

(*) indicare il numero della dichiarazione che si sta presentando. Es: prima, seconda, ...)

1.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

2.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

3.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

4.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

Il report è fornito dal sistema di monitoraggio.

TOTALE LIQUIDATO

Euro

,

Responsabile per la Regione Lombardia

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di responsabile per la Regione Lombardia della misura 1.2 “Sviluppo della cooperazione tra sistemi produttivi locali” rilascia la seguente:

DICHIARAZIONE INTERMEDIA DELLE SPESE

Asse <u> 1 </u> Misura <u> 1.2 </u>	Dotazione finanziaria Interreg: 20 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (*) FESR _____ Stato _____ Reg. _____ Beneficiari _____
Dichiarazione della spesa (come da Allegato “Sintesi delle Spese”)	Oggetto:(**) _____ dichiarazione intermedia della spesa relativa a n. _____ progetti Spese liquidate dal <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> al <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <div style="text-align: right;">EURO (importo esatto con due decimali)</div> TOTALE LIQUIDATO Area Interreg _____
Strumenti di verifica	Le spese sono state documentate tramite: <input type="checkbox"/> dichiarazione del legale rappresentante <input type="checkbox"/> dichiarazione del revisore contabile <input type="checkbox"/> visione diretta documenti contabili quietanzati
Allegati	<input type="checkbox"/> Sintesi delle spese

(*) per la 1^ dichiarazione intermedia indicare il totale delle annualità 2001/2002;

(**) indicare il numero della dichiarazione che si sta presentando. Es: prima, seconda,...

dichiara inoltre

che la presente dichiarazione si basa sulle dichiarazioni rese dai beneficiari finali redatte come da comunicazione dell’Autorità di Gestione.

di aver provveduto affinché i beneficiari finali abbiano ricevuto quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto.

Il responsabile
(nome, cognome timbro e firma)

SINTESI DELLE SPESE (liquidate ai soggetti beneficiari)**Misura 1.2 “Sviluppo della cooperazione tra sistemi produttivi locali”****Elenco dei progetti rendicontati con la (*) _____ dichiarazione intermedia delle spese:**

(*) indicare il numero della dichiarazione che si sta presentando. Es: prima, seconda, ...)

1.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

2.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

3.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

4.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

Il report è fornito dal sistema di monitoraggio.

TOTALE LIQUIDATO

Euro

,

Responsabile per la Regione Lombardia

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di responsabile per la Regione Lombardia della misura 1.3 "Sviluppo integrato del turismo" rilascia la seguente:

DICHIARAZIONE INTERMEDIA DELLE SPESE

Asse <u> 1 </u> Misura <u> 1.3 </u>	Dotazione finanziaria Interreg: 20 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (*) FESR _____ Stato _____ Reg. _____ Beneficiari _____
Dichiarazione della spesa (come da Allegato "Sintesi delle Spese")	Oggetto:(**) _____ dichiarazione intermedia della spesa Relativa a n. _____ progetti Spese liquidate dal <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> al <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <div style="text-align: right;">EURO (importo esatto con due decimali)</div> TOTALE LIQUIDATO Area Interreg _____
Strumenti di verifica	Le spese sono state documentate tramite: <input type="checkbox"/> dichiarazione del legale rappresentante <input type="checkbox"/> dichiarazione del revisore contabile <input type="checkbox"/> visione diretta documenti contabili quietanzati
Allegati	<input type="checkbox"/> Sintesi delle spese

(*) per la 1^ dichiarazione intermedia indicare il totale delle annualità 2001/2002;

(**) indicare il numero della dichiarazione che si sta presentando. Es: prima, seconda,...

dichiara inoltre

che la presente dichiarazione si basa sulle dichiarazioni rese dai beneficiari finali redatte come da comunicazione dell'Autorità di Gestione.

di aver provveduto affinché i beneficiari finali abbiano ricevuto quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto.

Il responsabile
(nome, cognome timbro e firma)

SINTESI DELLE SPESE (liquidate ai soggetti beneficiari)**Misura 1.3 “Sviluppo integrato del turismo”****Elenco dei progetti rendicontati con la (*) _____ dichiarazione intermedia delle spese:**

(*) indicare il numero della dichiarazione che si sta presentando. Es: prima, seconda, ...)

1.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

2.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

3.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

4.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

Il report è fornito dal sistema di monitoraggio.

TOTALE LIQUIDATO

Euro

,

Responsabile per la Regione Lombardia

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di responsabile per la Regione Lombardia della misura 2.1 “Gestione del territorio, salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali” rilascia la seguente:

DICHIARAZIONE INTERMEDIA DELLE SPESE

Asse <u> 2 </u> Misura <u> 2.1 </u>	Dotazione finanziaria Interreg: 20 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (*) FESR _____ Stato _____ Reg. _____ Beneficiari _____
Dichiarazione della spesa (come da Allegato “Sintesi delle Spese”)	Oggetto:(**) _____ dichiarazione intermedia della spesa Relativa a n. _____ progetti Spese liquidate dal <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> al <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <div style="text-align: right;">EURO (importo esatto con due decimali)</div> TOTALE LIQUIDATO Area Interreg _____
Strumenti di verifica	Le spese sono state documentate tramite: <input type="checkbox"/> dichiarazione del legale rappresentante <input type="checkbox"/> dichiarazione del revisore contabile <input type="checkbox"/> visione diretta documenti contabili quietanzati
Allegati	<input type="checkbox"/> Sintesi delle spese

(*) per la 1^ dichiarazione intermedia indicare il totale delle annualità 2001/2002;

(**) indicare il numero della dichiarazione che si sta presentando. Es: prima, seconda,...

dichiara inoltre

che la presente dichiarazione si basa sulle dichiarazioni rese dai beneficiari finali redatte come da comunicazione dell’Autorità di Gestione.

di aver provveduto affinché i beneficiari finali abbiano ricevuto quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto.

Il responsabile
(nome, cognome timbro e firma)

SINTESI DELLE SPESE (liquidate ai soggetti beneficiari)**Misura 2.1 “Gestione del territorio, salvaguardia e valorizzazione delle risorse ambientali”****Elenco dei progetti rendicontati con la (*) _____ dichiarazione intermedia delle spese:**

(*) indicare il numero della dichiarazione che si sta presentando. Es: prima, seconda,....)

1.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

2.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

3.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

4.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

Il report è fornito dal sistema di monitoraggio.

TOTALE LIQUIDATO

Euro

,

Responsabile per la Regione Lombardia

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di responsabile per la Regione Lombardia della misura 2.2 “Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed edilizio comune” rilascia la seguente:

DICHIARAZIONE INTERMEDIA DELLE SPESE

Asse <u> 2 </u> Misura <u> 2.2 </u>	Dotazione finanziaria Interreg: 20 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (*) FESR _____ Stato _____ Reg. _____ Beneficiari _____
Dichiarazione della spesa (come da Allegato “Sintesi delle Spese”)	Oggetto:(**) _____ dichiarazione intermedia della spesa relativa a n. _____ progetti Spese liquidate dal <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> al <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <div style="text-align: right;">EURO (importo esatto con due decimali)</div> TOTALE LIQUIDATO Area Interreg _____
Strumenti di verifica	Le spese sono state documentate tramite: <input type="checkbox"/> dichiarazione del legale rappresentante <input type="checkbox"/> dichiarazione del revisore contabile <input type="checkbox"/> visione diretta documenti contabili quietanzati
Allegati	<input type="checkbox"/> Sintesi delle spese

(*) per la 1^ dichiarazione intermedia indicare il totale delle annualità 2001/2002;

(**) indicare il numero della dichiarazione che si sta presentando. Es: prima, seconda,...

dichiara inoltre

che la presente dichiarazione si basa sulle dichiarazioni rese dai beneficiari finali redatte come da comunicazione dell’Autorità di Gestione.

di aver provveduto affinché i beneficiari finali abbiano ricevuto quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto.

Il responsabile
(nome, cognome timbro e firma)

SINTESI DELLE SPESE (liquidate ai soggetti beneficiari)**Misura 2.2 “Valorizzazione del patrimonio artistico, culturale ed edilizio comune”****Elenco dei progetti rendicontati con la (*) _____ dichiarazione intermedia delle spese:**

(*) indicare il numero della dichiarazione che si sta presentando. Es: prima, seconda, ...)

1.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

2.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

3.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

4.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

Il report è fornito dal sistema di monitoraggio.

TOTALE LIQUIDATO

Euro

,

Responsabile per la Regione Lombardia

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di responsabile per la Regione Lombardia della misura 2.3 “Integrazione e miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto” rilascia la seguente:

DICHIARAZIONE INTERMEDIA DELLE SPESE

Asse <u> 2 </u> Misura <u> 2.3 </u>	Dotazione finanziaria Interreg: 20 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (*) FESR _____ Stato _____ Reg. _____ Beneficiari _____
Dichiarazione della spesa (come da Allegato “Sintesi delle Spese”)	Oggetto:(**) _____ dichiarazione intermedia della spesa relativa a n. _____ progetti Spese liquidate dal <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> al <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <div style="text-align: right;">EURO (importo esatto con due decimali)</div> TOTALE LIQUIDATO Area Interreg _____
Strumenti di verifica	Le spese sono state documentate tramite: <input type="checkbox"/> dichiarazione del legale rappresentante <input type="checkbox"/> dichiarazione del revisore contabile <input type="checkbox"/> visione diretta documenti contabili quietanzati
Allegati	<input type="checkbox"/> Sintesi delle spese

(*) per la 1^ dichiarazione intermedia indicare il totale delle annualità 2001/2002;

(**) indicare il numero della dichiarazione che si sta presentando. Es: prima, seconda,...

dichiara inoltre

che la presente dichiarazione si basa sulle dichiarazioni rese dai beneficiari finali redatte come da comunicazione dell’Autorità di Gestione.

di aver provveduto affinché i beneficiari finali abbiano ricevuto quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto.

Il responsabile
(nome, cognome timbro e firma)

SINTESI DELLE SPESE (liquidate ai soggetti beneficiari)**Misura 2.3 “Integrazione e miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto”****Elenco dei progetti rendicontati con la (*) _____ dichiarazione intermedia delle spese:**

(*) indicare il numero della dichiarazione che si sta presentando. Es: prima, seconda, ...)

1.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

2.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

3.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

4.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

Il report è fornito dal sistema di monitoraggio.

TOTALE LIQUIDATO

Euro

,

Responsabile per la Regione Lombardia

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di responsabile per la Regione Lombardia della misura 3.1 "Sviluppo coordinato delle risorse umane" rilascia la seguente:

DICHIARAZIONE INTERMEDIA DELLE SPESE

Asse <u> 3 </u> Misura <u> 3.1 </u>	Dotazione finanziaria Interreg: 20 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (*) FESR _____ Stato _____ Reg. _____ Beneficiari _____
Dichiarazione della spesa (come da Allegato "Sintesi delle Spese")	Oggetto:(**) _____ dichiarazione intermedia della spesa relativa a n. _____ progetti Spese liquidate dal <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> al <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <div style="text-align: right;">EURO (importo esatto con due decimali)</div> TOTALE LIQUIDATO Area Interreg _____
Strumenti di verifica	Le spese sono state documentate tramite: <input type="checkbox"/> dichiarazione del legale rappresentante <input type="checkbox"/> dichiarazione del revisore contabile <input type="checkbox"/> visione diretta documenti contabili quietanzati
Allegati	<input type="checkbox"/> Sintesi delle spese

(*) per la 1^ dichiarazione intermedia indicare il totale delle annualità 2001/2002;

(**) indicare il numero della dichiarazione che si sta presentando. Es: prima, seconda,...

dichiara inoltre

che la presente dichiarazione si basa sulle dichiarazioni rese dai beneficiari finali redatte come da comunicazione dell'Autorità di Gestione.

di aver provveduto affinché i beneficiari finali abbiano ricevuto quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto.

Il responsabile
(nome, cognome timbro e firma)

SINTESI DELLE SPESE (liquidate ai soggetti beneficiari)**Misura 3.1 “Sviluppo coordinato delle risorse umane”****Elenco dei progetti rendicontati con la (*) _____ dichiarazione intermedia delle spese:**

(*) indicare il numero della dichiarazione che si sta presentando. Es: prima, seconda, ...)

1.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

2.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

3.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

4.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

Il report è fornito dal sistema di monitoraggio.

TOTALE LIQUIDATO

Euro

,

Responsabile per la Regione Lombardia

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di responsabile per la Regione Lombardia della misura 3.2 “Il cittadino senza frontiere” rilascia la seguente:

DICHIARAZIONE INTERMEDIA DELLE SPESE

Asse <u> 3 </u> Misura <u> 3.2 </u>	Dotazione finanziaria Interreg: 20 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (*) FESR _____ Stato _____ Reg. _____ Beneficiari _____
Dichiarazione della spesa (come da Allegato “Sintesi delle Spese”)	Oggetto:(**) _____ dichiarazione intermedia della spesa relativa a n. _____ progetti Spese liquidate dal <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> al <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <div style="text-align: right;">EURO (importo esatto con due decimali)</div> TOTALE LIQUIDATO Area Interreg _____
Strumenti di verifica	Le spese sono state documentate tramite: <input type="checkbox"/> dichiarazione del legale rappresentante <input type="checkbox"/> dichiarazione del revisore contabile <input type="checkbox"/> visione diretta documenti contabili quietanzati
Allegati	<input type="checkbox"/> Sintesi delle spese

(*) per la 1^ dichiarazione intermedia indicare il totale delle annualità 2001/2002;

(**) indicare il numero della dichiarazione che si sta presentando. Es: prima, seconda,...

dichiara inoltre

che la presente dichiarazione si basa sulle dichiarazioni rese dai beneficiari finali redatte come da comunicazione dell’Autorità di Gestione.

di aver provveduto affinché i beneficiari finali abbiano ricevuto quanto prima e integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi a cui hanno diritto.

Il responsabile
(nome, cognome timbro e firma)

SINTESI DELLE SPESE (liquidate ai soggetti beneficiari)**Misura 3.2 “Il cittadino senza frontiere”****Elenco dei progetti rendicontati con la (*) _____ dichiarazione intermedia delle spese:**

(*) indicare il numero della dichiarazione che si sta presentando. Es: prima, seconda, ...)

1.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

2.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

3.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

4.
Estremi documento di liquidazione (n. e data): _____
A favore di _____
Id. Progetto _____
Totale spesa quietanzata: Euro _____ (riportare il totale indicato dal Destinatario Ultimo nella sua dichiarazione intermedia della spesa)
Importo della liquidazione totale Euro _____

Il report è fornito dal sistema di monitoraggio.

TOTALE LIQUIDATO

Euro

,

Modulo del Responsabile della Misura 4.1 “Assistenza Tecnica all’attuazione, monitoraggio e valutazione del programma”

DICHIARAZIONE INTERMEDIA DELLE SPESE

Spesa per assistenza tecnica sostenute per il periodo
dal / al /

Totale Euro _____

Luogo e data _____

Il responsabile
(nome, cognome, timbro e firma) _____

Modulo dell’Autorità di Gestione per la dichiarazione intermedia della spesa

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di Autorità di Gestione
nominato con decreto/delibera n. _____ del _____

D i c h i a r a

► la più recente relazione annuale, relativa al 20 , di esecuzione dell’art. 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999:

- è stata fornita
 è allegata
 non è richiesta

► la valutazione intermedia di cui all’art. 42 del Regolamento:

- è stata fornita
 è allegata
 non è richiesta

le raccomandazioni per il miglioramento delle disposizioni in materia di sorveglianza o gestione eventualmente formulate dalla Commissione in virtù dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento:

- sono state adottate
 sono state fornite spiegazioni
 non sono state richieste

- ▶ le misure correttive eventualmente richieste in applicazione dell'art. 38 par. 4 del Regolamento:
- sono state adottate
 - sono state commentate
 - sono state fornite spiegazioni
 - non sono state richieste
- le decisioni dell'Autorità di Gestione e del Comitato di Sorveglianza concordano con l'importo totale del contributo dei Fondi per le priorità considerate;
- il mantenimento della pista di controllo;
- di aver scelto a livello di misura la modalità A per il rimborso delle domande di pagamento intermedie.
- ▶ di aver verificato il rispetto delle regole comunitarie relative:
- agli appalti di pubblici servizi
 - alla pubblicità
 - alle pari opportunità
 - alla concorrenza
 - all'ambiente
 - rispetto alle previsioni specifiche del Programma
 - rispetto alla decisione di ammissione a finanziamento dei progetti

Luogo e data _____

L'Autorità di Gestione
(timbro e firma)

Recuperi effettuati

Importi da recuperare	
Debitore	
Data di emissione dell'ordine di recupero	
Autorità che emette l'ordine di recupero	
Data del recupero	
Importo del recupero	

Luogo e data _____

L'Autorità di Gestione
(timbro e firma)

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20030116)

D.d.u.o. 8 agosto 2003 - n. 13413

(5.1.1)

Progetto relativo a «Ampliamento della produzione di idrogeno da realizzarsi presso lo stabilimento Crion Produzioni Sapio s.r.l.» sito in comune di Mantova. Committente: Crion Produzioni Sapio s.r.l. - Monza. Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 d.P.R. 12 aprile 1996)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. PROGRAMMAZIONE
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di «Ampliamento della produzione di idrogeno da realizzarsi presso lo stabilimento Crion Produzioni Sapio s.r.l.» in comune di Mantova, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni e fatte salve quelle annesse all'autorizzazione ex d.P.R. 203/88, al Nulla Osta di Fattibilità rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco e all'autorizzazione paesistica ai sensi dell'art. 151 del d.lgs. 490/99, rilasciata da parte degli Enti di competenza così come previsto dalla l.r. 18/97:

a) sia esclusa dal progetto la realizzazione della nuova unità di recupero della CO₂,

b) sia esclusa dal progetto la realizzazione del serbatoio interrato di Virgin Naphtha,

c) siano messi in atto tutti gli accorgimenti progettuali e le relative opere di mitigazione e compensazione previste nello s.i.a.,

d) al fine di mitigare l'impatto dell'opera con il complesso «Corte Olmo Lungo», la fascia alberata prevista in progetto sul lato dell'impianto antistante il complesso monumentale dovrà essere di almeno 10 metri di profondità,

e) il Committente dovrà concordare preventivamente con gli Enti locali un approfondimento delle misure mitigative/compensative proposte nello s.i.a., che dovranno tra l'altro prevedere:

- l'analisi dei costi energetici della produzione alternativa di idrogeno da fonti diverse, come la biomassa e l'acqua,
- una partecipazione attiva del Committente ed il relativo supporto al percorso di Agenda 21 avviato dalla Provincia,

f) sia verificata, ed eventualmente aggiornata, l'autorizzazione allo scarico in essere alla luce dei reflui derivanti dalla fase di lavaggio dei mezzi e delle nuove portate scaricate; nella rete di scarico si dovrà prevedere la possibilità di prelevare i reflui separati per tipologia; il pozzetto finale di campionamento sia adeguatamente dimensionato e accessibile,

g) per le acque di prima pioggia è auspicabile un trattamento di dissabbiatura e disoleazione per la raccolta di eventuali spanti dati dal transito e stazionamento di automezzi,

h) relativamente alla componente rumore si renderà necessaria:

- prima dell'entrata in esercizio dell'impianto, una verifica adeguata (simulazione) dei livelli di emissione previsti al confine dell'impianto (lato Sud), dei livelli assoluti di immissione ai recettori più prossimi all'impianto nell'ipotesi più sfavorevole (traffico veicolare S.S. 482 e funzionamento simultaneo di tutte le nuove sorgenti rumorose) e del criterio differenziale,
- dopo l'entrata in esercizio dell'attività, un'adeguata indagine fonometrica allo scopo di verificare che gli effettivi livelli di rumore non superino i limiti vigenti,
- i) dovranno essere predisposte, nelle successive fasi di approfondimento e sviluppo progettuali, le seguenti ulteriori indagini e valutazioni di carattere geologico:
 - predisposizione di opportune indagini geotecniche ed idrogeologiche finalizzate ad accertare, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e del decreto 11 marzo 1988 i principali parametri fisici ed i valori relativi alla portanza ed ai cedimenti dei terreni di fondazione, che costituiscono dati essenziali per la determinazione delle più appropriate soluzioni progettuali,

- in fase di sviluppo progettuale, si dovrà tenere opportunamente conto delle problematiche connesse alla presenza ed alla profondità della falda freatica, anche al fine della scelta delle migliori soluzioni da adottare in fase di esecuzione dei lavori,

- predisposizione di un sistema di monitoraggio delle acque sotterranee; il numero, l'ubicazione e le modalità costruttive dei piezometri di controllo dovranno essere determinati sulla base della direzione di deflusso della falda freatica e dei parametri fisici dell'acquifero sottostante. Dovranno altresì essere concordati con l'autorità addetta al controllo sia i tempi (almeno trimestrali) e le modalità di prelievo che i parametri da analizzare,
- la progettazione dell'opera in esame dovrà prevedere l'impermeabilizzazione di tutte le aree interessate dai nuovi interventi e dalla circolazione degli automezzi; le predette aree ed i piazzali dovranno inoltre essere dotati di un adeguato sistema di canalette atte ad assicurare la raccolta e lo smaltimento delle acque,

j) relativamente ai nuovi pozzi che attingeranno dall'acquifero profondo, dovrà essere fatta salva la possibilità di fermarsi ad una profondità inferiore a quella proposta dalla Società nel caso in cui, durante le prove di pompaggio, si ravvisino portate sufficienti,

k) i pozzi esistenti non dovranno essere dismessi ma attrezzati a piezometri, in modo da poter monitorare nel tempo la qualità delle acque di falda, compatibilmente con le eventuali prescrizioni di ASL/ARPA territorialmente competenti,

l) al fine di minimizzare gli effetti residui sulla fauna della riserva naturale Vallazza e pSIC, i lavori di maggior impatto acustico e di maggior produzione di polveri dovranno essere realizzati al di fuori del periodo della nidificazione che di norma avviene nel periodo marzo-agosto; inoltre dovrà essere concordato con la Direzione della Riserva Naturale Vallazza e con la U.O. Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi della D.G. Qualità dell'Ambiente, un eventuale programma di monitoraggio ecotossicologico della componente vegetazionale ed ecologica della riserva naturale e pSIC, al fine di valutare gli effetti indotti su tali componenti da parte dei principali fattori di immissione nell'ambiente idrico ed in atmosfera,

m) relativamente alla componente atmosfera:

- le *modalità di esecuzione dei lavori di cantiere* dovranno essere concordate con il comune e le altre ditte operanti nella zona in modo da limitare il più possibile gli effetti dell'eventuale sovrapposizione dei lavori di più cantieri, al fine di minimizzare la pressione inquinante sull'ambiente, inoltre:
 - la movimentazione e il travaso di materiale polveroso dovranno essere condotti il più possibile in circuito chiuso (quali coclee e nastri trasportatori dotati di carter, trasporto pneumatico etc.),
 - i mezzi di cantiere dovranno essere conformi alle più recenti norme di omologazione definite dalle direttive europee, con livello di manutenzione garantito per tutta la durata del cantiere, e mantenere una velocità bassa all'interno del cantiere. Per il contenimento delle polveri, dovrà essere effettuata in uscita dal cantiere la pulizia delle ruote con getti d'acqua,
 - si dovrà tendere a minimizzare l'interferenza dei mezzi di trasporto con la viabilità ordinaria,
- *modalità di gestione dell'impianto di produzione*: fatti salvi i limiti del decreto di autorizzazione alle emissioni gassose rilasciato ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a) del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203:
 - la torcia dovrà garantire una temperatura di combustione di 1000°C e un tempo di contatto di 0,3 s,
 - dovranno essere installati sul camino misuratori di portata dei fumi ed analizzatori in continuo di NO_x, CO, O₂, umidità,
 - il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni (SME) dovrà seguire gli stessi criteri degli SME delle centrali elettriche (conformità al d.m. 21 dicembre 1995 ed ai decreti regionali di attuazione - d.d.g. 29 agosto 1997 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 9 ottobre 1997 -),
 - la strumentazione utilizzata e la validazione dei dati deve essere concordata con l'ARPA competente per territorio,

- *modalità di gestione dei sistemi di raffreddamento*, nel periodo in cui il sistema funzionerà ad umido:
 - per temperature esterne minori o uguali a +2°C dovrà essere funzionante il solo sistema di raffreddamento a secco,
 - per temperature comprese tra +2°C e +5°C potrà essere imposto il solo sistema di raffreddamento a secco, in funzione delle condizioni meteorologiche esterne,
 - la gestione del sistema di raffreddamento dovrà essere concordata con la competente ARPA, che sulla base di almeno due stagioni stenderà un protocollo d'intesa in collaborazione con la ditta,
 - a distanza di un anno dalla data di messa a regime dell'impianto dovrà essere eseguita la simulazione della ricaduta degli inquinanti emessi CO, NO_x, COV, sulla base delle misure effettuate al camino;
2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:
- Crion Produzioni Sapio s.r.l. - Committente,
 - Comune di Mantova,
 - Provincia di Mantova,
 - ARPA dipartimento di Mantova,
 - Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente; U.O. Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale, U.O. Prevenzione inquinamento atmosferico ed Autorizzazione ambientale integrata, U.O. Pianificazione Ambientale e Gestione Parchi;
3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. programmazione e pianificazione territoriale: Gian Angelo Bravo

(BUR20030117)

(5.1.1)

D.d.u.o. 8 agosto 2003 - n. 13414

Proposta di Programma Integrato di Intervento ex l.r. 9/99 ambito «ex Ercole Marelli» in comune di Sesto San Giovanni (MI). Committente: Centro Edilmarelli s.r.l. - Gruppo Pasini. Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99

IL DIRIGENTE DELL'U.O. PROGRAMMAZIONE
E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al «Programma Integrato di Intervento l.r. 9/99 da realizzarsi in comune di Sesto San Giovanni ambito ex Ercole Marelli», a condizione che il Committente nei successivi iter amministrativi-autorizzativi del progetto ottemperi alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni:

I. in fase di cantierizzazione, si dovrà prevedere:

- la riduzione dell'incidenza sulle ore di punta del carico pesante indotto,
- l'utilizzo di mezzi ad emissioni ridotte, che mantengano una bassa velocità all'interno del cantiere (EPA 5 Km/h),
- la limitazione dell'impegno di strade caratterizzate da elevato carico insediativo ovvero già in condizioni di congestione,
- la formulazione, in collaborazione con le Amministrazioni comunali territorialmente competenti, di piani di ottimizzazione della viabilità di cantiere,
- il contenimento della formazione di polveri durante la demolizione di edifici o strutture fuori terra, mediante sistemi/macchinari in grado di produrre pezzi di grosse dimensioni,
- l'utilizzo di mezzi di trasporto con capacità volumetrica più elevata possibile, al fine di ridurre il numero dei veicoli in circolazione,
- l'adozione delle tecniche più idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee,
- la movimentazione e il travaso di materiale polveroso il più possibile in circuito chiuso (coclee e nastri trasportatori dotati di carter, trasporto pneumatico etc.),

- lo stoccaggio del materiale polverulento in sili dotati di depolveratore,
- l'assicurazione che i mezzi di cantiere saranno conformi alle più recenti norme di omologazione definite dalle direttive europee, e che il livello di manutenzione dovrà essere garantito per tutta la durata del cantiere,
- la previsione, nella programmazione generale dei cantieri, di aposite aree da adibire allo stoccaggio provvisorio di terreni scavati sospetti di contaminazione, ovvero già classificati come inquinanti, che dovranno essere situate in zone lontane dalle aree di insediamento ed opportunamente protette dagli agenti atmosferici, in attesa delle verifiche analitiche ovvero dello smaltimento come rifiuti,
- il riutilizzo dei materiali provenienti da scavi e demolizioni (laterizi, intonaci, conglomerati di cemento armato, inerti di scavo), compatibilmente con altri vincoli di progetto, per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, previo idoneo trattamento in ottemperanza alle disposizioni del d.m. 5 febbraio 1998,
- la certificazione relativa al riutilizzo di materiale di «discarica» per il riempimento di sottofondi da parte delle Autorità competenti, a garanzia della natura di «rifiuto da costruzione e demolizione». Considerati i quantitativi di materiali a disposizione, in esubero rispetto alle necessità di reimpiego, si suggerisce di evitare lo smaltimento in discarica bensì d'intraprendere gli opportuni approfondimenti di mercato per trovare il riutilizzo anche in ambiti esterni al PII, con particolare riferimento allo strato umico superficiale,

II. in merito alla viabilità, si evidenzia l'opportunità di valutare:

- la previsione di una dotazione di sosta superiore rispetto a quella strettamente necessaria a rispondere alle esigenze dei comparti, il cui quantitativo dovrà essere definito in accordo con le Amministrazioni comunali territorialmente competenti: i parcheggi in «surplus» dovranno essere preferenzialmente realizzati fuori sede stradale, all'interno di strutture pluripiano,
- l'analisi di ipotesi tecniche di ottimizzazione del nodo viale Monza-viale Edison-viale Italia, considerando, in particolare, la possibilità di realizzare una connessione di by-pass tra viale Edison e via Anassagora e, di conseguenza, una parzializzazione delle manovre consentite in corrispondenza di ciascuno dei nodi del nuovo sistema interseczionale che si verrebbe a istituire tra viale Monza e viale Edison,
- la realizzazione, in concomitanza con i PII Cascina San Giuseppe ed Adriano-Marelli, del prolungamento di via Ponte Nuovo e del progetto della Strada Interquartiere Nord nella prima tratta Gobba-Adriano e nella seconda tratta Adriano-Monza, approfondendo le interferenze tra le rispettive fasi di cantiere e l'indicazione delle misure di mitigazione necessarie,

III. il progetto esecutivo dovrà:

- effettuare una valutazione di dettaglio che consideri ogni singolo intervento previsto nei tre PII in virtù delle reciproche interferenze, sia a livello territoriale-paesistico sia a livello urbanistico e progettuale,
- potenziare il sistema di accessi, sia carrabili sia ciclopedonali, per garantire trasparenza e fruibilità non solo del grande parco verde centrale ma dell'intero comparto,
- contenere un'analisi urbanistica che chiarisca nel dettaglio sia il regime urbanistico vigente sull'area in oggetto sia il regime giuridico degli standard (cessioni, convenzioni contrattuali, etc.), stante i disposti dell'art. 6 della l.r. 9/99,
- individuare per i parcheggi allo scoperto soluzioni progettuali tali da evitare una eccessiva evaporazione dei combustibili dai serbatoi dei veicoli esposti all'insolazione durante il periodo primaverile-estivo,
- ipotizzare una limitazione della pavimentazione degli spazi pubblici ed un'elevazione del livello di dotazione di aree verdi,
- prevedere una destinazione a giardino anche per le piazze a nord, in sostituzione della pavimentazione, per riequilibrare la disparità di dotazione del verde degli spazi pubblici prevista tra area nord ed area sud del progetto,

- ottimizzare la risorsa idrica, in riferimento ai pozzi esistenti, alla qualità delle acque derivate ed al loro utilizzo per usi compatibili, e verificare ed approfondire lo smaltimento di acque meteoriche e di reflui fognari in virtù del d.lgs. 152/1999, in merito alla necessità, tra l'altro, di introdurre «sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue» (art. 25 comma e) ed in virtù del d.lgs. 258/2000,
- adottare soluzioni progettuali che privilegino lo scarico sul suolo delle acque meteoriche utilizzando le aree a verde previste, mediante sistemi di sub-irrigazione, ovvero la stessa vasca volano per accumulare le acque meteoriche da utilizzare per l'irrigazione delle aree a verde, in conformità agli artt. 19 e 20 della l.r. 62/85, onde evitare l'uso di acqua di falda appositamente e-munta,
- valutare la coerenza del progetto di PII con la presenza della fascia di rispetto cimiteriale per le funzioni ivi ricadenti (parcheeggio, strada, etc.),
- valutare in maggior dettaglio gli effetti connessi alla presenza di un'azienda a rischio di incidente rilevante soggetta a notifica ai sensi del d.lgs. 334/99, e quindi la coerenza dell'impostazione del PII con tale realtà urbanistica,
- valutare i volumi delle terre movimentate derivanti da eventuali attività di bonifica, sia ai fini dello smaltimento sia per il calcolo dei volumi di terreno riutilizzabile in sito e/o in aree esterne. In tal senso si rimanda alle prescrizioni contenute nella d.g.r. 20 giugno 2003 - n. 7/13410,
- adottare criteri di contenimento e prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, contenuti nella d.g.r. del 19 ottobre 2001 - n. 7/6501 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, per razionalizzare le scelte progettuali nella fase attuativa del PII, ribadendo in ogni caso la necessità prioritaria di coordinamento e di verifica a scala comunale e sovracomunale degli interventi,
- in merito al fabbisogno energetico e alla qualità dell'aria, considerare l'opportunità di una eventuale centrale di cogenerazione o di pompe di calore,

IV. occorrerà inserire negli obblighi contrattuali/appalti idonei riferimenti all'identificazione dei siti per lo smaltimento definitivo delle terre di scavo e/o dei materiali da demolizioni,

V. relativamente alle operazioni di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee in essere e/o in corso di progettazione ex d.m. 471/99, poiché gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate, l'emanazione delle concessioni edilizie potrà essere rilasciata solo dopo che l'Amministrazione provinciale avrà certificato l'avvenuta bonifica del sito. I comuni interessati e la Provincia di Milano, ognuno per le proprie competenze nell'ambito del percorso amministrativo delle procedure di bonifica, controlleranno l'ottemperanza a quanto sopra,

VI. rispetto alla certificata avvenuta bonifica dei luoghi, si precisa che eventuali mutamenti della destinazione d'uso delle aree, comportanti l'applicazione di limiti d'accettabilità di contaminazione più restrittivi, dovranno essere verificati ai sensi dell'art. 17, comma 13 del d.lgs. 22/97,

VII. relativamente alla componente ambientale rumore, la progettazione esecutiva dovrà garantire l'approfondimento della verifica della coerenza tra destinazioni d'uso previste dal PII e livelli di rumore presenti e/o indotti. Occorrerà predisporre, in accordo con ARPA, un piano di monitoraggio del rumore *post-operam*,

VIII. gli impatti acustici dovuti alla realizzazione, all'interno del progetto, di impianti ed infrastrutture previsti dal comma 4 dell'art. 8 della legge 447/95, che non si fossero potuti analizzare a questo livello progettuale per mancanza di elementi conoscitivi essenziali, dovranno comunque essere oggetto di apposita documentazione di previsione di impatto acustico da produrre insieme alle istanze finalizzate ad ottenere i relativi provvedimenti concessori o autorizzativi; la documentazione dovrà essere redatta secondo i criteri previsti dalla l.r. 13/01 e della d.g.r. 7/8313 dell'8 marzo 2002. In particolare, ma non solo, dovranno essere considerati gli effetti acustici degli impianti tecnici, ad esempio di refrigerazione e condizionamento, sui ricettori sensibili, anche residenziali,

potenzialmente interessati, e dovrà essere assicurato il rispetto del criterio differenziale,

IX. tutte le condizioni di cui sopra dovranno essere ottemperate in totale coerenza con quanto indicato nelle pronunce di compatibilità ambientale relative alla «Proposta di Programma Integrato di Intervento ex l.r. 9/99 ambito Marello-Adriano» in comune di Milano e alla «Proposta di Programma Integrato di Intervento ex l.r. 9/99 ambito Cascina San Giuseppe» in comune di Milano;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Centro Edilmarelli s.r.l. - Gruppo Pasini - Commit-tente,

- Comune di Sesto San Giovanni (MI),

- Comune di Milano,

- Provincia di Milano,

- Regione Lombardia - D.G. Territorio e Urbanistica - U.O. Programmi Integrati di Intervento e programmazione negoziata di rilievo urbanistico;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. programmazione e pianificazione territoriale: Gian Angelo Bravo

(BUR20030118)

D.d.u.o. 8 agosto 2003 - n. 13417

Proposta di Programma Integrato di Intervento ex l.r. 9/99 ambito «Cascina San Giuseppe» in comune di Milano. Committente: Centro Edilmarelli s.r.l. - Gruppo Pasini. Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99

(5.1.1)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo al «Programma Integrato di Intervento l.r. 9/99 da realizzarsi in comune di Milano ambito «Cascina San Giuseppe», a condizione che il Committente nei successivi *iter* amministrativi-autorizzativi del progetto ottemperi alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni:

I. in fase di cantierizzazione, si dovrà prevedere:

- la riduzione dell'incidenza sulle ore di punta del carico pesante indotto,

- l'utilizzo di mezzi ad emissioni ridotte, che mantengano una bassa velocità all'interno del cantiere (EPA 5 Km/h),

- la limitazione dell'impegno di strade caratterizzate da elevato carico insediativo ovvero già in condizioni di congestione,

- la formulazione, in collaborazione con le Amministrazioni comunali territorialmente competenti, di piani di ottimizzazione della viabilità di cantiere,

- il contenimento della formazione di polveri durante la demolizione di edifici o strutture fuori terra, mediante sistemi/macchinari in grado di produrre pezzi di grosse dimensioni,

- l'utilizzo di mezzi di trasporto con capacità volumetrica più elevata possibile, al fine di ridurre il numero dei veicoli in circolazione,

- l'adozione delle tecniche più idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee,

- la movimentazione e il travaso di materiale polveroso il più possibile in circuito chiuso (coclee e nastri trasportatori dotati di carter, trasporto pneumatico etc.),

- lo stoccaggio del materiale polverulento in sili dotati di depolveratore,

- l'assicurazione che i mezzi di cantiere saranno conformi alle più recenti norme di omologazione definite dalle direttive europee, e che il livello di manutenzione dovrà essere garantito per tutta la durata del cantiere,

- la previsione, nella programmazione generale dei cantieri, di apposite aree da adibire allo stoccaggio provvi-

sorio di terreni scavati sospetti di contaminazione, ovvero già classificati come inquinanti, che dovranno essere situate in zone lontane dalle aree di insediamento ed opportunamente protette dagli agenti atmosferici, in attesa delle verifiche analitiche ovvero dello smaltimento come rifiuti,

- il riutilizzo dei materiali provenienti da scavi e demolizioni (laterizi, intonaci, conglomerati di cemento armato, inerti, di scavo), compatibilmente con altri vincoli di progetto, per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, previo idoneo trattamento in ottemperanza alle disposizioni del d.m. 5 febbraio 1998,
- la certificazione relativa al riutilizzo di materiale di «discarica» per il riempimento di sottofondi da parte delle Autorità competenti, a garanzia della natura di «rifiuto da costruzione e demolizione». Considerati i quantitativi di materiali a disposizione, in esubero rispetto alle necessità di reimpiego, si suggerisce di evitarne lo smaltimento in discarica bensì d'intraprendere gli opportuni approfondimenti di mercato per trovare il riutilizzo anche in ambiti esterni al PII, con particolare riferimento allo strato unico superficiale,

II. in merito alla viabilità, si evidenzia l'opportunità di valutare:

- la previsione di una dotazione di sosta superiore rispetto a quella strettamente necessaria a rispondere alle esigenze dei comparti, e il cui quantitativo dovrà essere definito in accordo con le Amministrazioni comunali territorialmente competenti: i parcheggi in «surplus» dovranno essere preferenzialmente realizzati fuori sede stradale, all'interno di strutture pluripiano,
- l'analisi di ipotesi tecniche di ottimizzazione del nodo viale Monza-viale Edison-viale Italia, considerando, in particolare, la possibilità di realizzare una connessione di by-pass tra viale Edison e via Anassagora e, di conseguenza una parzializzazione delle manovre consentite in corrispondenza di ciascuno dei nodi del nuovo sistema intersecazionale che si verrebbe a istituire tra viale Monza e viale Edison,
- la realizzazione, in concomitanza con i PII Cascina San Giuseppe ed Adriano-Marelli, del prolungamento di via Ponte Nuovo e del progetto della Strada Interquartiere Nord nella prima tratta Gobba-Adriano e nella seconda tratta Adriano-Monza, approfondendo le interferenze tra le rispettive fasi di cantiere e l'indicazione delle misure di mitigazione necessarie,

III. il progetto esecutivo dovrà:

- effettuare una valutazione di dettaglio che consideri ogni singolo intervento previsto nei tre PII in virtù delle reciproche interferenze, sia a livello territoriale-paesistico sia a livello urbanistico e progettuale,
- potenziare il sistema di accessi, sia carrabili sia ciclopedonali, per garantire trasparenza e fruibilità non solo del grande parco verde centrale ma dell'intero comparto,
- contenere un'analisi urbanistica che chiarisca nel dettaglio sia il regime urbanistico vigente sull'area in oggetto sia il regime giuridico degli standard (cessioni, convenzioni contrattuali, etc.), stante i disposti dell'art. 6 della l.r. 9/99,
- individuare per i parcheggi allo scoperto soluzioni progettuali tali da evitare una eccessiva evaporazione dei combustibili dai serbatoi dei veicoli esposti all'insolazione durante il periodo primaverile-estivo,
- ottimizzare la risorsa idrica, in riferimento ai pozzi esistenti, alla qualità delle acque derivate ed al loro utilizzo per usi compatibili, e verificare ed approfondire lo smaltimento di acque meteoriche e di reflui fognari in virtù del d.lgs. 152/1999, in merito alla necessità, tra l'altro, di introdurre «sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue» (art. 25 comma e) ed in virtù del d.lgs. 258/2000,
- adottare soluzioni progettuali che privilegino lo scarico sul suolo delle acque meteoriche utilizzando le aree a verde previste, mediante sistemi di sub-irrigazione, ovvero la stessa vasca volano per accumulare le acque meteoriche da utilizzare per l'irrigazione delle aree a verde, in conformità agli artt. 19 e 20 della l.r. 62/85,

onde evitare l'uso di acqua di falda appositamente emunta,

- valutare i volumi delle terre movimentate derivanti da eventuali attività di bonifica, sia ai fini dello smaltimento sia per il calcolo dei volumi di terreno riutilizzabile in sito e/o in aree esterne. In tal senso si rimanda alle prescrizioni contenute nella d.g.r. 20 giugno 2003 - n. 7/13410,
- adottare criteri di contenimento e prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, contenuti nella d.g.r. del 19 ottobre 2001 - n. 7/6501 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, per razionalizzare le scelte progettuali nella fase attuativa del PII, ribadendo in ogni caso la necessità prioritaria di coordinamento e di verifica a scala comunale e sovracomunale degli interventi,
- in merito al fabbisogno energetico e alla qualità dell'aria, considerare l'opportunità di una eventuale centrale di cogenerazione o di pompe di calore,

IV. occorrerà inserire negli obblighi contrattuali/appalti idonei riferimenti all'identificazione dei siti per lo smaltimento definitivo delle terre di scavo e/o dei materiali da demolizioni,

V. si rende necessario verificare la possibilità di una diversa localizzazione della Residenza Sanitaria Assistita, trattandosi di struttura protetta collocata in una delle aree con maggiore rumorosità prevista,

VI. relativamente alle operazioni di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee in essere e/o in corso di progettazione ex d.m. 471/99, poiché gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate, l'emanazione delle concessioni edilizie potrà essere rilasciata solo dopo che l'Amministrazione provinciale avrà certificato l'avvenuta bonifica del sito. I comuni interessati e la Provincia di Milano, ognuno per le proprie competenze nell'ambito del percorso amministrativo delle procedure di bonifica, controlleranno l'ottemperanza a quanto sopra,

VII. rispetto alla certificata avvenuta bonifica dei luoghi, si precisa che eventuali mutamenti della destinazione d'uso delle aree, comportanti l'applicazione di limiti d'accettabilità di contaminazione più restrittivi, dovranno essere verificati ai sensi dell'art. 17, comma 13 del d.lgs. 22/97;

VIII. relativamente alla componente ambientale rumore, la progettazione esecutiva dovrà garantire l'approfondimento della verifica della coerenza tra destinazioni d'uso previste dal PII e livelli di rumore presenti e/o indotti. Occorrerà predisporre, in accordo con ARPA, un piano di monitoraggio del rumore *post-operam*,

IX. gli impatti acustici dovuti alla realizzazione, all'interno del progetto, di impianti ed infrastrutture previsti dal comma 4 dell'art. 8 della legge 447/95, che non si fossero potuti analizzare a questo livello progettuale per mancanza di elementi conoscitivi essenziali, dovranno comunque essere oggetto di apposita documentazione di previsione di impatto acustico da produrre insieme alle istanze finalizzate ad ottenere i relativi provvedimenti concessori o autorizzativi; la documentazione dovrà essere redatta secondo i criteri previsti dalla l.r. 13/01 e della d.g.r. 7/8313 dell'8 marzo 2002. In particolare, ma non solo, dovranno essere considerati gli effetti acustici degli impianti tecnici, ad esempio di refrigerazione e condizionamento, sui ricettori sensibili, anche residenziali, potenzialmente interessati, e dovrà essere assicurato il rispetto del criterio differenziale,

X. tutte le condizioni di cui sopra dovranno essere ottemperate in totale coerenza con quanto indicato nelle pronunce di compatibilità ambientale relative alla «Proposta di Programma Integrato di Intervento ex l.r. 9/99 ambito Marelli-Adriano» in comune di Milano e alla «Proposta di Programma Integrato di Intervento ex l.r. 9/99 ambito ex Ercole Marelli» in comune di Sesto San Giovanni (MI);

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Centro Edilmarelli s.r.l. - Gruppo Pasini - Commitente,
- Comune di Milano,
- Comune di Sesto San Giovanni (MI),
- Provincia di Milano,
- Regione Lombardia - D.G. Territorio e Urbanistica -

U.O. Programmi Integrati di Intervento e programmazione negoziata di rilievo urbanistico;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. programmazione e pianificazione territoriale: Gian Angelo Bravo

(BUR20030119)

D.d.u.o. 11 agosto 2003 - n. 13420

Proposta di Programma Integrato di Intervento ex l.r. 9/99 ambito «Marelli-Adriano» in comune di Milano. Committente: Rubattino 87 s.r.l. - Milano. Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996 e art. 1 della l.r. 20/99

(5.1.1)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla «Richiesta di autorizzazione per la realizzazione del Programma Integrato di Intervento Marelli-Adriano in comune di Milano» a condizione che il Committente nei successivi iter amministrativi-autorizzativi del progetto ottemperi alle seguenti prescrizioni/raccomandazioni:

I. in fase di cantierizzazione, si dovrà prevedere:

- la formulazione, in collaborazione con le Amministrazioni comunali territorialmente competenti, di piani di ottimizzazione della viabilità di cantiere,
- la riduzione dell'incidenza sulle ore di punta del carico pesante indotto,
- l'utilizzo di mezzi ad emissioni ridotte con capacità volumetrica il più elevato possibile al fine di ridurre il numero dei veicoli in circolazione. Tali veicoli, all'interno del cantiere, dovranno mantenere una velocità bassa (EPA 5 Km/h),
- l'utilizzo di mezzi di cantiere conformi alle più recenti norme di omologazione definite dalle direttive europee e garanzia del livello di manutenzione per tutta la durata del cantiere,
- la limitazione dell'impegno di strade caratterizzate da elevato carico insediativo ovvero già in condizioni di congestione,
- la valutazione degli effetti correlati e/o interferenze alla possibile concomitanza di attività di cantiere estranee a quelle relative alla realizzazione del PII, con l'indicazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie,
- l'adozione delle tecniche più idonee a garantire la massima tutela di suolo, sottosuolo ed acque sotterranee,
- la movimentazione e il travaso del materiale polveroso condotto il più possibile in circuito chiuso (quali colee e nastri trasportatori dotati di carter, trasporto pneumatico, etc.),
- lo stoccaggio del materiale polverulento in sili dotati di depolveratore,
- il contenimento della formazione di polveri durante la demolizione di edifici o strutture fuori terra, mediante sistemi macchinari in grado di produrre pezzi di grosse dimensioni,
- livelli di emissione atmosferiche contenute dovuti ad un migliore e più razionale uso delle aree di cantiere principali, attraverso la loro strategica dislocazione sul territorio, in relazione alla distanza dalle cave eventualmente utilizzate,
- l'adozione di misure, in particolare relative al layout ed alle modalità previste di funzionamento dei macchinari, al fine di ridurre il fastidio causato da immissioni di rumori sulla popolazione esposta; ove necessario, per contenere i livelli di immissione di rumore ai recettori e compatibilmente con le attività di cantiere, andranno apposte schermature provvisorie,
- il riutilizzo dei materiali provenienti da demolizioni (laterizi, intonaci, conglomerati di cemento armato), compatibilmente con altri vincoli di progetto, per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia,

previo idoneo trattamento in ottemperanza alle disposizioni del d.m. 5 febbraio 1998,

- la certificazione relativa al riutilizzo di materiale di «discarica» per il riempimento di sottofondi da parte delle Autorità competenti, a garanzia della natura di «ri rifiuto da costruzione e demolizione»,
- gli eventuali riutilizzi di materiale di scavo a seguito di certificata idoneità da parte delle Autorità competenti. Andranno quindi valutati i volumi delle terre movimentate derivanti da eventuali attività di bonifica, sia ai fini dello smaltimento sia per il calcolo dei volumi di terreno riutilizzabile in sito e/o in aree esterne. In tal senso si rimanda alle prescrizioni contenute nella d.g.r. 20 giugno 2003 - n. 7/13410,

II. in merito alla viabilità, si evidenzia l'opportunità di valutare, in coordinamento con gli altri PII presenti nell'area:

- la realizzazione del prolungamento di via Ponte Nuovo e del progetto della Strada Interquartiere Nord nella prima tratta Gobba-Adriano e nella seconda tratta Adriano-Monza, approfondendo le interferenze tra le rispettive fasi di cantiere e l'indicazione delle misure di mitigazione necessarie,
- la previsione di una dotazione di sosta superiore rispetto a quella strettamente necessaria a rispondenza delle esigenze dei comparti. Il quantitativo dovrà essere definito in accordo con le Amministrazioni comunali territorialmente competenti. I parcheggi dovranno essere realizzati preferenzialmente fuori sede stradale, all'interno di strutture pluripiano,
- l'analisi di ipotesi tecniche di ottimizzazione del nodo viale Monza-viale Edison-viale Italia. Si consideri, in particolare, la possibilità di realizzare una connessione di by-pass tra viale Edison e via Anassagora e, di conseguenza, una parzializzazione delle manovre consentite in corrispondenza di ciascuno dei nodi del nuovo sistema intersecazionale che si verrebbe ad istituire fra viale Monza e viale Edison,

III. il progetto esecutivo dovrà:

- condurre una valutazione di dettaglio che consideri ogni singolo intervento previsto nei tre PII in virtù delle reciproche interferenze, sia a livello territoriale paesistico, sia a livello urbanistico e progettuale,
- potenziare il sistema di accessi sia carrabili sia ciclopedonali, per garantire trasparenza e fruibilità non solo del grande parco verde centrale ma all'interno dell'intero comparto,
- contenere un'analisi urbanistica che chiarisca nel dettaglio sia il regime urbanistico vigente sull'area in oggetto sia il regime giuridico degli standard (cessioni, convenzioni contrattuali, etc.), stante i disposti dell'art. 6 della l.r. 9/99,
- individuare per i parcheggi allo scoperto delle soluzioni progettuali tali da evitare una eccessiva evaporazione dei combustibili dai serbatoi dei veicoli esposti all'insolazione durante il periodo primaverile-estivo,
- adottare criteri di contenimento e prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico, contenuti nella d.g.r. del 19 ottobre 2001 - n. 7/6501 pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, per la razionalizzazione delle scelte progettuali, ribadendo in ogni caso la necessità prioritaria di coordinamento e verifica a scala comunale e sovracomunale degli interventi,
- ottimizzare la risorsa idrica e lo smaltimento sia delle acque meteoriche che dei reflui fognari in conformità alle leggi vigenti in materia. Pur prevedendo il progetto, conformemente al regolamento comunale, lo smaltimento dell'intera portata meteorica in pubblica fognatura, si valuti, alla luce delle indicazioni fornite nell'allegato 2 del d.c.r. del 15 gennaio 2002, n. 402, la scelta fra:
 - lo smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia in fognatura comunale, pur previa laminazione della portata, in occasione di piogge intense con conseguente scarico nel fiume Lambro di acque attraverso gli scaricatori di piena comunali,
 - la dispersione per subirrigazione nell'area a verde delle acque meteoriche di seconda pioggia drenate da superfici carrabili e dell'intera portata delle acque me-

teoriche non contaminabili, evitando di utilizzare a tale scopo acque di falda appositamente emunta,

- l'accumulo in vasca da dimensionare di tali acque, con previsione di una loro utilizzazione per irrigazione delle aree a verde e di smaltimento nel sottosuolo delle acque eccedenti la capacità di invaso,
- prevedere, per le acque provenienti dalle pavimentazioni cui vi è transito o stazionamento di autoveicoli, un trattamento di disoleazione prima dello smaltimento,
- verificare le caratteristiche e la localizzazione dell'eventuale centrale di cogenerazione, con indicazione di iter e tempi previsti, nonché approfondire il progetto di rete di teleriscaldamento mediante la produzione di elaborati progettuali,
- verificare il fabbisogno di energia, considerando i fabbisogni di refrigerazione connessi alle funzioni terziarie e commerciali,
- valutare l'utilizzo di tecnologie edilizie mirate al risparmio energetico,

IV. occorrerà inserire negli obblighi contrattuali - appalti idonei riferimenti all'identificazione dei siti per lo smaltimento definitivo delle terre di scavo e/o dei materiali da demolizione, se non utilizzati,

V. relativamente alle operazioni di bonifica in essere e/o in corso di progettazione ex d.m. 471/99 dei terreni e delle acque sotterranee, poiché gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate, l'emancipazione delle concessioni edilizie potrà essere rilasciata solo dopo che l'Amministrazione provinciale avrà certificato l'avvenuta bonifica del sito. I comuni interessati e la Provincia di Milano, ognuno per le proprie competenze nell'ambito del percorso amministrativo delle procedure di bonifica, controlleranno l'ottemperanza di quanto sopra, ulteriori monitoraggi per la definizione effettiva delle caratteristiche qualitative della falda,

VI in riferimento alla certificata avvenuta bonifica dei luoghi, si precisa che eventuali mutamenti della destinazione d'uso delle aree comportanti l'applicazione di limiti d'accettabilità di contaminazione più restrittivi, dovranno essere verificati ai sensi dell'art. 17, comma 13 del d.lgs. 22/97,

VII. relativamente alla componente ambientale rumore, la progettazione esecutiva dovrà garantire l'approfondimento della verifica della coerenza tra destinazioni d'uso previste dal PII e i livelli di rumore presenti e/o indotti. Occorrerà predisporre, in accordo con ARPA, un piano di monitoraggio del rumore *post-operam*,

VIII. gli impatti, acustici dovuti alla realizzazione, all'interno del progetto, di impianti ed infrastrutture previsti dal comma 4 dell'art. 8 della legge 447/95, che non si fossero potuti analizzare a questo livello progettuale per mancanza di elementi conoscitivi essenziali, dovranno comunque essere oggetto di apposita documentazione di previsione di impatto acustico da produrre insieme alle istanze finalizzate ad ottenere i relativi provvedimenti concessori o autorizzativi; la documentazione dovrà essere redatta secondo i criteri previsti dalla l.r. 13/01 e della d.g.r. 7/8313. In particolare, ma non solo, dovranno essere considerati gli effetti acustici degli impianti tecnici, ad esempio di refrigerazione e condizionamento, sui ricettori sensibili, anche residenziali, potenzialmente interessati e dovrà essere assicurato il rispetto del criterio differenziale,

IX. relativamente alla componente campi elettromagnetici, andrà valutata in maniera approfondita la prossimità del PII agli impianti AEM,

X. risultino messi in atto tutti quegli accorgimenti tecnico/progettuali già individuati dal Committente e le mitigazioni delle principali interferenze che le operazioni in progetto potrebbero esercitare sulle principali componenti ambientali,

XI tutte le condizioni di cui sopra dovranno essere ottemperate in totale coerenza con quanto indicato nelle pronunce di compatibilità ambientale relative alla «Proposta di Programma Integrato di Intervento ex l.r. 9/99 ambito ex Ercole Marelli» in comune di Sesto San Giovanni (MI) e alla «Proposta di Programma Integrato di Intervento ex l.r. 9/99 ambito Cascina San Giuseppe» in comune di Milano;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Committente Rubattino 87 s.r.l. - 20123 Milano,

- Comune di Milano,
- Comune di Sesto San Giovanni,
- Provincia di Milano,
- Regione Lombardia - D.G. Territorio e Urbanistica - U.O. Piani e Programmi Urbanistici. Struttura Programmi Integrati di Intervento e Programmazione Negoziata;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. programmazione e pianificazione territoriale: Gian Angelo Bravo

(BUR20030120)

D.d.u.o. 14 agosto 2003 - n. 13475

Progetto relativo a «Aumento della produzione dell'impianto agroindustriale di trasformazione del pomodoro sito nei comuni di Maccastorna e Castelnuovo Bocca d'Adda (LO). Committente: Solana s.p.a. via Rocca, 2 - Maccastorna (LO). Giudizio di compatibilità ambientale (art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996)

(5.1.1)

IL DIRIGENTE DELL'U.O. PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 12 aprile 1996, giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di «Aumento della produzione dell'impianto agroindustriale di trasformazione del pomodoro» nei comuni di Maccastorna e Castelnuovo Bocca d'Adda (LO), a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

a) siano fatte salve le specifiche prescrizioni annesse all'autorizzazione ex d.P.R. 203/88,

b) dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e precauzioni atti a garantire la pulizia dei piazzali ove maggiore sarà la circolazione dei mezzi pesanti,

c) al fine di definire eventuali ulteriori mitigazioni e accorgimenti correttivi relativamente alla colorazione dei fabbricati e all'eventuale mascheratura della torre dell'impianto di condensazione, le scelte tipologiche andranno concordate con il Parco Adda Sud,

d) il progetto di schermatura a verde andrà concordato con il Parco Adda Sud,

e) relativamente al depuratore delle acque di processo, dovrà essere previsto monitoraggio dei principali parametri di qualità dello scarico (BOD, COD, SS, azoto totale, fosforo) e delle acque del ricettore a monte e a valle dello stesso nel periodo di funzionamento dell'impianto di depurazione,

f) installazione di piezometri di controllo della qualità delle acque sotterranee, da posizionarsi a monte e valle dell'impianto secondo la direzione di flusso della falda freatica,

g) in accordo con l'Ente di controllo andrà concordato un piano di monitoraggio, al fine di definire eventuali ulteriori accorgimenti correttivi, relativamente a:

- opportune indagini fonometriche, allo scopo di verificare che gli effettivi livelli di rumore (emissione, immissione e verifica del criterio differenziale) rispettino i limiti vigenti,
- potenziale diffusione di emissioni odorose al contorno dell'impianto in progetto in modo da intervenire, in caso di insorgenza di molestie olfattive, con accorgimenti gestionali o mitigativi atti a contenerle;

2. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Solana s.p.a., Committente,
- Comune di Maccastorna,
- Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda,
- Provincia di Lodi,
- Parco Adda Sud,
- ARPA dipartimento di Lodi;

3. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

U.O. programmazione e pianificazione territoriale: Gian Angelo Bravo

